

XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	»	16
COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)	»	20
COMMISSIONI RIUNITE (XII e XIII)	»	38
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	39
GIUSTIZIA (II)	»	43
FINANZE (VI)	»	51
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	65
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	84
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	87
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	97
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	104
AFFARI SOCIALI (XII)	»	114
AGRICOLTURA (XIII)	»	120
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	125
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	138

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Azione - Italia Viva - Renew Europe: A-IV-RE; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Noi Moderati (Noi con L'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE: NM(N-C-U-I)-M; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-+ Europa: Misto-+E.

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	<i>Pag.</i>	141
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	142
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI LAVORO IN ITALIA, SULLO SFRUTTAMENTO E SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PUBBLICI E PRIVATI	»	144
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	145

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA:

Ricorsi, reclami e atti attinenti al procedimento elettorale preparatorio	3
Ricorsi di carattere generale concernenti questioni di legittimità costituzionale	6
Sui lavori della Giunta	13
Comunicazioni del Comitato per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze in merito all'eleggibilità di deputati	14
AVVERTENZA	15

GIUNTA PLENARIA

Martedì 25 luglio 2023. – Presidenza del presidente Federico FORNARO.

La seduta comincia alle 20.50.

Ricorsi, reclami e atti attinenti al procedimento elettorale preparatorio.

Federico FORNARO, *presidente*, ricorda, come evidenziato nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che tra i ricorsi, reclami e atti all'esame della Giunta delle elezioni ai sensi dell'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, recante il testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, taluni attengono agli atti adottati nella fase del procedimento elettorale preparatorio ai fini delle elezioni politiche svolte il 25 settembre 2022.

Ricorda che, fin dalla XV Legislatura, l'orientamento della Giunta delle elezioni è quello di considerare manifestamente inammissibili i ricorsi e i reclami concernenti gli atti del procedimento elettorale preparatorio con i quali siano stati ricusati contrasegni di partiti o gruppi politici organizzati

o sia stata disposta l'esclusione dalla competizione elettorale di liste o singoli candidati. Tale orientamento, che è stato condiviso anche dalla Giunta del Senato, più di recente è stato richiamato nell'ambito della sentenza n. 48 del 2021 della Corte costituzionale.

Ripercorrendo sinteticamente i principi dell'orientamento espresso dalla Giunta in questo ambito, ricorda come l'articolo 66 della Costituzione si riferisca alla verifica dei poteri, intendendola quale funzione di controllo volta ad accertare la sussistenza dei titoli di ammissione degli eletti. Per tale motivo, nell'esercizio delle sue prerogative, la Giunta non ha esteso le sue funzioni anche ad un generalizzato controllo di legittimità sul procedimento elettorale.

Come già indicato nel corso della XVIII legislatura nell'ambito della Relazione finale approvata dalla Giunta nella seduta del 30 luglio 2020 se « per ipotesi la Giunta ritenesse di poter esaminare nel merito un ricorso avverso la ricusazione di una lista, essa dovrebbe ammettere, in via consequenziale, la possibilità di un suo accoglimento. Tuttavia, da ciò non potrebbe in ogni caso derivare alcuna conseguenza pratica sui titoli di ammissione dei deputati proclamati (non essendovi, per mancata parteci-

pazione alle elezioni, candidati proclamabili della lista ricusata) se non quella – palesemente estranea, ed anzi contraria, alle finalità proprie della verifica dei poteri – di rendere necessaria, alla luce della vigente legge elettorale per la Camera, la ripetizione delle elezioni non solo nella circoscrizione interessata ma – tenuto conto del sistema elettorale introdotto dalla legge n. 165 del 2017 – in tutte le circoscrizioni territoriali italiane (ad eccezione della circoscrizione uninominale Valle d'Aosta) al fine di consentire alla lista esclusa di parteciparvi con propri candidati. »

Al contempo, ricorda che la Giunta si è già espressa in varie occasioni in passato condividendo la necessità che l'ordinamento non lasci prive di opportune forme di tutela anche quelle posizioni giuridiche soggettive che a vario titolo possano assumere rilevanza nella fase antecedente alle elezioni, preservando in tal senso la pienezza dell'esercizio dei diritti politici fondamentali ed in particolare la certezza del diritto di elettorato passivo.

In tale quadro fa presente che assume particolare rilievo quanto evidenziato nella sentenza n. 48 del 2021 dalla Corte costituzionale che ha affrontato in modo specifico la questione della competenza a decidere sul contenzioso relativo agli atti del procedimento elettorale preparatorio.

In tale pronuncia la Corte ha svolto alcune puntualizzazioni sull'interpretazione dell'articolo 66 Cost., disposizione che si trova in stretta connessione con gli articoli 23 e 87, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. Secondo l'articolo 23, comma 2, contro le decisioni adottate dagli Uffici centrali circoscrizionali di ricusazione di liste o di dichiarazione d'invalidità delle candidature, i delegati di lista possono ricorrere all'Ufficio centrale nazionale.

La Corte ha ricordato come l'attività di controllo svolta da tali collegi abbia natura amministrativa: il fatto che siano collocati presso le Corti d'appello e la Corte di cassazione « non comporta che i collegi medesimi siano inseriti nell'apparato giudiziario, evidente risultando la carenza, sia sotto il profilo funzionale sia sotto quello

strutturale, di un nesso organico di compenetrazione istituzionale che consenta di ritenere che essi costituiscano sezioni specializzate degli uffici giudiziari presso cui sono costituiti (sentenza n. 387 del 1996; conformi, *ex plurimis*, sentenze n. 29 del 2003, n. 104 del 2006, n. 164 del 2008) » (sentenza n. 259 del 2009).

Per parte sua, l'articolo 87, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 dispone che « [a]lla Camera dei deputati è riservata la convalida della elezione dei propri componenti. Essa pronuncia giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami presentati agli Uffici delle singole sezioni elettorali o all'Ufficio centrale durante la loro attività o posteriormente ». Sempre la giurisprudenza della Corte ha affermato che il controllo così effettuato dalle Camere si configura come « unica eccezione al sistema generale di tutela giurisdizionale in materia di elezioni » (di nuovo sentenza n. 259 del 2009; in precedenza sentenza n. 113 del 1993).

La Corte costituzionale ha quindi ricordato come sul complesso delle norme citate si è consolidato un orientamento giurisprudenziale di legittimità, qualificabile alla stregua di diritto vivente, secondo cui rispetto alle decisioni dell'Ufficio centrale nazionale sussiste difetto assoluto di giurisdizione, sia del giudice ordinario che del giudice amministrativo, perché proprio l'articolo 66 Cost. riserverebbe esclusivamente alle Camere, tramite le rispettive Giunte, anche il giudizio sul contenzioso pre-elettorale, compreso quello relativo all'ammissione delle liste, restando così precluso qualsiasi intervento giurisdizionale, anche di natura cautelare (*ex multis*, Corte di cassazione, sezioni unite, sentenze 15 febbraio 2013, n. 3731; 8 aprile 2008, n. 9153, n. 9152 e n. 9151; 6 aprile 2006, n. 8119 e 8118; 9 giugno 1997, n. 5135). Il contenzioso in esame – stabilisce per parte sua la giurisprudenza amministrativa – risulterebbe dunque ripartito fra l'Ufficio centrale nazionale e le Assemblee parlamentari, in virtù di una norma eccezionale di carattere derogatorio (l'articolo 66 Cost.), che delineerebbe un regime di riserva parlamen-

tare, strumentale alla necessità di garantire l'indipendenza del Parlamento (*ex plurimis*, Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda *bis*, sentenze 13 febbraio 2018, n. 1719 e n. 1722; 12 febbraio 2018, n. 1645).

Contestualmente, e di converso, la Corte ha ricordato come le Giunte delle elezioni di Camera e Senato – con orientamento, anche in questo caso, costante almeno a partire dalla XIII legislatura – abbiano ritenuto bensì sussistente la propria competenza a pronunciare giudizio definitivo, ai sensi dell'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sui ricorsi e reclami, compresi quelli relativi al procedimento elettorale preparatorio, ma solo al fine di verificare i titoli di ammissione degli eletti. Ritengono cioè le Giunte di conoscere di ogni fase del procedimento elettorale, compresa quella precedente l'apertura dei seggi, ma esclusivamente ai fini del giudizio sulla corretta composizione dell'organo elettivo. In questa lettura, l'articolo 66 Cost. non include la possibilità di un sindacato delle Camere sulle esclusioni di contrassegni, liste o candidati, decise prima dello svolgimento delle elezioni (*ex plurimis*, Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato, sedute dell'11 dicembre 2018 e del 2 luglio 2013, nonché Giunta delle elezioni della Camera dei deputati, seduta dell'11 dicembre 2018).

In relazione alle decisioni degli uffici elettorali che abbiano limitato il diritto dei cittadini di presentare liste o di candidarsi, la Corte ha ricordato come ne risulti un quadro complessivo in cui le controversie che precedono lo svolgimento delle elezioni politiche scontano un evidente vuoto di tutela giurisdizionale; assenza di tutela che si riproduce anche di fronte alle Giunte delle Camere, pur ad elezioni avvenute. Nella perdurante assenza di un intervento legislativo, più volte sollecitato dalla giurisprudenza costituzionale, la Corte ha dichiarato tale vuoto di tutela incompatibile con i principi dello stato di diritto e quindi individua l'azione di accertamento di fronte al giudice ordinario quale rimedio possibile per consentire la verifica della pienezza del

diritto di elettorato passivo e la sua conformità alla Costituzione.

Più specificamente, la Consulta ha evidenziato al riguardo che « Il tenore dell'articolo 66 Cost. non sottrae affatto al giudice ordinario, quale giudice naturale dei diritti, la competenza a conoscere della violazione del diritto di elettorato passivo nella fase antecedente alle elezioni, quando non si ragiona né di componenti eletti di un'assemblea parlamentare né dei loro titoli di ammissione. Se, infatti, la “grande regola” del diritto al giudice e alla tutela giurisdizionale effettiva dei propri diritti, in quanto scelta che appartiene ai grandi principi di civiltà del tempo presente, non può conoscere eccezioni, salvo quelle strumentali alla necessità di garantire l'indipendenza del Parlamento, non vi sono ragioni per attribuire all'articolo 66 Cost. il significato di estendere, anziché ridurre, quelle eccezioni. Spetta naturalmente alla giurisprudenza comune tenere in conto questa interpretazione, quanto alla conseguente lettura delle disposizioni di legge ordinaria che con l'articolo 66 Cost. fanno sistema, e fra queste, soprattutto, dell'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 ».

Ricorda quindi come a seguito di tale pronuncia nel corso della XVIII legislatura il Senato ha approvato un progetto di legge volto a rideterminare le scadenze della fase elettorale preparatoria al fine di introdurre la possibilità di ricorso al giudice ordinario; la I Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati ne ha avviato successivamente l'esame in sede referente che non si è tuttavia concluso a seguito della conclusione anticipata della legislatura. Nella XIX legislatura il suddetto progetto di legge è stato nuovamente presentato.

In linea con l'orientamento consolidato della Giunta delle elezioni nelle precedenti legislature e con la pronuncia della Corte costituzionale n. 48 del 2021, propone dunque che la Giunta proceda all'archiviazione per manifesta inammissibilità degli atti pervenuti nella forma di ricorsi, esposti e reclami attinenti al procedimento elettorale preparatorio.

Ricorda, al riguardo, che nella riunione del 18 luglio 2023 dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi sono stati anticipati i contenuti e le valutazioni conclusive sui predetti ricorsi, rispetto ai quali non sono pervenuti rilievi o osservazioni.

In esito all'istruttoria svolta propone in conclusione l'archiviazione per manifesta inammissibilità di tutti gli atti relativi alla fase del procedimento elettorale preparatorio presentati o trasmessi alla Giunta e quindi:

del ricorso presentato dai rappresentanti della lista « Alternativa per l'Italia – No Green Pass », Fabrizio Pignalberi e Giuseppe Lo Iacono, volto a ottenere la riammissione della stessa (26 agosto 2022);

del ricorso di Gervasi Massimo sulla ricusazione della lista dei candidati avente come contrassegno « Pensiero e azione PPA » (29 agosto 2022);

della richiesta di Lucio Iuliano per la revoca della ricusazione della lista « Pensiero Azione PPA » (29 agosto e 5 settembre 2022);

del reclamo di Tomaso Picchioni nei confronti del provvedimento di rigetto del ricorso avverso il provvedimento di ricusazione della lista « Tomaso Picchioni » (31 agosto 2022);

del reclamo di Nino Luciani avverso la non ammissione da parte del Ministero dell'Interno delle liste dei candidati della lista « Democrazia Cristiana » (25 ottobre 2022).

La Giunta approva all'unanimità le proposte illustrate dal Presidente sui ricorsi e reclami relativi alla fase del procedimento elettorale preparatorio.

Federico FORNARO, *presidente*, avverte che sarà quindi data comunicazione ai presentatori delle decisioni assunte dalla Giunta delle elezioni in data odierna trasmettendo agli stessi copia del resoconto della seduta.

Dà conto, infine, della comunicazione inviata da Erich Grimaldi (29 agosto 2022) che informa la Giunta delle elezioni della sua intenzione di rivolgersi al giudice amministrativo, nell'ambito della giurisdizione generale di legittimità, a seguito dell'esito negativo dei ricorsi proposti dal « Partito Animalista – UC DL-10 Volte Meglio » all'Ufficio Elettorale Centrale presso la Corte di Cassazione, nonché dell'esposto presentato da Antonio Cirillo e Sabatino Esposito (27 marzo 2023) relativo all'utilizzo del logo e/o simboli del partito « Democrazia Cristiana ».

La Giunta prende atto.

Ricorsi di carattere generale concernenti questioni di legittimità costituzionale.

Federico FORNARO, *presidente*, ricorda che sono stati presentati da cittadini elettori 102 ricorsi e reclami – sia avverso la proclamazione di tutti i deputati eletti in collegi plurinominali sia avverso la proclamazione di determinati deputati eletti in collegi uninominali di alcune circoscrizioni – di contenuto sostanzialmente identico tra loro, che evidenziano profili di carattere generale relativi alla vigente disciplina elettorale di cui alla legge n. 165 del 2017 (recante modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali), come modificata ed integrata dalla legge n. 51 del 2019 (recante disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari), lamentandone l'incostituzionalità e richiedendone il rinvio alla Corte costituzionale.

Ricorda che in diversi casi lo stesso cittadino elettore ha presentato un ricorso avverso le proclamazioni nei collegi plurinominali e un ricorso avverso la proclamazione nel collegio uninominale.

Fa presente che tutti i sottoindicati ricorsi, per la loro portata generale, si intendono quindi riferiti all'intero territorio nazionale o comunque non ad una singola circoscrizione elettorale e conseguente-

mente, anche nel rispetto del principio di economia dei lavori e per la sostanziale affinità del loro contenuto, sono oggetto di una trattazione unitaria e congiunta. Oltre a tali ricorsi di carattere generale sono pervenuti 23 reclami formulati tramite una modulistica di contenuto identico riferiti alla vigente legislazione elettorale.

Ricorda che nella riunione del 18 luglio 2023 dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi sono stati anticipati i contenuti e le valutazioni conclusive sui predetti ricorsi, rispetto ai quali non sono pervenuti rilievi o osservazioni.

1. Ricorsi pervenuti alla Giunta redatti tramite una modulistica di contenuto identico denominati « Reclamo e protesta » ai sensi degli articoli 74 e 87 del Testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, tutelato dall'articolo 104, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, presentati rispettivamente dai signori Cacciottoli Amelia, Cataldi Luigi, Corbeletti Antonio, De Giovannini Giovanna Eugenia, Di Sapio Anna, Di Sapio Rita, Fontanini Massimo, Mancuso Giorgio, Merlini Maria, Paci Antonella, Patuelli Maria Paola, Piani Rosanna, Piromalli Francesco, Quaranta Giorgio, Salomone Vincenzo, Sandrini Maria Cristina, Sansoni Simone, Sbrana Aldo, Sfratato Walter, Tissino Roberto, Tutino Luca, Ulcigrai Dario, Valdata Marta.

Rileva che, oltre a tali reclami, giova menzionare, per completezza, le comunicazioni pervenute via posta elettronica certificata (PEC) alla Giunta delle elezioni da parte dei signori Giostra Stefano e Martini Enrico, in cui si annunciava la presentazione di due allegati « reclami-proteste », che non sono stati poi effettivamente trasmessi con i messaggi di PEC.

I suddetti 23 « reclami » – redatti, come detto, tramite una modulistica identica finalizzata ad essere allegata al processo verbale – sono riferiti alla legge elettorale n. 165 del 2017, come modificata e integrata dalla legge n. 51 del 2019, vigente per le elezioni del 25 settembre 2022 unitamente alla legge costituzionale n. 1 del 2020, ritenendo tale legislazione incostituzionale e lesiva dei diritti politici del citta-

dino come garantiti dagli articoli 3, 6, 48, 51, 56 e 58 della Costituzione alla luce delle sentenze n. 1 del 2014, n. 35 del 2017 e n. 48 del 2021 della Corte costituzionale.

Rileva, in proposito, considerato che tali ricorsi non sono corredati dall'autenticazione della firma richiesta espressamente dall'articolo 9 del Regolamento della Giunta delle elezioni, che sono da considerarsi improcedibili e pertanto restituiti ai rispettivi mittenti.

Per completezza, riguardo al contenuto di tutti i menzionati ricorsi, ricorda che questi non intervengono avverso la proclamazione di singoli deputati ma censurano con argomentazioni di carattere generale il sistema elettorale vigente. Vengono richiamati, in particolare, i seguenti profili ritenuti illegittimi sotto il profilo costituzionale: le liste elettorali « bloccate imposte dai partiti » contrasterebbero rispetto al diritto costituzionale di esprimere un voto diretto, libero e personale per scegliere, almeno in parte, i candidati; il voto congiunto obbligatorio tra candidatura uninominale e liste plurinomiali coalizzate si porrebbe in violazione della libertà e personalità del voto e, unitamente alla candidatura multipla, consentirebbe ai partiti di far eleggere i candidati a loro più graditi, indipendentemente dall'intenzione di voto o persino con effetti contrari alla volontà degli elettori; la possibilità che il voto dato a una lista plurinomiale coalizzata possa rafforzare altre liste della stessa coalizione e contribuire all'elezione di un candidato uninominale collegato sgradito al votante. Si evidenzia inoltre la necessità che in un sistema elettorale misto i voti espressi per la parte uninominale e per quella proporzionale siano conteggiati separatamente affinché il voto sia libero e personale. Ulteriore motivo di doglianza è la asserita violazione dei diritti delle minoranze linguistiche non residenti in regioni a Statuto speciale e la discriminazione tra minoranze linguistiche e minoranze politiche; infine, si contesta l'obbligo di raccolta delle sottoscrizioni solo per partiti o soggetti politici non presenti in Parlamento, che creerebbe una discriminazione per l'ac-

cesso alla competizione elettorale in violazione dell'articolo 51 della Costituzione.

2. *Ricorsi su profili di carattere generale della legislazione elettorale avverso la convalida di tutti gli eletti nei collegi plurinominali o avverso la convalida di candidati uninominali con richiesta di sospensione della proclamazione degli eletti e rimessione alla Corte costituzionale per la verifica di costituzionalità della vigente legislazione elettorale.*

I ricorsi in esame sono stati formalizzati mediante due tipologie di moduli di contenuto sostanzialmente corrispondente. In diversi casi i ricorrenti hanno inviato due moduli, uno avverso la proclamazione di tutti gli eletti nei collegi plurinominali e uno avverso l'elezione di uno specifico candidato in un collegio uninominale.

In via preliminare fa presente che alcuni ricorsi sono stati inviati tardivamente rispetto al termine perentorio di 20 giorni prescritto dall'articolo 9 del Regolamento della Giunta delle elezioni o non sono corredati dall'autenticazione della firma richiesta espressamente dal medesimo articolo 9 e sono pertanto da considerarsi improcedibili e quindi restituiti ai rispettivi mittenti.

Si tratta dei ricorsi presentati dai seguenti proponenti: Aureli Andrea Bruno, Brovedani Pierpaolo, Brunetti Remo, Calderone Mariangela (un ricorso presentato avverso le proclamazioni nei collegi plurinominali e un ricorso avverso la proclamazione nel collegio uninominale), Capelli Giovanna, Cianciabella Paolo (un ricorso presentato avverso le proclamazioni nei collegi plurinominali e un ricorso avverso la proclamazione nel collegio uninominale), Colloca Silvio Romano Nunzio, Davì Renato, Dovenna Daniele (un ricorso presentato avverso le proclamazioni nei collegi plurinominali e un ricorso avverso la proclamazione nel collegio uninominale), Farinella Paolo, Giannetto Epifanio, Lena Giuseppe, Lentini Diego, Lo Cicero Carla, Martignoni Gian Marco (avverso la proclamazione nel collegio uninominale 1 della circoscrizione Lombardia 2), Mazzarella Antonio, Mechia Maria Teresa (un ricorso presentato avverso le proclamazioni nei collegi pluri-

nominali e un ricorso avverso la proclamazione nel collegio uninominale), Menapace Patricia, Miloro Giorgio, Mollica Ferdinanda, Mollica Fulvia Vittoria, Monicelli Alessandro (un ricorso presentato avverso le proclamazioni nei collegi plurinominali e un ricorso avverso la proclamazione nel collegio uninominale), Moraro Paolo, Morata Martines Iara, Morini Alfredo Francesco, Mugnaini Piera, Murgia Denise (avverso la proclamazione nel collegio uninominale 2 della circoscrizione Toscana), Nicolazzo Maurizio, Ori Mario (avverso la proclamazione nel collegio uninominale 4 della circoscrizione Emilia-Romagna), Parisi Maurizio, Pepe Fernando, Peruzzo Maurizio, Predonzan Dario, Rabachin Patrizia, Russo Tommaso (un ricorso presentato avverso le proclamazioni nei collegi plurinominali e un ricorso avverso la proclamazione nel collegio uninominale), Saddemi Giuseppe, Sani Sandra (un ricorso presentato avverso le proclamazioni nei collegi plurinominali e un ricorso avverso la proclamazione nel collegio uninominale), Sardo Eugenia, Tanzini Tiberio (un ricorso presentato avverso le proclamazioni nei collegi plurinominali e un ricorso avverso la proclamazione nel collegio uninominale), Trunfio Francesco Marcello.

Rileva che i seguenti ricorrenti hanno presentato ricorsi entro il termine di venti giorni dalla proclamazione degli eletti cui si riferiscono e sottoscritti con firma autenticata nelle forme di legge come prescritto dall'articolo 9 del Regolamento della Giunta delle elezioni: Antoniani Marina, Avogadro Di Cerrione Trotti Bentivoglio Maurizio (un ricorso presentato avverso le proclamazioni nei collegi plurinominali e un ricorso avverso la proclamazione nel collegio uninominale), Bet Isabella (un ricorso presentato avverso le proclamazioni nei collegi plurinominali e un ricorso avverso la proclamazione nel collegio uninominale), Bonechi Carolina (un ricorso presentato avverso le proclamazioni nei collegi plurinominali e un ricorso avverso la proclamazione nel collegio uninominale), Borgia Davide (un ricorso presentato avverso le proclamazioni nei collegi plurinominali e un ricorso avverso la proclamazione nel

collegio uninominale), Brugnolli Mario (un ricorso presentato avverso le proclamazioni nei collegi plurinominali e un ricorso avverso la proclamazione nel collegio uninominale), Campesi Carmen, Cattaneo Mario Giuseppe (un ricorso presentato avverso le proclamazioni nei collegi plurinominali e un ricorso avverso la proclamazione nel collegio uninominale), Cenati Giuliano Giuseppe, Ciastellardi Luca Giuseppe, Crippa Laura Emilia, Di Salvo Marco (un ricorso presentato avverso le proclamazioni nei collegi plurinominali e un ricorso avverso la proclamazione nel collegio uninominale), Dragojevic Daria (un ricorso presentato avverso le proclamazioni nei collegi plurinominali e un ricorso avverso la proclamazione nel collegio uninominale), Farronato Patrizia, Ferron Maurizio (un ricorso presentato avverso le proclamazioni nei collegi plurinominali e un ricorso avverso la proclamazione nel collegio uninominale), Gaetti Luisa, Gatti Marsilio (un ricorso presentato avverso le proclamazioni nei collegi plurinominali e un ricorso avverso la proclamazione nel collegio uninominale), Jahanexhjan Jerevak, Jasa Agim, Martignoni Gian Marco (avverso la proclamazione dei deputati nei collegi plurinominali), Melandri Gian Luigi Andrea (un ricorso presentato avverso le proclamazioni nei collegi plurinominali e un ricorso avverso la proclamazione nel collegio uninominale), Monti Silvia, Morace Pietro (un ricorso presentato avverso le proclamazioni nei collegi plurinominali e un ricorso avverso la proclamazione nel collegio uninominale), Morelli Daniele (un ricorso presentato avverso le proclamazioni nei collegi plurinominali e un ricorso avverso la proclamazione nel collegio uninominale), Murgia Denise (avverso la proclamazione dei deputati nei collegi plurinominali), Neri Caterina (un ricorso presentato avverso le proclamazioni nei collegi plurinominali e un ricorso avverso la proclamazione nel collegio uninominale), Nucera Carmelo Giuseppe (un ricorso presentato avverso le proclamazioni nei collegi plurinominali e un ricorso avverso la proclamazione nel collegio uninominale), Ori Mario (avverso la proclamazione dei deputati nei

collegi plurinominali), Panariello Saverio, Paroni Maria Luisa (un ricorso presentato avverso le proclamazioni nei collegi plurinominali e un ricorso avverso la proclamazione nel collegio uninominale), Ragno Nicola, Raineri Renata (un ricorso presentato avverso le proclamazioni nei collegi plurinominali e un ricorso avverso la proclamazione nel collegio uninominale), Rosa Dina, Ruffa Antonino, Sosso Andrea (un ricorso presentato avverso le proclamazioni nei collegi plurinominali e un ricorso avverso la proclamazione nel collegio uninominale), Tarizzo Marino Giovanni.

In tali ricorsi vengono evidenziati profili di carattere generale rispetto ai contenuti della vigente legge elettorale per la Camera dei deputati lamentandone la legittimità costituzionale.

In primo luogo, viene stigmatizzato il meccanismo di trasferimento del voto dato unicamente alla lista anche al candidato uninominale e, viceversa, quello per cui si trasferisce il voto dato al solo candidato uninominale a tutte le liste plurinominali collegate in ragione dei consensi raccolti da ciascuna lista, « in funzione quindi delle scelte fatte da altri elettori ».

I ricorrenti ritengono dunque irragionevole e discriminatoria la presunzione della legge di interpretare « arbitrariamente » la volontà degli elettori. Secondo i ricorrenti – applicando la stessa logica – dovrebbe pertanto ritenersi che anche le cosiddette « schede bianche » esprimano la volontà che l'elettore approvi tutte le liste in competizione; conseguentemente, il voto dovrebbe essere ripartito tra tutte le liste in rapporto alle scelte effettuate dagli altri elettori. Se ciò avvenisse, distribuendo le 492.000 schede bianche tra tutte le forze in campo, la lista +Europa avrebbe secondo loro partecipato alla ripartizione dei seggi proporzionali, superando la soglia del 3 per cento a livello nazionale.

Viene inoltre censurato il meccanismo per cui l'elettore che ha votato una lista presentata in coalizione che non raggiunge il 3 per cento dei consensi, ma supera l'1 per cento, vede il proprio voto trasferito alle altre liste coalizzate che hanno raggiunto tale soglia, liste che potrebbe anche

non gradire, sulla base di scelte effettuate da altri elettori; ciò – ad avviso dei ricorrenti – vanificherebbe la scelta del legislatore di prevedere liste corte per favorire la conoscibilità dei candidati da parte degli elettori.

Tali meccanismi sono considerati nei suddetti ricorsi generali lesivi della libertà di voto, in quanto impediscono di votare esclusivamente la lista o il candidato gradito, senza che sia attribuita al voto valenza estranea alla volontà effettivamente espressa.

I ricorsi citati chiedono, rispettivamente, la sospensione della convalida di tutti i deputati eletti nei collegi plurinominali o la sospensione della convalida di specifici proclamati eletti nei collegi uninominali; in ogni caso viene richiesto il rinvio alla Corte costituzionale per la verifica di costituzionalità della legge elettorale n. 165 del 2017, come modificata e integrata dalla legge n. 51 del 2019.

In proposito, ricorda come in base al consolidato orientamento della Giunta delle elezioni sono considerati inammissibili i ricorsi che non siano fondati su un « interesse qualificato da adeguate motivazioni in fatto ed in diritto che sorreggano il petitum e, per ciò solo, consentano alla Giunta di effettuare verifiche mirate e non generiche ».

Rileva come non possono pertanto essere considerati ammissibili ricorsi generici che non diano alla Giunta delle elezioni la possibilità dell'indagine e della valutazione di precisi elementi di verifica, come evidenziato nelle sedute della Giunta dell'11 febbraio 2009 e, da ultimo, del 17 giugno 2020.

Come testé illustrato, tutti i ricorsi, reclami e proteste esaminati nella seduta odierna si soffermano su profili di carattere generale del quadro legislativo che caratterizza il sistema elettorale vigente e sono pertanto ritenuti inammissibili, dichiarando conseguentemente assorbito o rigettato qualsiasi altro motivo (o istanza) comunque avanzato.

In tale ambito, occorre altresì tenere conto del fatto che la richiesta pressoché comune a tutti i ricorsi, reclami e proteste esaminati nella seduta odierna, da valutare

in via pregiudiziale, attiene alla possibilità di sollevare questioni di legittimità costituzionale delle norme contenute nelle leggi elettorali durante le procedure di verifica dei poteri.

Al riguardo, sin da anni risalenti ed in maniera costante la Giunta delle elezioni della Camera dei deputati ha sempre escluso tale facoltà per sé e per la stessa Assemblea, evidenziando (si vedano in particolare le sedute del 30 gennaio 1964, del 18 aprile 2002, del 17 giugno 2009 e del 25 febbraio 2016) che non possono qualificarsi come giudice a quo ai fini dell'eventuale rimessione alla Corte costituzionale di questioni di legittimità costituzionale. In tali sedute è stato più volte ribadito come ostano ad una contraria conclusione molteplici argomentazioni riconducibili, in particolare, al principio di autonomia degli organi costituzionali, al difetto del requisito della terzietà (che contraddistingue le autorità giurisdizionali), alla possibilità della Camera dei deputati di intervenire direttamente su disposizioni che essa ritenga affette da illegittimità costituzionale attraverso l'esercizio della funzione legislativa.

A sua volta, presso la Giunta del Senato sono state ritenute ammissibili e poste ai voti (anche se non approvate) proposte di sollevare questione di legittimità costituzionale (sedute del 21 gennaio 2008 e del 1° luglio 2009), oppure sono state ritenute manifestamente infondate (seduta del 20 ottobre 2008). Da ultimo, nella seduta del 16 maggio 2023 la Giunta del Senato ha posto in evidenza come, sebbene si tratti pertanto di una problematica « aperta » – con riferimento alla quale in passato evidentemente la Giunta del Senato ha voluto valorizzare certi contenuti delle pronunce della Corte costituzionale (il secondo « considerato » dell'ordinanza n. 117 del 2006) e della Corte di Cassazione (Sezioni Unite civili, sentenze nn. 9151, 9152 e 9153 del 2008) circa la giurisdizionalità delle funzioni svolte dalle Assemblee e dai loro organi istruttori in materia di verifica dei poteri – appare in ogni caso di indiscutibile rilievo nella fattispecie la formazione di un orientamento più recente, espresso in alcuni precedenti di tenore univoco.

Nella XVII legislatura (nella seduta del 2 luglio 2013) – peraltro proprio in occasione dell'esame di ricorsi di carattere generale concernenti questioni di legittimità costituzionale in ordine alla legge elettorale per il Senato – fu accolto l'orientamento di non ritenere proponibile una questione di legittimità costituzionale, escludendo pertanto il rinvio di una legge alla Corte costituzionale e respingendo i ricorsi presentati.

Questa posizione di segno negativo circa la facoltà da parte della Giunta di esercitare un potere propositivo per la rimessione alla Corte costituzionale, con ciò configurandosi quale giudice a quo per la valutazione della possibile incostituzionalità delle norme, è stata ribadita sempre nella XVII legislatura. Da ultimo, nella seduta del 16 maggio 2023, riguardo a fattispecie di tenore analogo a quelle oggi in esame, la Giunta del Senato ha evidenziato come l'orientamento adottato a partire dalla seduta del 2 luglio 2013, relativamente a ricorsi di carattere generale concernenti questioni di legittimità costituzionale presentati da cittadini elettori, deve necessariamente considerare quanto verificatosi successivamente con le sentenze della Corte costituzionale n. 1 del 2014 (redattore Tesauro) e n. 35 del 2017 (redattore Zanon) che hanno consentito di allentare le strettoie che fino a qualche anno fa avevano caratterizzato il controllo di costituzionalità sulle leggi elettorali nazionali.

È stato ricordato come entrambe le decisioni hanno avuto origine da identiche azioni di accertamento promosse da cittadini elettori volte a verificare lo stato di oggettiva incertezza del diritto di voto derivante dalla lamentata incostituzionalità delle normative elettorali rimesse al giudizio della Corte costituzionale (ossia di alcune disposizioni dei Testi unici delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nel testo risultante dalle modifiche, apportate, rispettivamente, dalla legge n. 270 del 2005 e dalla legge n. 52 del 2015).

Il giudice delle leggi ha, nello specifico, rilevato che « le sollevate questioni di legittimità costituzionale sono ammissibili, an-

che in linea con l'esigenza che non siano sottratte al sindacato di costituzionalità le leggi, quali quelle concernenti le elezioni della Camera e del Senato, che definiscono le regole della composizione di organi costituzionali essenziali per il funzionamento di un sistema democratico-rappresentativo e che quindi non possono essere immuni da quel sindacato. Diversamente, si finirebbe con il creare una zona franca nel sistema di giustizia costituzionale proprio in un ambito strettamente connesso con l'assetto democratico, in quanto incide sul diritto fondamentale di voto; per ciò stesso, si determinerebbe un vulnus intollerabile per l'ordinamento costituzionale complessivamente considerato » (sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014, considerato in diritto n. 2) e che proprio « in relazione alle elezioni politiche nazionali, il diritto di voto non potrebbe altrimenti trovare tutela giurisdizionale, in virtù di quanto disposto dall'articolo 66 della Costituzione e dall'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come interpretati dai giudici comuni e dalle Camere in sede di verifica delle elezioni... », altresì « permanendo l'esigenza di evitare, con riferimento alla legge elettorale politica, una zona franca rispetto al controllo di costituzionalità attivabile in via incidentale, deve restar fermo quanto deciso con la sentenza n. 1 del 2014, negli stessi limiti ivi definiti » (sentenza della Corte costituzionale n. 35 del 2017, considerato in diritto n. 3.1).

Nella citata seduta della Giunta del Senato del 16 maggio 2023 è stato dunque evidenziato come « pur non soffermandosi in questa sede sulle complesse implicazioni di ordine procedurale e di merito sottese alle due citate pronunce della Corte costituzionale, appare comunque evidente che la riconosciuta possibilità di accesso della legge elettorale politica al controllo di legittimità costituzionale incide inevitabilmente sull'analisi cui è chiamato questo organo, tenendo conto di diversi ricorsi in vari tribunali per la verifica della legittimità costituzionale della legge elettorale, come asserito dagli stessi ricorrenti, circostanza che denoterebbe l'avvenuta attivazione degli ordinari rimedi giurisdizionali

nel cui ambito può svolgersi ogni accertamento relativo al diritto di voto e può essere sollevata incidentalmente la questione di costituzionalità delle norme che lo disciplinano, secondo il percorso configurato dal giudice costituzionale ».

In conclusione, il costante orientamento espresso dalla Giunta della Camera dei deputati sin dalla citata seduta del 30 gennaio 1964, insieme alla giurisprudenza costituzionale richiamata e all'orientamento della Giunta del Senato della Repubblica come da ultimo evidenziato nella seduta del 16 maggio 2023, confermano una linea interpretativa diretta a non riconoscere alla Giunta delle elezioni la qualifica di giudice a quo al fine di rimettere alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale di una norma di legge (elettorale).

Non risulta dunque ipotizzabile in questa sede la rimessione alla Corte della questione di costituzionalità alla luce delle argomentazioni svolte e del consolidato orientamento della Giunta delle elezioni in materia che, come evidenziato nella seduta del 17 giugno 2009, ha convenuto sul fatto che la richiesta che la Camera dei deputati sollevi questione di legittimità costituzionale sulla vigente legge elettorale deve intendersi, per le ragioni anzidette, manifestamente inammissibile.

3. Ricorso presentato sui profili di carattere generale della legislazione elettorale dal signor Vincenzo Ferretti.

Fa presente che il ricorso presentato dal signor Vincenzo Ferretti contesta, in via generale, la validità delle elezioni politiche per il rinnovo della Camera dei deputati svoltesi il 25 settembre 2022 ritenendo nulla la relativa legislazione elettorale per una serie di motivazioni esposte nel ricorso. Vengono quindi ripercorse le fasi che hanno contraddistinto l'evoluzione dell'attuale sistema elettorale, a partire dalla sentenza della Corte costituzionale del 13 gennaio 2014, n. 1, la quale sancì la parziale illegittimità della legge elettorale n. 270 del 2005 (comunemente nota come Porcellum), sotto i due profili dell'attribuzione del premio di maggioranza e del meccanismo delle liste bloccate.

Nel ricorso si contesta dunque con forza – utilizzando talora espressioni anche sconvenienti nei confronti di organi istituzionali – il fatto che, in nome del principio di continuità dello Stato, si sia mantenuto in vita il Parlamento eletto nel febbraio 2013 con una legge dichiarata incostituzionale. Dopo aver rilevato che il cosiddetto Consultellum – ossia il sistema elettorale derivante dagli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014 – sarebbe stato a suo parere il solo ed unico modo per legittimare il nuovo Parlamento, il ricorrente – che considera nulla l'attività allora svolta da un Parlamento nel complesso illegittimo – ritiene sostanzialmente che tale illegittimità si sia riverberata anche sulla legge elettorale n. 165 del 2017, il cosiddetto Rosatellum. Si conclude nel ricorso che tale legge, la quale ha riproposto le liste bloccate (oggetto della pronuncia della Corte nel 2014) e che presenta a suo avviso profili di incostituzionalità strutturali, è giuridicamente priva di valore, ossia nulla. Si chiede infine che la Giunta delle elezioni della Camera (così come quella del Senato) deliberi l'illegittima elezione e la conseguente decadenza dei 400 deputati e dei 200 senatori eletti il 25 settembre 2022.

Fa presente che al ricorso in esame appaiono applicabili le medesime argomentazioni svolte riguardo ai ricorsi di cui al punto 2 ed è pertanto ritenuto inammissibile per le ragioni illustrate.

4. Ricorso presentato da Nicola Russo al T.A.R. Lazio, notificato alla Camera dei deputati (nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'Ufficio Elettorale Nazionale presso la Corte di Cassazione, al Senato della Repubblica, al deputato Vito De Palma e al senatore Mario Turco).

Riferisce che, con atto sottoscritto digitalmente, l'avvocato Nicola Russo, cittadino elettore presso il comune di Taranto, ha notificato alla Camera dei deputati (nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'Ufficio Elettorale Nazionale presso la Corte di Cassazione, al Senato della Repubblica, al deputato Vito De Palma e al senatore Mario Turco) un ricorso da lui presentato al T.A.R. Lazio con il quale – censurando aspetti dell'attuale sistema elet-

torale, per lo più aventi contenuto analogo a quello dei ricorsi elettorali già esposti – lamenta di non aver potuto esercitare il diritto di voto in coerenza con i principi costituzionali di voto personale, uguale, libero e segreto; prospetta inoltre, sotto vari profili, questione di legittimità costituzionale della legge n. 165 del 2017 e chiede l'annullamento del verbale di proclamazione.

Con una seconda PEC inviata il 17 gennaio 2023 l'avvocato Russo – avendo il T.A.R. Lazio, con sentenza n. 17768/2022 dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario – ha trasmesso ai medesimi organi il ricorso per riassunzione da lui presentato presso il Tribunale civile di Taranto. Con PEC del 25 maggio 2023 ha notificato alla Camera dei deputati (nonché alla Presidenza del Consiglio dei ministri, all'Ufficio Elettorale Nazionale presso la Corte di Cassazione, al Senato della Repubblica) il ricorso elettorale in riassunzione presso il Tribunale civile di Lecce e il decreto di fissazione d'udienza del 24 novembre 2023.

Le osservazioni formulate nei ricorsi riguardano diversi profili della legislazione elettorale e del decreto per la convocazione dei comizi prospettando, in gran parte, considerazioni ed argomentazioni generiche nel merito della vigente disciplina ed in ordine alle convalide deliberate dalle Camere dopo la pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014.

Fa presente che alla luce di quanto esposto, il ricorso di cui al punto 4 non può dunque essere preso in considerazione come ricorso formalmente presentato, essendo stato trasmesso alla Giunta delle elezioni solo per conoscenza ed avendo direttamente investito l'Autorità giurisdizionale amministrativa e quella ordinaria. In senso analogo si è espressa la Giunta del Senato nella seduta del 16 maggio 2023.

La Giunta approva all'unanimità le proposte testé illustrate dal Presidente sui ricorsi e reclami di carattere generale concernenti questioni di legittimità costituzionale.

Federico FORNARO, *presidente*, avverte che sarà quindi data comunicazione ai presentatori delle decisioni assunte dalla Giunta delle elezioni in data odierna trasmettendo agli stessi copia del resoconto della seduta.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP), ringrazia il Presidente e gli Uffici per l'approfondimento svolto sui ricorsi e reclami esaminati nella seduta odierna che ha consentito un esame chiaro e puntuale da parte della Giunta delle elezioni.

Federico FORNARO, *presidente*, prende atto che i rappresentanti dei Gruppi si associano ai ringraziamenti sul lavoro svolto che ha portato la Giunta a svolgere un'istruttoria compiuta ed attenta delle questioni esaminate.

Sui lavori della Giunta.

Federico FORNARO, *presidente*, per quanto riguarda la programmazione dei lavori della Giunta, sulla base di quanto convenuto nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi e nelle precedenti sedute della Giunta medesima, ricorda che dalla fine del mese di maggio scorso è in corso di svolgimento l'esame, da parte dei relatori circoscrizionali, dei prospetti *ex* articolo 8 del regolamento della Giunta delle elezioni, essendo in via di completamento l'attività preliminare di controllo dei documenti effettuata a cura degli uffici della Camera a norma dell'articolo 8 del regolamento della Giunta.

Ricorda che in base al citato articolo 8, dopo l'effettuazione di un controllo preliminare dei documenti elettorali, sono rappresentati i risultati al relatore competente per circoscrizione ed è curata la predisposizione di un prospetto per i membri della Giunta nel quale, per ciascuna circoscrizione elettorale e per ciascun collegio, sono indicati:

a) il numero degli iscritti nelle liste elettorali e dei votanti, dei voti validi e nulli e delle schede nulle, bianche e contestate, nonché gli altri dati elettorali rilevanti ai fini della verifica dei poteri secondo quanto

risulta dai verbali degli Uffici centrali circoscrizionali;

b) l'indicazione riassuntiva dei reclami, delle proteste e dei ricorsi presentati;

c) eventuali osservazioni conseguenti al riscontro effettuato in sede di verifica preliminare dei documenti elettorali.

Rileva come l'attività che precede la predisposizione del prospetto ai fini della verifica dei poteri presuppone infatti che gli Uffici procedano, tramite apposito supporto informatizzato, sulla base dei documenti trasmessi alla Camera dei deputati: all'immissione dei dati elettorali circoscrizionali, elaborati dagli Uffici elettorali circoscrizionali; all'immissione, per ogni circoscrizione, dei dati elettorali risultanti dai verbali e dai prospetti sezionali (circa 64.000); alla verifica della corrispondenza e coerenza tra l'insieme dei dati sezionali inseriti e dei riepiloghi circoscrizionali.

L'attività della verifica dei poteri prevede dunque che i relatori – e quindi la Giunta – siano chiamati a compiere nuovamente, circoscrizione per circoscrizione, il percorso logico-analitico svolto dagli uffici elettorali all'atto della proclamazione dei deputati e ad asseverarne (o rivederne) gli esiti: questa è la peculiarità dell'attività di verifica dei poteri che caratterizza il nostro ordinamento rispetto al quadro comparato europeo ed internazionale, attività che ripercorre ogni passaggio svolto dagli uffici elettorali e che richiede, per tali ragioni, un tempo congruo e un lavoro attento anche al fine di risolvere – sulla base dei documenti elettorali trasmessi alla Camera dei deputati – gli scostamenti (cosiddetto squadrature) connessi ad una pluralità di cause (quali errori di calcolo o di trascrizione, incompletezza dei verbali, errori di compilazione).

Fa presente che una volta conclusa da parte dei relatori la fase di esame dei prospetti *ex* articolo 8 saranno sottoposte alla Giunta delle elezioni le Relazioni circoscrizionali – man mano che queste saranno completate – e inizierà la fase di

convalida a partire dagli eletti nei collegi uninominali (convalida deliberata dapprima dalla Giunta e, quindi, dall'Assemblea), salvo i casi in cui sia deliberata l'apertura dell'istruttoria da parte della Giunta medesima.

Come concordato in precedenza e in conformità a quanto avvenuto la scorsa legislatura nella prima fase la Giunta si occuperà dunque dei reclami e ricorsi relativi alle proclamazioni dei candidati eletti nei collegi uninominali mentre dei ricorsi presentati avverso le proclamazioni dei candidati eletti nei collegi plurinominali sarà dato conto nell'ambito delle Relazioni circoscrizionali, rinviando il completamento dell'istruttoria alla fase della verifica su base nazionale.

Ciò in considerazione delle interconnessioni che possono esservi nei calcoli relativi alla parte proporzionale dopo la definizione di ciascuna Relazione circoscrizionale secondo il procedimento disposto dagli articoli 83 e seguenti del Testo unico per l'elezione alla Camera dei deputati (decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957) e dell'esigenze dunque di attenderne gli esiti. La vigente disciplina elettorale stabilisce infatti che l'attribuzione dei seggi alle liste avvenga dapprima su base nazionale e, successivamente, in ambito circoscrizionale; i seggi sono infine attribuiti tra le liste nei collegi plurinominali.

Nel mese di settembre potrà quindi essere definito un calendario dei lavori per l'avvio dell'esame delle Relazioni circoscrizionali da parte della Giunta.

La Giunta prende atto.

Comunicazioni del Comitato per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze in merito all'eleggibilità di deputati.

Federico FORNARO, *presidente*, invita la Vicepresidente Auriemma, coordinatrice del Comitato per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze, per i profili attinenti alle ineleggibilità, a riferire sui lavori svolti dal Comitato.

Carmela AURIEMMA, *coordinatrice del Comitato per i profili attinenti alle ineleggibilità*, riferisce che presso il Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze è in via di completamento l'analisi delle cariche dichiarate dai deputati all'inizio della legislatura ai fini dell'esame delle stesse in base al quadro normativo in materia di eleggibilità come in particolare definito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 (Testo unico in materia di elezioni della Camera dei deputati) e della legge n. 71 del 2022 (cosiddetta riforma Cartabia).

Fa presente che nell'ambito di tale lavoro il Comitato ha svolto un approfondimento istruttorio, concentrandosi in particolare sulla verifica di quelle situazioni che apparivano potenzialmente rilevanti in relazione a quanto previsto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.

Tale disposizione – di non sempre agevole interpretazione ed applicazione, come più volte evidenziato in questa sede anche nelle scorse legislature – individua una serie di situazioni che determinano una condizione di ineleggibilità con riferimento a:

coloro che in proprio o in qualità di rappresentanti legali di società o di imprese private risultino vincolati con lo Stato per contratti di opere o di somministrazioni, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica (n. 1);

rappresentanti, amministratori e dirigenti di società e imprese volte al profitto di privati e sussidiate dallo Stato con sovvenzioni continuative o con garanzia di assegnazioni o di interessi, quando questi sussidi non siano concessi in forza di una legge generale dello Stato (n. 2);

consulenti legali e amministrativi che prestino in modo permanente l'opera loro

alle persone, società e imprese sopra citate (n. 3).

In relazione alla previsione di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 il Comitato ha quindi acquisito specifiche attestazioni rese dai deputati interessati sulla base delle dichiarazioni effettuate da ciascuno all'inizio della legislatura ai sensi dell'articolo 15 del regolamento della Giunta delle elezioni.

Rileva conclusivamente che l'istruttoria da parte del Comitato è in via di completamento, grazie anche alla collaborazione di tutti i Gruppi parlamentari e degli Uffici, che ringrazia, e sarà quindi sua cura riferire alla Giunta per le conseguenti deliberazioni.

Federico FORNARO, *presidente*, fa quindi presente che sarà convocata una seduta della Giunta delle elezioni in sede plenaria non appena conclusa l'istruttoria da parte del Comitato sui profili riguardanti le ineleggibilità.

Più in generale, evidenzia l'opportunità di svolgere una riflessione comune sulla necessità di un intervento legislativo volto a consentire una più chiara interpretazione ed applicazione delle disposizioni in materia di eleggibilità recate dal Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati che, risalendo al 1957, risultano non pienamente in linea con l'evoluzione registrata nei settori economico e finanziario, nonché delle comunicazioni.

La seduta termina alle 21.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA:

Sui lavori della Giunta 16

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il Tribunale di Macerata (proc. n. 512/2020 RGNR – n. 907/2021 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 5).

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso la Corte d'appello di Ancona (proc. n. 404-1/2021 RG) (atto di citazione in appello di Vittorio Sgarbi) (Doc. IV-ter, n. 6) (Seguito dell'esame congiunto e conclusione) 16

GIUNTA PLENARIA

Martedì 25 luglio 2023. — Presidenza del presidente Enrico COSTA.

La seduta comincia alle 15.30.

Sui lavori della Giunta.

Enrico COSTA, *presidente*, comunica che – dalla verifica effettuata in ordine ai procedimenti iscritti all'ordine del giorno della Giunta – risulta concluso il procedimento di cui al Doc. IV-ter, n. 1, nei confronti di Luigi Di Maio, deputato all'epoca dei fatti.

Più in particolare segnala che – con decreto di archiviazione del 19 dicembre 2022 – il Tribunale di Roma, Sezione del Giudice per le indagini preliminari, Ufficio n. 3, ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti dell'onorevole Di Maio in ordine al delitto a lui ascritto (diffamazione a mezzo stampa), essendo tale reato estinto per remissione della querela da parte della persona offesa, dott.ssa Elena Polidori.

Precisa quindi che, essendo stato definito, tale procedimento sarà cancellato dall'ordine del giorno della Giunta.

La Giunta prende atto.

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il Tribunale di Macerata (proc. n. 512/2020 RGNR – n. 907/2021 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 5).

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso la Corte d'appello di Ancona (proc. n. 404-1/2021 RG) (atto di citazione in appello di Vittorio Sgarbi) (Doc. IV-ter, n. 6).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 18 luglio 2023.

Enrico COSTA, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame di due richieste di deliberazione in materia d'insindacabilità, entrambe riguardanti l'onorevole Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti.

La prima richiesta proviene da un procedimento penale pendente presso il tribunale di Macerata (Ufficio GIP) ed è pervenuta il 17 maggio 2021 (procedimento n. 512/2020 RGNR – n. 907/2021 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 5). La seconda trae origine da un procedimento civile pendente presso la Corte di appello di Ancona ed è pervenuta il 24 giugno 2021 (procedimento n. 404-1/2021 RG – atto d'appello dell'onorevole Vittorio Sgarbi) (Doc. IV-ter, n. 6). I documenti inviati dall'Autorità giudiziaria riguardano la medesima vicenda e perciò il loro esame, come ricordato nella seduta del 28 giugno scorso, è congiunto.

In proposito, ricorda che nella seduta del 28 giugno 2023 il relatore ha illustrato la vicenda alla Giunta; nella seduta del 5 luglio scorso, ha illustrato il contenuto della memoria scritta inviata dall'onorevole Sgarbi, ritualmente invitato a fornire chiarimenti ai sensi dell'articolo 18, primo comma, del Regolamento della Camera; nella seduta del 18 luglio 2023, ha proposto alla Giunta di stabilire che le dichiarazioni rese dall'onorevole Sgarbi all'interno del *post* pubblicato sulla propria pagina *Facebook* il 6 maggio 2019 siano insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Ciò, sia per quanto attiene al procedimento penale pendente presso il Tribunale di Macerata 2021-Ufficio GIP (procedimento n. 512/2020 RGNR – n. 907/2021 RG GIP – Doc. IV-ter, n. 5) sia per quanto concerne il procedimento civile presso la Corte d'appello di Ancona (procedimento n. 404-1/2021 RG – atto d'appello dell'onorevole Vittorio Sgarbi – Doc. IV-ter, n. 6).

Enrica ALIFANO (M5S) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta del relatore. Evidenzia, in particolare, come si tratti di due procedimenti, uno di carattere penale e uno di carattere civile, tra loro collegati, e come nell'ambito del procedimento civile sia il deputato Sgarbi a

rivestire il ruolo di attore, mentre il consigliere Marini, convenuto in giudizio, ha proposto domanda riconvenzionale nei confronti del primo. In particolare, non ritiene condivisibile la difesa avanzata dall'onorevole Sgarbi, secondo la quale le affermazioni contestate sarebbe riconducibili a uno scontro di carattere squisitamente politico intercorso tra lui e il consigliere Marini, il quale ne contestava la nomina a Presidente del consiglio di amministrazione del MART. L'onorevole Sgarbi avrebbe infatti risposto a tale critica con delle affermazioni di contenuto manifestamente diffamatorio (definendo il consigliere Marini, tra l'altro, « depensante », « inetto » e « onanista »), la cui anti giuridicità non può ritenersi elisa dalla sussistenza della scriminante dell'altrui fatto ingiusto.

Conclude nel senso che la condotta dell'onorevole Sgarbi non possa ritenersi espressione di una critica politica, e che non sussistano i presupposti per l'applicazione della prerogativa dell'insindacabilità.

Devis DORI (AVS) ringrazia il relatore per l'illustrazione svolta, ma preannuncia il voto contrario sulla proposta dal medesimo avanzata, ritenendo che non possano ritenersi sussistenti i presupposti per considerare le affermazioni dell'onorevole Sgarbi insindacabili.

Antonella FORATTINI (PD-IDP) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta del relatore, rinviando alle argomentazioni già esposte dai colleghi.

Ribadisce l'importanza per la Giunta di mantenere un atteggiamento imparziale nelle deliberazioni in materia d'insindacabilità.

Dario IAIA (FDI) ritiene opportuno contestualizzare la vicenda, che a suo avviso presenta tutti i connotati di uno scontro politico, con toni anche coloriti. Sottolinea come il relatore abbia giustamente considerato la sussistenza dei requisiti oggettivo e soggettivo della critica politica nelle dichiarazioni dell'onorevole Sgarbi, per quanto colorite.

Sul punto, ribadisce che anche i toni utilizzati dal consigliere Marini sono stati

particolarmente duri, in quanto il medesimo è giunto a definire « pagliacciata » la nomina dell'onorevole Sgarbi a presidente del MART, sulla cui legittimità, peraltro, si è chiaramente pronunciata l'Autorità Nazionale Anticorruzione. Allo stesso modo, i toni utilizzati dall'onorevole Sgarbi, in risposta alle forti critiche avanzate dal consigliere Marini, seppure non felici, come evidenziato dal relatore, rientrano comunque nell'ambito del legittimo esercizio di una critica di carattere politico.

In conclusione, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta del relatore, che condivide nel merito e nelle argomentazioni svolte.

Laura CAVANDOLI (Lega) si ricollega a quanto esposto dal deputato Iaia circa il contesto complessiva della vicenda e gli elementi evidenziati. Ribadisce l'esigenza, di cui la Giunta si è fatta carico in casi analoghi come quello riguardante l'onorevole Morani, di superare il criterio ermeneutico della insindacabilità parlamentare ancorato alla formalistica ricerca dell'atto tipico pregresso, criterio che necessita di un aggiornamento alla luce delle nuove modalità della comunicazione politica, che si caratterizzano per una immediatezza derivante anche dai mezzi tecnologici utilizzati.

Inoltre, ritiene sussistenti tutti i presupposti per qualificare quello intercorso tra l'onorevole Sgarbi e il consigliere Marini come uno scontro di natura politica, richiamando le considerazioni già avanzate dal relatore.

Preannuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta del relatore.

Pietro PITTALIS (FI-PPE) ringrazia il relatore, che ha individuato correttamente gli elementi necessari a contestualizzare la vicenda. Richiamando i precedenti casi già esaminati dalla Giunta, tra cui quello riguardante l'onorevole Morani, invita i colleghi a valutare le vicende con oggettività e coerenza, applicando i medesimi criteri nelle varie questioni che la Giunta medesima si trova a dover esaminare.

Quanto ai toni utilizzati, ricorda che la durezza degli stessi è comune a entrambe

le parti, come dimostra il fatto che il consigliere Marini ha definito l'onorevole Sgarbi « pregiudicato » e « assenteista », senza che ciò possa compromettere l'inquadramento complessivo della vicenda come uno scontro di carattere politico. Allo stesso modo, dunque, le espressioni usate dall'onorevole Sgarbi, pur sicuramente non gradevoli, come giustamente evidenziato dal relatore, devono essere inserite all'interno di una dialettica tra uomini della politica, su vicende di carattere politico.

Conclusivamente, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta del relatore.

Enrico COSTA, *presidente*, fa presente che, anche sulla base dei precedenti, la deliberazione della Camera ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione ha ad oggetto un fatto (nella fattispecie le opinioni espresse dall'onorevole Sgarbi), indipendentemente dalle conseguenze di ordine procedurale ovvero di qualificazione giuridica che ad esso ricollega l'autorità giudiziaria. Nel caso in esame, ci si trova in presenza di un unico insieme di dichiarazioni (quelle contenute nel post del 6 maggio 2019), che hanno dato contestualmente origine a due distinti procedimenti (uno in sede penale e l'altro in sede civile) in quanto la parte offesa (il consigliere Alex Marini) ha ritenuto di chiedere il risarcimento del danno non costituendosi parte civile nel processo penale, bensì avviando un separato e autonomo giudizio innanzi al Tribunale civile.

Evidenzia quindi che, come già ricordato in precedenti sedute della Giunta, dal punto di vista della deliberazione parlamentare, occorre evitare il rischio della violazione del principio del *ne bis in idem*, che si potrebbe astrattamente verificare ove la Giunta, e poi l'Assemblea, votassero distintamente su due documenti diversi. Pertanto, concordando la Giunta, fa presente che la medesima è quindi chiamata a esprimere un unico voto sulla proposta del relatore relativa alle opinioni espresse dall'onorevole Sgarbi nel *post* pubblicato sulla propria pagina *Facebook* il 6 maggio 2019 e a riferire congiuntamente all'Assemblea sulle due richieste provenienti, rispettiva-

mente, dal Tribunale di Macerata – Ufficio GIP (Doc. IV-ter, n. 5) e dalla Corte d'appello di Ancona (Doc. IV-ter, n. 6).

Pone quindi in votazione la proposta del relatore secondo la quale le dichiarazioni dell'onorevole Sgarbi – contenute nel *post* pubblicato sulla propria pagina *Facebook* il 6 maggio 2019 – costituiscono opinioni espresse nell'esercizio della funzione parlamentare ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Ciò, sia per quanto attiene al procedimento penale pendente presso il Tribunale di Macerata 2021-Ufficio GIP (procedimento n. 512/2020 RGNR – n. 907/2021 RG GIP – Doc. IV-

ter, n. 5) sia per quanto concerne il procedimento civile presso la Corte d'appello di Ancona (procedimento n. 404-1/2021 RG – atto d'appello dell'onorevole Vittorio Sgarbi – Doc. IV-ter, n. 6).

La Giunta approva la proposta del relatore, secondo la quale ai fatti oggetto dei procedimenti in esame si applica il primo comma dell'articolo 68 della Costituzione, dando quindi mandato al deputato Giaccone di predisporre la relazione per l'Assemblea.

La seduta termina alle 16.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 75/2023: Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025. C. 1239 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	20
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative 1.19, 3.09, 12.9 e 27.2 del Governo e relativi subemendamenti</i>)	30
ALLEGATO 2 (<i>Proposta emendativa approvata</i>)	36
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	29

SEDE REFERENTE

Martedì 25 luglio 2023. — Presidenza del presidente della I Commissione, Nazario PAGANO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Lucia Albano.

La seduta comincia alle 9.15.

DL 75/2023: Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025. C. 1239 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 luglio 2023.

Nazario PAGANO, *presidente*, comunica preliminarmente che sono stati presentati subemendamenti alle proposte emendative del Governo 1. 19, 3.09 e 12.9 (*vedi allegato 1*). Avverte che le presidenze hanno rite-

nuto irricevibili le proposte subemendative De Monte 0.1.19.1 e Alessandro Colucci 0.3.09.1, in quanto prive del carattere accessorio tipico dei subemendamenti che possono proporre modifiche unicamente nell'ambito testuale dell'emendamento al quale si riferiscono o in un ambito strettamente connesso.

Ricorda che nella seduta di ieri le Commissioni hanno avviato l'esame delle proposte emendative e che – secondo quanto convenuto nella riunione degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi – nella seduta odierna l'esame riprenderà dalla proposta di nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo Iezzi 12.03 formulata dai relatori, che sarà comunque posta in votazione entro le 10.40, orario previsto per l'inizio dei lavori dell'Assemblea.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) interviene sull'ordine dei lavori per rilevare le condizioni disagiate nelle quali i componenti delle Commissioni si trovano a lavorare, stipati nell'aula della Commissione Lavoro; essendo consapevole del fatto che la sala del

Mappamondo è occupata per la cerimonia del Ventaglio, chiede dunque formalmente alla presidenza di attivarsi per trovare una sede più idonea.

Nazario PAGANO, *presidente*, nel precisare di non essere evidentemente contento della situazione disagiata, ricorda all'onorevole Scotto che già da ieri era noto che la sala del Mappamondo non sarebbe stata disponibile.

Valentina BARZOTTI (M5S), evidenziando che nell'aula sono presenti almeno 50 persone e 50 gradi, stigmatizza il fatto che i parlamentari siano obbligati a lavorare stipati in un ambiente che non garantisce condizioni di salubrità e di igiene e sicurezza e chiede conseguentemente di interrompere i lavori.

Nazario PAGANO, *presidente*, fa presente all'onorevole Barzotti che non intende sospendere i lavori.

Alessandro URZÌ (FDI), nell'invitare la presidenza ad attivarsi affinché siano procurate sedie in più per i colleghi che sono in piedi, si chiede se davvero l'opposizione abbia intenzione di affrontare l'esame dell'articolo aggiuntivo 12.03, come concordato nella seduta di ieri; evidenzia come sia ormai tempo di misurarsi sulla voglia di fare.

Simona BONAFÈ (PD-IDP) puntualizza che il Partito Democratico non ha nessuna intenzione, ieri come oggi, di venire meno agli impegni presi, ma che, al tempo stesso, vuole anche che resti agli atti che le condizioni di lavoro sono complicate per gli spazi ridotti.

Nazario PAGANO, *presidente*, conferma che il resoconto porterà traccia di queste lamentele ma ribadisce anche che i lavori proseguiranno nella sede attuale, invitando i colleghi a non lamentarsi troppo, anche per rispetto verso chi lavora fuori, di condizioni di lavoro che indubbiamente non saranno piacevoli ma di certo non sono

neanche così critiche come descritte da taluni.

Dopo aver dato conto delle sostituzioni, chiede quindi se qualcuno intende intervenire in dichiarazione di voto sulla proposta di nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo Iezzi 12.03.

Irene MANZI (PD-IDP) afferma che la proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo Iezzi 12.03 è una mera operazione di *maquillage*, fatta dalla maggioranza nella serata di ieri per perdere tempo e giungere all'approvazione della disposizione con un *blitz* notturno, con il favore delle tenebre. Sottolinea il giudizio critico del suo partito sulla proposta emendativa, anche a seguito della riformulazione, e ricorda come gli allievi ed ex allievi del Centro sperimentale di cinematografia da giorni stiano evidenziando l'intento del Governo di realizzare con questo intervento normativo uno *spoils system* anticipato, occupando politicamente una istituzione culturale che dovrebbe restare indipendente. Fa presente che si tratta di una operazione non nuova, in quanto sempre ieri le Commissioni hanno approvato l'emendamento Mollicone 12.7, che ha aumentato gli organici di diretta collaborazione del Ministero della cultura, e il Governo ha presentato un emendamento che riorganizza la struttura del Ministero della cultura, ledendo l'autonomia e l'indipendenza degli organismi tecnici. Ciò mentre, parallelamente, il Governo si dimostra incapace di emanare i decreti delegati che riguardano i lavoratori dello spettacolo e in generale si rifiuta di affrontare i veri problemi del settore. Ribadisce la vicinanza e il sostegno alle giuste proteste degli studenti del Centro sperimentale di cinematografia, che stamani incontreranno il Presidente della Commissione Cultura, on. Mollicone, e si dice curiosa di sapere cosa si diranno e come l'esponente della maggioranza giustificherà questa proposta emendativa, che egli stesso ha chiesto di sottoscrivere. Invita infine la maggioranza a soprassedere ritirando questo provvedimento.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) interviene sull'ordine dei lavori per chiedere che quando

parlano esponenti dell'opposizione il rappresentante del Governo sia seduto al fianco del Presidente in ascolto delle argomentazioni altrui, cosa che ritiene non sia accaduto nel corso dell'intervento dell'onorevole Manzi. Invita il Presidente a stigmatizzare l'atteggiamento distratto del Governo.

Nazario PAGANO, *presidente*, fa presente che la sottosegretaria Albano è al momento seduta al suo fianco e segue il dibattito.

Gianni CUPERLO (PD-IDP), nel ringraziare l'onorevole Manzi per l'eshaustiva esposizione delle ragioni di merito che inducono il Partito Democratico a chiedere il ritiro della proposta emendativa, ritiene importante aggiungere qualche ulteriore considerazione, prendendo le mosse da alcuni aneddoti, dai quali è possibile cogliere conseguenze di carattere politico. Rammenta anzitutto come l'inno nazionale sovietico, adottato dall'URSS dal 1944 al 1991, si basasse su musiche di Aleksandr Aleksandrov e testo di Sergej Michalkov, per evidenziare come dal 2001 la Federazione russa abbia adottato come inno la medesima musica, accompagnata però da diverse parole; sottolinea che Putin stesso chiese di scrivere quel diverso testo allo stesso Michalkov, già autore dell'inno sovietico, che divenne così autore di due testi evidentemente tra loro culturalmente contrapposti. Ritiene che questo aneddoto sia emblematico di come la cultura possa porsi periodicamente al servizio del potere. Rammenta poi alle Commissioni che il 29 settembre del 1945 avviò le pubblicazioni la rivista « Il Politecnico », diretta da Elio Vittorini, che nell'editoriale di lancio scrisse che « la cultura prende il potere ». Evidenzia come tale affermazione sia esattamente opposta al concetto di potere che prende la cultura. Nel fare presente che la « cultura » è di per sé una materia ampia e complessa, che generalmente si coglie nella sua assenza quando manca, ricorda alcune statistiche sulla lettura di libri nel nostro Paese che evidenziano come tra il 1945 e il 1946, in controtendenza rispetto a quelli che sa-

rebbero stati i dati successivi, i titoli della saggistica avessero sopravanzato per produzione e diffusione quelli della narrativa; ritiene che la spinta alla lettura di volumi di storia, di filosofia o di psicologia potesse all'epoca essere motivata solo dal buio culturale degli anni precedenti, che rese impetuoso il desiderio di recuperare il tempo perduto. Afferma che una cosa è la cultura al servizio del potere – della quale è emblematica la vicenda dello scrittore russo Michalkov – altra cosa è la cultura che il potere se lo prende, non per andare al Governo di un Paese, ma per esercitare la funzione egemonica. In merito, richiamando i recenti provvedimenti con i quali la maggioranza ha cambiato i vertici di INPS e INAIL, evidenzia che la dimensione della cultura è qualcosa di diverso dall'ordinamento previdenziale e che l'egemonia culturale è qualcosa che si conquista con la passione e la forza delle idee e non si può comprare o acquisire per via di decretazione.

Riconosce che la maggioranza sta iniziando una battaglia legittima per rovesciare quella è stata denunciata come egemonia culturale della sinistra in questo Paese, ma suggerisce di volgere la battaglia verso i contenuti più che verso gli organismi o i comitati scientifici, per conquistare un consenso fuori dai palazzi delle istituzioni. Rileva come qualche timido passo in questa direzione abbia cominciato a compierlo il Ministro della cultura, con l'innovativa pratica delle recensioni formulate senza aver neanche letto il libro e sottolinea come tendenza ugualmente innovativa dal punto di vista culturale e del linguaggio la serata di apertura della stagione estiva del Maxi a Roma, alla quale è mancato solo Bombolo – perché prematuramente scomparso – come alta espressione della cultura italiana a nobilitare la qualità della serata.

Rivolge dunque un appello alla riflessione, invitando la maggioranza a non andare allo scontro con una delle anime della cultura italiana, quale è il Centro sperimentale di cinematografia. Ricorda che nel 1963 veniva proiettato il capolavoro di Francesco Rosi « Le mani sulla città » e ram-

menta uno dei dialoghi emblematici del film nel quale a un candidato alle elezioni che comunicava di voler ritirare la propria candidatura per non essere inserito nella stessa lista che vedeva candidato anche uno speculatore edilizio, il sindaco risponde di conoscere benissimo il palazzinaro ma di averlo inserito in lista per conquistare il consenso attraverso il quale poi governare nell'interesse della comunità e rammenta che l'unica colpa in politica è essere sconfitti nell'esercizio del potere. Partendo da questo dialogo cinematografico, afferma che a suo avviso la politica è essere capaci di esercitare quel potere nella consapevolezza dell'esistenza di ambiti nei quali il Governo deve rispettare l'autonomia dei suoi interlocutori.

Ricorda infine un confronto televisivo di alcuni anni fa tra due maestri del cinema italiano, Dino Risi e Nanni Moretti, nel corso del quale il vecchio maestro Risi si rivolse al giovane Moretti dicendogli che, pur apprezzando i suoi film, li avrebbe apprezzati ancor di più se lui si fosse spostato un po' di lato, uscendo dall'inquadratura, consentendogli di vederli meglio. Parafrasando Dino Risi, si rivolge dunque alla maggioranza, chiedendole di farsi un po' di lato per consentire di vedere la cultura italiana.

Nazario PAGANO, *presidente*, ringrazia l'onorevole Cuperlo del suo intervento, soprattutto per l'aneddoto sull'inno dell'Unione Sovietica, che non conosceva.

Riccardo RICCIARDI (M5S) rileva che la scarsa considerazione dell'attuale maggioranza per il cinema e la cultura in generale traspare dalle decisioni che vengono prese al riguardo. Osserva che è assolutamente lecito immaginare una nuova *governance* del Centro sperimentale di cinematografia ma ciò non può avvenire attraverso un emendamento a un decreto-legge che parla di tutt'altro, poco prima della pausa estiva e senza una vera discussione.

Ricorda che la fondazione del Centro sperimentale si articola in due settori: la Cinoteca Nazionale e la Scuola nazionale di

cinema, rappresentando la prima la gestione del patrimonio storico del passato e la seconda le prospettive future della cinematografia italiana. In tale contesto appare pericoloso prevedere che un organismo sinora indipendente come il Comitato scientifico diventi di fatto di nomina politica.

Dichiara di aver immaginato che dopo l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo 12.03 nella seduta precedente vi potesse essere un ripensamento al riguardo, mentre invece dalla riformulazione dello stesso emerge un testo se è possibile peggiorato in quanto viene previsto un quarto soggetto, il Ministro dell'università della ricerca, tra quelli che procederanno alla « lottizzazione » del Centro. Osserva che ciò è probabilmente dovuto alla necessità di garantire anche ad un ministero guidato da una esponente di Forza Italia uno spazio adeguato accanto ai ministri appartenenti Fratelli d'Italia e alla Lega.

Rileva che l'ostilità delle forze di Governo rispetto all'attuale gestione della Fondazione deriva da un pregiudizio rispetto a una sua presunta faziosità politica, come se essa potesse rappresentare una sorta di « Soviet », fatto che può essere giudicato paradossale ricordando che si tratta di un ente fondato in epoca fascista. Invita a superare una visione preconcepita di questo tipo, segnalando che chi opera nel cinema lo fa prescindendo dai suoi riferimenti politici. Ricorda inoltre che nel caso di successi della cinematografia italiana in ambito internazionale si verifica una sorta di patriottismo, in quanto eventi in grado di dare lustro al Paese a prescindere da quale sia la possibile visione politica dei realizzatori delle opere.

Sulla base della sua personale frequentazione della Scuola nazionale di cinema nel periodo 2008-2010, ricorda l'occupazione avvenuta in quegli anni, con esiti positivi, in risposta al taglio dei finanziamenti deciso dall'allora ministro Tremonti. Sempre in ragione della sua esperienza segnala che nel corso delle vacanze estive era stato assegnato agli allievi il compito di scrivere un soggetto partendo dalle vicende accadute nella caserma di Genova Bolzaneto nel 2001, durante il G7. I docenti che

avevano proposto questo tema sono stati poi allontanati e hanno in seguito comunicato agli studenti che probabilmente i politici, che evidentemente erano stati turbati dalle loro scelte, erano incorsi nella stessa « trappola » da loro ideata per gli allievi nel senso che essi avrebbero dovuto scrivere un soggetto basato sull'esperienza in uno spazio chiuso e non una cronaca giornalistica di quanto accaduto. Segnala, per inciso, che negli anni successivi gli stessi docenti hanno vinto numerosi premi per un film come *La Grande bellezza*.

Sottolinea che i giovani che stanno manifestando in questo momento per la difesa della Scuola nazionale di cinema provengono da tutta Italia e hanno spesso compiuto notevoli sacrifici per seguire tale corso di studi e ora si devono confrontare con una lottizzazione della loro realtà. Nel segnalare che è stato finora negato loro un incontro con il Ministro della cultura Sanguiliano e che quello programmato per oggi con il Presidente della Commissione Cultura vede come interlocutore una persona che ha appena sottoscritto la proposta emendativa in discussione, si interroga su quali possibilità di relazionarsi in maniera proficua con le istituzioni siano loro a disposizione.

Osserva che con ogni probabilità tra poco si procederà all'approvazione di una proposta emendativa che sostituisce prima del previsto l'attuale *governance* della Fondazione e prosegue la pratica di occupazione dei posti già operata in molti altri istituti, a partire dall'Inps. Si tratta, a suo avviso, di un nuovo gravissimo precedente che rischia di legittimare azioni analoghe nel futuro. Nel riconoscere la piena legittimità della nomina del presidente della Fondazione da parte del Ministro della cultura, ribadisce che non appare però opportuna un'interruzione improvvisa di un percorso già avviato e che desta forte preoccupazione la previsione di un Comitato scientifico composto da rappresentanti ministeriali che percepiscono un'indennità e non da professionisti che lo fanno gratuitamente per ragioni di prestigio.

Rileva che appare evidente che le forze di maggioranza ignorano come funzionano

i meccanismi della creazione cinematografica, immaginando che vi possano essere forti condizionamenti determinati dall'appartenenza politica. Nel richiamare l'intervento precedentemente svolto dal collega Cuperlo, ricorda che un regista come Nanni Moretti ha probabilmente contribuito più di qualunque altro alla « distruzione » della sinistra italiana pur appartenendo sicuramente a quel mondo. Segnala che con un approccio ideologico probabilmente si realizzano solo film di scarso valore e non si raccontano le reali esperienze della vita, fatta di crescita e fallimenti.

Nel dichiarare di non poter immaginare quali saranno gli esiti delle proteste in corso da parte degli studenti del Centro, ribadisce che con l'approvazione dell'articolo aggiuntivo in discussione non si reca un servizio al Paese e alla cultura ma si soddisfa solo una sorta di « bulimia » rispetto ai posti di potere.

Toni RICCIARDI (PD-IDP) ritiene utile ricordare che l'Istituto Luce venne fondato nel 1924 da Mussolini con l'intento di contribuire al potenziamento del « Volkgeist » italiano e all'educazione del popolo mentre il Centro sperimentale venne istituito nel 1935 come luogo dove promuovere la creatività e che ciò si inserisce pienamente nel quadro del cosiddetto « secolo breve » di cui ha parlato lo storico Eric Hobsbawm. Segnala che l'Istituto Luce sta compiendo un lavoro eccezionale di digitalizzazione del suo patrimonio, in gran parte riferito alla fase storica del fascismo, dalla quale si sente ovviamente particolarmente distante.

Evidenzia che nei contesti scientifici e culturali di alto livello la reputazione appare un dato fondamentale è che essa si costruisce attraverso il lavoro delle persone che vi operano e non sulla base di nomine dall'alto. Nel rilevare che l'intervento normativo proposto con l'articolo aggiuntivo Iezzi 12.03 non presenta in alcun modo un carattere di urgenza, sottolinea che una vera emergenza è invece rappresentata dall'imminente chiusura di molti archivi storici, fenomeno di estrema gravità che viene invece sostanzialmente ignorato.

Ricorda che nel 1986 il filosofo Jürgen Habermas ha introdotto il concetto di « uso

pubblico della storia» nel senso che il potere tende a modificare l'interpretazione del passato per legittimare il presente. In questo quadro nel caso italiano gli eventi del 25 aprile rappresentano l'esempio di memoria che non è condivisa. Ricorda che il cinema assume una particolare valenza in Italia nell'immediato dopoguerra anche in conseguenza di una scelta di tipo geopolitico. Di fronte alle richieste provenienti dagli esponenti dei partiti di centro, a partire dal ministro Sforza, di investire su politiche culturali volte a promuovere i valori del « mondo libero » in contrapposizione all'Unione sovietica, le autorità degli Stati Uniti decisero di utilizzare in primo luogo il mezzo cinematografico, considerato lo strumento più efficace in ragione della scarsa diffusione di giornali e radio. Segnala che in una prima fase venne programmata la proiezione soprattutto dei film americani in cui però difficilmente il pubblico poteva identificarsi a causa della enorme differenza dello stile di vita della classe lavoratrice degli Stati Uniti e di quella italiana, soprattutto nel difficilissimo periodo del dopoguerra. Anche in risposta a ciò prese forma il cinema neorealista che riproduceva in maniera più credibile i pregi e i difetti degli italiani e la vita nelle diverse realtà territoriali, a volte anche in forma stereotipata. In tal modo si realizzò un immediato riconoscimento del pubblico con quanto accadeva sullo schermo e il cinema italiano assunse presto una dimensione internazionale di valore.

Fatte queste lunghe premesse, ricorda che in democrazia coloro che vincono le elezioni, e in questo caso il centrodestra lo ha fatto con ampio margine, hanno l'onere e l'onore di governare, non quello del comando, che è una cosa profondamente diversa, sottolineando che attraverso il comando non si costruisce una reputazione. A coloro che volessero approfondire questi temi suggerisce una lettura de *Il Principe* di Machiavelli.

Federico FORNARO (PD-IDP) con il suo intervento intende sollecitare una riflessione su un aspetto diverso rispetto a quelli affrontati dai colleghi, ma pur sempre di un certo rilievo. Esprime pertanto la pro-

pria preoccupazione per il filo comune che tiene insieme le scelte del Governo, a partire dal commissariamento di INPS, INAIL, CREA e ISMEA fino all'attuale modifica della *governance* del Centro sperimentale di cinematografia, sottolineando come non si aspettino più le naturali scadenze degli organi di vertice per procedere a un normale e legittimo esercizio dell'indirizzo di governo, più volgarmente definito *spoils system*. Ritene che sfruttare l'*escamotage* della modifica della *governance* del Centro per raggiungere l'obiettivo di azzerarne il consiglio di amministrazione rappresenti un chiaro messaggio rivolto alla pubblica amministrazione e a tutti coloro che si occupano del bene pubblico, vale a dire « o ti allinei o vai a casa ». Considera questo un approccio preoccupante che costituisce un esempio negativo per i governi futuri, oltre che l'espressione di un modello di arroganza che dichiara di non condividere. Richiama in particolare l'ultima parte dell'articolo aggiuntivo 12.03 del collega Iezzi, nel quale si stabilisce che alla costituzione del consiglio di amministrazione della fondazione – che sarebbe scaduto naturalmente a febbraio 2025 – si provveda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione. A suo parere l'approccio adottato dalla maggioranza è pericoloso, oltre che sbagliato, dal momento che fa prevalere la politica su tutto, travolgendo i concetti di autonomia e indipendenza, con una modalità di intervento che appare piuttosto come una spartizione tra Ministeri. Con grande rispetto, precisa che nessuno nega il diritto del Governo di cercare di portare a termine il proprio programma, ma aggiunge che ciò non può essere fatto stravolgendo alcuni importanti elementi di garanzia. Invita pertanto Governo e maggioranza a fermarsi e a riflettere, rilevando come ancora una volta l'intervento avvenga attraverso un emendamento invece che al momento dell'adozione del decreto che essendo un provvedimento *omnibus* avrebbe potuto ospitare anche la modifica della *governance* del centro sperimentale. Nel chiedere scusa per i toni utilizzati nella seduta scorsa nei confronti del Presidente Rizzetto, fa presente che in quell'occasione

si era limitato a chiedere una spiegazione sul contenuto dell'emendamento in esame. Precisa a tale proposito, anche in qualità di componente della Giunta per il regolamento, che a suo parere sarebbe opportuno prevedere anche per gli emendamenti una relazione tecnica che ne illustri i contenuti, analogamente a quanto avviene con la documentazione predisposta dagli uffici sul testo originario del provvedimento, in modo di consentire ai deputati di esprimere il proprio voto in maniera consapevole.

Francesco MARI (AVS) si dichiara certo che se a conclusione dell'esperienza dell'attuale Governo si dovesse stilare una graduatoria dei provvedimenti peggiori, quello in esame vi rientrerebbe di diritto. Aggiungendo che tale decreto, oltre ad essere tra i peggiori, è anche quello più di destra tra quelli finora adottati, esprime la convinzione alla luce delle modalità utilizzate che anche i colleghi della maggioranza se ne vergognino un po'. Rileva quindi che la *governance* del Centro sperimentale di cinematografia avrebbe potuto essere modificata in molti modi diversi, invece che attraverso un articolo aggiuntivo inserito in un provvedimento che riguarda tutt'altro, tradendo in tal modo la volontà di evitare una discussione seria sul tema. Ritiene quindi che dietro il metodo adottato vi sia il desiderio di rivalse di una parte della destra italiana, mossa da una convinzione a suo parere un po' rozza, secondo cui la cosiddetta egemonia della sinistra sulla cultura italiana a partire dal dopoguerra passi attraverso l'occupazione delle principali istituzioni culturali e che pertanto per sottrarsi a tale egemonia si debba necessariamente procedere ad occupare tali posizioni. Considera tale ragionamento pericolosissimo oltre che molto vecchio e molto lontano dalle dinamiche culturali e creative nel mondo. Richiamando la propria esperienza personale, segnala che la prima azienda al mondo per capitalizzazione, valore della produzione e volume delle risorse destinate alla ricerca applicata, quando assume un creativo non gli dà indicazioni specifiche sulle incombenze da assolvere ma si limita a raccomandargli di continuare a fare quello che ha sempre fatto.

Nell'aggiungere che la medesima azienda riconosce l'eventuale brevetto in capo al dipendente responsabile, ritiene che entrare a piedi uniti nel campo della creatività costituisca un errore gigantesco, tanto più da parte di una maggioranza che è già egemone. Esprime la convinzione che la cosa più saggia da fare sia quella di occupare il meno possibile le istituzioni culturali, evitando di trattare il mondo della cultura come un terreno di conquista. Ritiene condivisibili le preoccupazioni dei ragazzi e delle ragazze del centro sperimentale che in questo momento stanno manifestando davanti a palazzo Montecitorio, dal momento che la modifica della *governance* comporterà inevitabili conseguenze su didattica, piani di studio e scelta dei docenti. A fronte delle molte occupazioni cui si è assistito in questi ultimi tempi, a partire da quelle dell'INPS e dell'INAIL, a suo parere una delle peggiori argomentazioni è quella di sostenere che si è sempre fatto così. Considera questa una affermazione non del tutto vera, dal momento che, se cos'è stato, certamente non in questa misura, con questa intensità e con queste forme. In conclusione, nel ricordare che Forza Italia è stato il partito che negli ultimi vent'anni ha partecipato a più governi, seguito probabilmente dalla Lega e che dunque i colleghi della maggioranza non sono stati da un'altra parte in tutto questo periodo, fa presente che si stanno di gran lungo superando i predecessori.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) preliminarmente fa presente che chiunque sieda nelle aule di Commissione ha probabilmente avuto nella sua vita esperienze di mobilitazione, sottolineando come la formazione di ciascuno passi attraverso il conflitto, senza il quale una vita politica democratica non può definirsi veramente tale. Nel far presente di aver avuto il privilegio di incontrare le ragazze e i ragazzi del centro sperimentale che manifestano in questo momento davanti a Montecitorio, si domanda quale sia il messaggio che arriva loro dal Parlamento. Precisa infatti che la modifica della *governance* del centro sperimentale è realizzata attraverso un articolo aggiuntivo presentato da un deputato,

per quanto evidentemente predisposto con la collaborazione di qualcun altro, presumibilmente di qualche Sottosegretario del Ministero della cultura. Nel sottolineare a tale proposito di sapere bene da quali mani è stata guidata l'operazione, ritiene che il messaggio trasmesso all'esterno non possa che essere quello che il Parlamento è un muro di gomma. Segnala che già il 13 o il 14 luglio scorso sui giovani in procinto di completare l'annuale ciclo di studi è piombata addosso una proposta emendativa di modifica della *governance* del centro, senza che alcuno ritenesse di dover dare indicazioni di sorta sull'intervento. Nell'ammettere che anche la sua parte politica in alcune occasioni ha sbagliato a ricorrere allo *spoils system*, riconosce che vi possa essere da parte dell'attuale Governo la legittima intenzione di mettere a capo di un organismo come l'INPS un presidente di una determinata parte politica. Sottolinea tuttavia che in questo caso l'errore più grave è rappresentato dal fatto che il collega Iezzi non si è limitato ad intervenire sul consiglio di amministrazione, e dunque sull'ambito gestionale del centro, ma ha inteso modificare anche il meccanismo di nomina del comitato scientifico, ledendo quindi la centralità e l'autonomia del mondo culturale e creativo. Fa quindi presente che la Presidente del Consiglio, una vera professionista nel dare lezioni all'opposizione, da ultimo stamattina quando ha sostenuto che si sarebbe potuto intervenire prima sul salario minimo, è da sempre attenta all'immagine dell'Italia all'estero. A suo parere dunque la Presidente Meloni avrebbe dovuto concedere maggiore attenzione alla lettera firmata in pochissime ore da 600 esponenti del cinema italiano, a difesa del centro sperimentale. Aggiungendo che se fosse stato nei panni del collega Iezzi avrebbe soppresso dal proprio articolo aggiuntivo la parte relativa al comitato scientifico, ritiene che la maggioranza avrebbe fatto bene a non procedere e ad attendere almeno il previsto incontro del Presidente Mollicone con i giovani del centro sperimentale fissato per le ore 11 di oggi. Nel dichiararsi convinto che il Presidente Pagano avrebbe atteso almeno gli esiti del confronto, prima

di sottoscrivere la riformulazione dell'articolo aggiuntivo, conclude che da questa vicenda i giovani del centro ricaveranno la convinzione che il Parlamento è un'istituzione in cui non si mantiene la parola data.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che sono le 10.40 e che diversi colleghi hanno chiesto di intervenire. Ricorda altresì che nella serata di ieri si era concordato che la votazione sull'articolo aggiuntivo Iezzi 12.03 si sarebbe tenuta oggi entro le ore 10.40. Ritenendo quindi che si debba rispettare l'accordo raggiunto, propone, in assenza di obiezioni, di dare la parola per soli 2 minuti a testa ai colleghi che l'hanno richiesta e di procedere subito dopo alla prevista votazione.

Marco SARRACINO (PD-IDP) prevede che in futuro ci saranno anche altri decreti-legge che tratteranno della pubblica amministrazione, ma ritiene impossibile che in ciascuno di essi siano introdotte disposizioni di *spoils system*. Ritiene che si sia dinanzi a una bulimia di potere che non si arresta neanche dinanzi ad istituzioni indipendenti come il Centro sperimentale di cinematografia. Invita la maggioranza a soprassedere nell'approvazione della proposta emendativa, attendendo almeno il previsto incontro del Presidente della Commissione Cultura con gli studenti del centro sperimentale e rinnova la richiesta alla maggioranza di fornire una motivazione dell'emendamento. Sottolinea come non sarebbe la prima volta che esponenti della maggioranza non hanno contezza dell'argomento in discussione e ricorda l'episodio, già richiamato dal collega Cuperlo, del Ministro della cultura che dichiara di non aver letto i libri che ha appena giudicato in un concorso letterario. Sempre in relazione al Ministro della cultura, fa presente che in una recente visita a Secondigliano Sangiuliano, dopo essersi vantato dell'ampia conoscenza del quartiere, si sarebbe rammaricato dell'assenza di una biblioteca per poi realizzare la presenza della biblioteca Dorso a pochi metri da lui. Invita nuovamente la maggioranza a spiegare le ragioni dell'intervento normativo, alludendo al fatto che potrebbe con conoscerle.

Alfonso COLUCCI (M5S) svolge alcune considerazioni di carattere costituzionale, evidenziando come la proposta emendativa 12.03, anche nella sua nuova formulazione, si caratterizza per non contenere una norma generale e astratta, ma per regolare un caso concreto e specifico: si tratterebbe dunque di una norma provvedimento, che nonostante la forma di legge avrebbe la sostanza del provvedimento amministrativo. Rammenta che le norme provvedimento sono soggette al rispetto dell'articolo 97 della Costituzione, che afferma il principio di buon funzionamento della pubblica amministrazione, e al vaglio di legittimità tipico degli atti amministrativi. Evidenzia come l'articolo 97 della Costituzione affermi anche i principi di imparzialità e di legalità, che devono improntare l'azione della pubblica amministrazione e come la proposta emendativa all'esame delle commissioni, invece, intervenendo sullo statuto dell'ente surrettiziamente consenta un cambiamento della sua *governance* che la rende incostituzionale.

Antonio D'ALESSIO (A-IV-RE) dichiara il voto contrario del proprio gruppo rispetto a una proposta emendativa che ha come solo scopo una poco edificante occupazione degli spazi. Ritene che la disposizione ponga in imbarazzo anche alcuni parlamentari di maggioranza ed evidenzia che il tentativo di approvazione frettolosa nella precedente seduta serale fosse motivato proprio con l'esigenza di ridimensionare l'amplificazione mediatica di una decisione oggettivamente imbarazzante, inopportuna e ingiusta.

Valentina BARZOTTI (M5S) chiede il ritiro della proposta emendativa e che la maggioranza ascolti la voce degli studenti. Rinnova la richiesta di spiegazioni sulla modifica, la cui unica *ratio* pare essere la lottizzazione e il controllo del centro sperimentale di cinematografia.

Aboubakar SOUMAHORO (MISTO) fa presente che cultura vuol dire capacità di immedesimarsi nella mente degli altri, ma vuol dire anche aver coscienza di se stessi

e degli altri. Quanto al metodo, stigmatizza il silenzio della maggioranza e del Governo, che annulla qualsiasi possibilità di dialettica parlamentare; quanto al merito del provvedimento il silenzio rumoroso della maggioranza impedisce di cogliere le ragioni dell'intervento normativo. Conclude affermando che l'imposizione agli altri della propria visione non sia cultura.

Valentina GRIPPO (A-IV-RE), nel ritenere legittimo che la maggioranza voglia intervenire su una istituzione accademica che ha più di 90 anni di storia, e che anche nei periodi più bui ha conservato la propria dignità e indipendenza, contesta le modalità di questo intervento, fatto frettolosamente, invitando dunque a stralciare questa norma, per prendere il tempo che serve per giungere a una diversa formulazione, maggiormente condivisa.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) interviene sull'ordine dei lavori per evidenziare come la seduta dell'Assemblea, che doveva iniziare alle 10.40, sia stata posticipata alle 12. Propone dunque di approfittare di questi tempi dilatati per ampliare il dibattito sulla proposta emendativa Iezzi 12.03, come riformulata, consentendo anche ad altri parlamentari di prendere la parola, con l'impegno di tutti a chiudere con un voto entro le 12. Chiede inoltre, laddove si decidesse di procedere con il voto, di prestare particolare attenzione alle sostituzioni e dunque alla correttezza dell'esito della votazione.

Nazario PAGANO, *presidente*, fa presente di aver già consentito a ulteriori parlamentari di intervenire, nonostante il termine concordato fosse spirato, proprio in considerazione dell'aggiornamento della seduta dell'Assemblea, e dunque indice la votazione.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Iezzi 12.03 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Nazario PAGANO, *presidente*, comunica che il Governo ha depositato l'emendamento 27.2 (*vedi allegato 1*) e che il termine

per la presentazione dei subemendamenti è fissato alle ore 17 di oggi.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) esprime scontento per il metodo con il quale il Governo sta procedendo ricordando di aver già espressamente chiesto, nella seduta di ieri, se vi fossero in vista nuovi emendamenti del Governo, senza ricevere risposta. Prende atto che siamo di fronte a un procedimento di conversione di un decreto-legge che avanza a tappe, scandite dalla presentazione di nuovi emendamenti del Governo; chiede che si convochino gli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, per decidere l'organizzazione dei lavori.

Nazario PAGANO, *presidente*, afferma che questa metodologia di lavoro non piace

neanche alle presidenze e preannuncia che alla ripresa dei lavori a settembre sarà opportuno, unitamente a tutti gli altri presidenti di Commissione, affrontare la questione e individuare qualche regola di ingaggio comune. Nel concordare con l'esigenza di convocare nel primo pomeriggio, prima della ripresa dei lavori, gli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.30.

ALLEGATO 1

DL 75/2023: Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025.
C. 1239 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE 1.19, 3.09, 12.9 E 27.2 DEL GOVERNO E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 1.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Nel medesimo termine di cui al comma 1, in ragione della specifica ed elevata professionalità richiesta per garantire l'attuazione degli interventi di digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella pubblica amministrazione previsti nell'ambito del PNRR posti a carico del Dipartimento per la trasformazione digitale, gli incarichi dirigenziali relativi alle posizioni vacanti possono essere conferiti anche in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comunque in numero non superiore a 4 unità. Resta ferma la disciplina della composizione dell'Unità di missione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2021.

1-ter. Al comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo le parole: «di euro 2.000.000 per l'anno 2026.» sono inserite le seguenti: «Sono ricomprese tra le esigenze di funzionamento di cui al precedente periodo quelle relative alle missioni svolte dagli esperti di cui al comma 1, che svolgano funzioni di monitoraggio e verifica da effettuarsi al di fuori delle sedi ordinarie e prevalenti di esecuzione dell'incarico, a cui, anche in deroga alla disposizione di cui all'articolo 6, comma 12, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è consentito l'uso di un proprio mezzo di trasporto con la corresponsione dell'indennità prevista dall'ar-

ticolo 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, quale rimborso spese di viaggio, nel limite delle risorse finanziarie di cui al periodo precedente, qualora lo svolgimento della missione risulti inconciliabile con l'orario dei servizi pubblici ovvero l'uso di tale mezzo risulti indispensabile a garantire l'efficacia dell'azione amministrativa, anche oltre i limiti della circoscrizione provinciale dell'ufficio di appartenenza.».

1.19. Il Governo.

ART. 3.

All'articolo aggiuntivo 3.09 del Governo, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nell'ambito della riorganizzazione di cui al comma 1, è istituita una divisione avente competenze di studio, analisi e ricerca del settore produttivo dei *content creator* al fine di dare attuazione entro tre mesi alla delega di cui all'articolo 27, comma 1, lettere m) e n), della legge 5 agosto 2022, n. 118.

0.3.09.2. Barzotti, Caso, Aiello, Auriemma, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Iaria.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy)

1. All'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo le

parole: « si articola » sono aggiunte le seguenti: « in non più di quattro Dipartimenti e ».

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 210.000 euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023 », allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy* che reca le occorrenti disponibilità.

3.09. Il Governo.

ART. 12.

All'emendamento 12.9 del Governo, comma 2-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), capoverso Art. 53, comma 1:

1) sostituire la lettera a) con la seguente:

a) tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e dei beni ambientali e promozione delle attività culturali;

2) sostituire la lettera f) con la seguente:

f) promozione del libro e sviluppo dei servizi bibliografici e bibliotecari nazionali;

3) sopprimere la lettera l);

b) sopprimere la lettera b).

0.12.9.27. Manzi, Orfini, Berruto, Zingarretti.

All'emendamento 12.9 del Governo, comma 2-bis, lettera a), capoverso Art. 53, comma 1, lettera c), sostituire le parole: circensi, dello spettacolo viaggiante con le

seguinti: circensi senza animali, dello spettacolo viaggiante senza animali.

0.12.9.1. Evi, Zaratti.

All'emendamento 12.9 del Governo, comma 2-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), capoverso Art. 53, comma 1, lettera i), sostituire le parole: promozione delle imprese culturali e creative con le seguenti: promozione delle attività culturali e creative anche attraverso soggetti ed enti privati;

b) alla lettera b), capoverso comma 1, primo periodo, dopo le parole: disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 aggiungere le seguenti: sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

* **0.12.9.28.** Scotto, Bonafè.

* **0.12.9.29.** Mari, Zaratti.

All'emendamento 12.9 del Governo, comma 2-bis, lettera b), capoverso comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: non può essere superiore a cinque con le seguenti: non può essere superiore a uno.

0.12.9.5. Boschi, D'Alessio.

All'emendamento 12.9 del Governo, comma 2-bis, lettera b), capoverso comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: non può essere superiore a cinque con le seguenti: non può essere superiore a due.

0.12.9.2. Boschi, D'Alessio.

All'emendamento 12.9 del Governo, comma 2-bis, lettera b), capoverso comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: non può essere superiore a cinque con le seguenti: non può essere superiore a tre.

0.12.9.3. Boschi, D'Alessio.

All'emendamento 12.9 del Governo, comma 2-bis, lettera b), capoverso comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: non

può essere superiore a cinque *con le seguenti*: non può essere superiore a quattro.

0.12.9.4. Boschi, D'Alessio.

All'emendamento 12.9 del Governo, comma 2-bis, lettera b), capoverso comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: non può essere superiore a trentadue con le seguenti: non può essere superiore a cinque.

0.12.9.6. Boschi, D'Alessio.

All'emendamento 12.9 del Governo, comma 2-bis, lettera b), capoverso comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: non può essere superiore a trentadue con le seguenti: non può essere superiore a sei.

0.12.9.7. Boschi, D'Alessio.

All'emendamento 12.9 del Governo, comma 2-bis, lettera b), capoverso comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: non può essere superiore a trentadue con le seguenti: non può essere superiore a sette.

0.12.9.8. Boschi, D'Alessio.

All'emendamento 12.9 del Governo, comma 2-bis, lettera b), capoverso comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: non può essere superiore a trentadue con le seguenti: non può essere superiore a otto.

0.12.9.9. Boschi, D'Alessio.

All'emendamento 12.9 del Governo, comma 2-bis, lettera b), capoverso comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: non può essere superiore a trentadue con le seguenti: non può essere superiore a dieci.

0.12.9.10. Boschi, D'Alessio.

All'emendamento 12.9 del Governo, comma 2-bis, lettera b), capoverso comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: non

può essere superiore a trentadue *con le seguenti*: non può essere superiore a dodici.

0.12.9.11. Boschi, D'Alessio.

All'emendamento 12.9 del Governo, comma 2-bis, lettera b), capoverso comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: non può essere superiore a trentadue con le seguenti: non può essere superiore a quindici.

0.12.9.12. Boschi, D'Alessio.

All'emendamento 12.9 del Governo, comma 2-bis, lettera b), capoverso comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: non può essere superiore a trentadue con le seguenti: non può essere superiore a venti.

0.12.9.13. Boschi, D'Alessio.

All'emendamento 12.9 del Governo, comma 2-bis, lettera b), capoverso comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: non può essere superiore a trentadue con le seguenti: non può essere superiore a venticinque.

0.12.9.14. Boschi, D'Alessio.

All'emendamento 12.9 del Governo, comma 2-bis, lettera b), capoverso comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: non può essere superiore a trentadue con le seguenti: non può essere superiore a venticinque.

0.12.9.15. Boschi, D'Alessio.

All'emendamento 12.9 del Governo, comma 2-bis, lettera b), capoverso comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: non può essere superiore a trentadue con le seguenti: non può essere superiore a ventotto.

0.12.9.16. Boschi, D'Alessio.

All'emendamento 12.9 del Governo, comma 2-bis, lettera b), capoverso comma

1, secondo periodo, sostituire le parole: non può essere superiore a trentadue con le seguenti: non può essere superiore a trenta.

0.12.9.17. Boschi, D'Alessio.

All'emendamento 12.9 del Governo, lettera b), comma 2-ter, primo periodo, sostituire le parole: al 1 gennaio 2024 con le seguenti: al 31 dicembre 2025.

0.12.9.21. Boschi, D'Alessio.

All'emendamento 12.9 del Governo, lettera b), comma 2-ter, primo periodo, sostituire le parole: al 1 gennaio 2024 con le seguenti: al 30 giugno 2025.

0.12.9.20. Boschi, D'Alessio.

All'emendamento 12.9 del Governo, lettera b), comma 2-ter, primo periodo, sostituire le parole: al 1 gennaio 2024 con le seguenti: al 1 gennaio 2025.

0.12.9.18. Boschi, D'Alessio.

All'emendamento 12.9 del Governo, lettera b), comma 2-ter, primo periodo, sostituire le parole: al 1 gennaio 2024 con le seguenti: al 30 giugno 2024.

0.12.9.19. Boschi, D'Alessio.

All'emendamento 12.9 del Governo, lettera b), comma 2-ter, primo periodo, sostituire le parole: 15 novembre 2023 con le seguenti: 30 giugno 2024.

0.12.9.26. Mollicone.

All'emendamento 12.9 del Governo, lettera b), comma 2-ter, primo periodo, sostituire le parole: 15 novembre 2023 con le seguenti: 31 dicembre 2023.

0.12.9.22. Boschi, D'Alessio.

All'emendamento 12.9 del Governo, lettera b), comma 2-ter, primo periodo, sostit-

uire le parole: 15 novembre 2023 con le seguenti: 15 ottobre 2023.

0.12.9.25. Boschi, D'Alessio.

All'emendamento 12.9 del Governo, lettera b), comma 2-ter, primo periodo, sostituire le parole: 15 novembre 2023 con le seguenti: 30 novembre 2023.

0.12.9.23. Boschi, D'Alessio.

All'emendamento 12.9 del Governo, lettera b), comma 2-ter, primo periodo, sostituire le parole: 15 novembre 2023 con le seguenti: 30 ottobre 2023.

0.12.9.24. Boschi, D'Alessio.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2-bis. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 53 è sostituito dal seguente:

« Art. 53.

(Aree funzionali)

1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni e i compiti di spettanza dello Stato nelle seguenti aree funzionali:

a) tutela dei beni culturali e paesaggistici;

b) gestione e valorizzazione del patrimonio culturale, degli istituti e dei luoghi della cultura;

c) promozione dello spettacolo, delle attività cinematografiche, teatrali, musicali, di danza, circensi, dello spettacolo viaggiante; promozione delle produzioni cinematografiche, audiovisive, radiotelevisive e multimediali;

d) promozione delle attività culturali; sostegno all'attività degli istituti culturali;

e) studio, ricerca, innovazione ed alta formazione nelle materie di competenza;

f) promozione del libro e sviluppo dei servizi bibliografici e bibliotecari nazionali; tutela del patrimonio bibliografico; gestione e valorizzazione delle biblioteche nazionali;

g) tutela del patrimonio archivistico; gestione e valorizzazione degli archivi statali;

h) diritto d'autore e disciplina della proprietà letteraria;

i) promozione delle imprese culturali e creative, della creatività contemporanea, della cultura urbanistica e architettonica e partecipazione alla progettazione di opere destinate ad attività culturali;

l) amministrazione generale del Ministero: gestione dei servizi indivisibili e comuni, con particolare riguardo alle attività, di promozione, coordinamento e sviluppo della qualità dei processi e dell'organizzazione e alla gestione delle risorse; programmazione del fabbisogno finanziario; linee generali, e coordinamento delle attività concernenti il personale; affari generali e attività di gestione del personale del Ministero di carattere comune ed indivisibile; programmazione generale del fabbisogno e reclutamento del personale; rappresentanza della parte pubblica nei rapporti sindacali; gestione della banca dati del personale, del ruolo e del sistema informativo del personale; anagrafe degli incarichi del personale del Ministero; conduzione dei sistemi informatici di interesse comune. »;

b) all'articolo 54, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a cinque, in riferimento alle aree funzionali di cui all'articolo 53, e il numero delle posizioni di livello dirigenziale generale non può essere superiore a trentadue, ivi inclusi i capi dei dipartimenti. ».

2-ter. Fino alla data, in ogni caso non anteriore al 1° gennaio 2024, di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione,

da adottare, entro il 15 novembre 2023, mediante le procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, è fatto salvo il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169. Gli incarichi dirigenziali generali e non generali in corso decadono con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2-bis, lettera b), pari a 228.610 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, alte scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

12.9. Il Governo.

ART. 27.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. All'articolo 113-ter del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il personale di cui al comma 1, fatta eccezione per quello della carriera prefettizia e, nel limite massimo di tre unità, delle Forze di polizia, che può essere collocato fuori ruolo, viene posto in posizione di comando o di distacco anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento fuori ruolo, che viene disposto entro i limiti massimi consentiti, laddove previsti

dai rispettivi ordinamenti, e per tutta la durata dello stesso, è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. »;

b) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Per il personale

appartenente alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, posto in posizione di comando presso l'Agenzia, si applica la disposizione di cui all'articolo 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. ».

27.2. Il Governo.

ALLEGATO 2

DL 75/2023: Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025.
C. 1239 Governo.

PROPOSTA EMENDATIVA APPROVATA

ART. 12.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Disposizioni concernenti la Fondazione Centro sperimentale di cinematografia)

1. Al decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole: « sono adottati » sono inserite le seguenti: « , acquisito il parere del comitato scientifico, »;

b) all'articolo 3, comma 1:

1) all'alinea, dopo le parole: « nel campo della cinematografia » sono inserite le seguenti: « e delle produzioni audiovisive, con particolare riferimento all'analisi e all'attuazione delle innovazioni conseguenti allo sviluppo delle tecnologie digitali »;

2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) la ricerca, la sperimentazione e l'alta formazione in merito ai nuovi linguaggi e alle tecniche di produzione innovative del cinema e della produzione audiovisiva quali la realtà virtuale, la realtà aumentata, le tecniche e le modalità di fruizione del cinema immersivo, le interazioni con il linguaggio e la narrazione dei videogiochi, l'intersezione della produzione e della fruizione cinematografica e audiovisiva con l'intelligenza artificiale e le relative implicazioni »;

c) all'articolo 5:

1) al comma 1, le parole: « il direttore generale, » sono soppresse;

2) al comma 3, le parole: « , e il direttore generale, » sono soppresse;

3) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. I compensi degli organi sono stabiliti con decreto del Ministro della cultura e del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta deliberata del consiglio di amministrazione, a valere sulle risorse assegnate alla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c), della legge 14 novembre 2016, n. 220 »;

4) al comma 4, le parole: « , nonché i compiti del direttore generale » sono soppresse;

d) all'articolo 6:

1) al comma 1, primo periodo, la parola: « quattro » è sostituita dalla seguente: « sei » e le parole: « tre dal Ministro per i beni e le attività culturali » sono sostituite dalle seguenti: « tre dal Ministro della cultura, uno dal Ministro dell'università e della ricerca, uno dal Ministro dell'istruzione e del merito »;

2) al comma 2:

2.1) la lettera d) è abrogata;

2.2) alla lettera f), dopo le parole: « su proposta del presidente, » sono inserite le seguenti: « sentito il comitato scientifico, »;

2.3) alla lettera *g*), le parole: « sentito il preside » sono sostituite dalle seguenti: « sentiti il comitato scientifico e il preside »;

2.4) alla lettera *h*), le parole: « determina con propria deliberazione, soggetta ad approvazione del Ministro per i beni e le attività culturali » sono sostituite dalle seguenti: « delibera la proposta da sottoporre al Ministro della cultura » e le parole: « le indennità » sono sostituite dalle seguenti: « concernente i compensi »;

e) all'articolo 7:

1) il comma 1, è sostituito dal seguente:

« 1. Il comitato scientifico è nominato con decreto del Ministro della cultura ed è composto dal presidente del comitato stesso, indicato dal medesimo Ministro, e da sei componenti, designati, rispettivamente, tre dal Ministro della cultura, uno dal Ministro dell'università e della ricerca, uno dal Ministro dell'istruzione e del merito e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze. I componenti sono scelti tra soggetti con particolare esperienza nel settore cinematografico e delle produzioni audiovisive »;

2) al comma 2, dopo la lettera *c*) è aggiunta la seguente:

« *c-bis*) alle modifiche allo statuto di cui all'articolo 2 »;

3) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Il comitato scientifico esprime altresì il proprio parere in merito alla nomina del preside della Scuola nazionale di cinema, del Conservatore della Cineteca nazionale nonché dei docenti della Scuola nazionale di cinema »;

f) l'articolo 12, comma 1, è sostituito dal seguente:

« 1. Alla costituzione del consiglio di amministrazione della fondazione e del comitato scientifico si provvede entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente disposizione; fino a tale costituzione restano in carica il precedente consiglio di amministrazione e il precedente comitato scientifico. Il consiglio di amministrazione provvede all'adeguamento dello statuto entro sessanta giorni dalla data di insediamento ».

12.03. (*Proposta di nuova formulazione*)
Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Mollicone.

COMMISSIONI RIUNITE

XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	38
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 25 luglio 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
15.35 alle 15.40.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche. Testo unificato C. 249 e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	39
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	42

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 25 luglio 2023. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

La seduta comincia alle 15.35.

Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche.

Testo unificato C. 249 e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Elisabetta GARDINI (FDI), *relatrice*, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione avvia oggi l'esame, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla Commissione Affari sociali, del testo unificato delle proposte di legge C. 249 Marrocco, C. 413 Boschi, C. 690 Rizzetto, C. 744 Bicchielli, C. 885 Furfaro, C. 959 Sportiello, C. 1013 Gardini, C. 1066 CNEL, C. 1182 Panizzut e C. 1200 Zanella, recante « Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie

oncologiche », come risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente. Segnala che il testo unificato si compone di 5 articoli; evidenzia in particolare che l'articolo 1 definisce l'oggetto e le finalità dell'intervento normativo e definisce il diritto all'oblio oncologico. In base al comma 1, la finalità del testo unificato è quella di escludere qualsiasi forma di pregiudizio o disparità di trattamento nei confronti delle persone guarite da patologie oncologiche e assicurare loro il rispetto del diritto all'oblio circa la pregressa patologia oncologica, in attuazione della Costituzione (si richiamano in particolare le disposizioni degli articoli 2, 3 e 32), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (con particolare riguardo al diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'articolo 7, alla protezione dei dati personali di cui all'articolo 8, al principio di non discriminazione affermato dall'articolo 21 e alla protezione della salute e dei consumatori, di cui rispettivamente agli articoli 35 e 38), del Piano europeo di lotta contro il cancro e del diritto al rispetto della vita privata e familiare previsto dall'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Il comma 2 definisce il diritto all'oblio oncologico, come il diritto

delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni né essere oggetto di indagini sulla propria pregressa condizione patologica, nei casi di cui alla presente legge.

Gli articoli 2, 3 e 4 disciplinano le condizioni per il rispetto del diritto all'oblio oncologico in diversi ambiti. In particolare, segnala che l'articolo 2 affronta il tema con riguardo all'accesso ai servizi bancari, finanziari ed assicurativi, prevedendo che ai fini della stipula o del rinnovo dei relativi contratti non sia ammessa la richiesta di informazioni relative allo stato di salute degli interessati concernenti patologie oncologiche da cui siano stati affetti in precedenza, qualora il trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di 10 anni alla data della richiesta; tale periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del ventunesimo anno di età. Le citate informazioni non possono essere acquisite neanche da fonti diverse e, qualora siano nella disponibilità dell'operatore o dell'intermediario, non possono comunque essere utilizzate per la determinazione delle condizioni contrattuali (comma 1). In tutte le fasi di accesso dei consumatori a tali servizi, le banche, gli istituti di credito, le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi e finanziari devono fornire informazioni circa il diritto a non fornire informazioni sulle pregresse condizioni di salute, facendone menzione nella modulistica (comma 2). Viene poi espressamente sancito il divieto di applicare all'interessato, nei casi previsti ai commi 1 e 2, limiti, costi ed oneri aggiuntivi, o trattamenti diversi rispetto a quelli previsti a legislazione vigente per gli altri consumatori (comma 3), e quello di richiedere l'effettuazione di visite mediche di controllo e di accertamenti sanitari (comma 4). Se precedentemente fornite, le informazioni di cui al comma 1, peraltro, non possono avere un rilievo ai fini della valutazione del rischio dell'operazione o della solvibilità del creditore, una volta trascorso il termine di cui al medesimo comma. A tal fine l'interessato deve comunicare tempestivamente ai contraenti (mediante raccomandata con ricevuta di ri-

torno o posta elettronica certificata) la certificazione della sussistenza dei requisiti per l'applicazione della legge in esame, di cui all'articolo 5, comma 1. Entro trenta giorni da tale comunicazione le banche, gli istituti di credito, le imprese di assicurazione, gli intermediari assicurativi e finanziari in possesso di tali dati procedono alla cancellazione degli stessi (comma 5). Si prevede che nei contratti concernenti operazioni e servizi finanziari, bancari, di investimento o di assicurazione stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge, la violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi determina la nullità delle singole clausole, senza determinare la nullità dell'intero contratto. Si tratta di una nullità che opera soltanto a vantaggio del consumatore e, può essere rilevata d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del procedimento (comma 6). Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio – CICR, con propria delibera, sentito il garante per la protezione dei dati personali, individua le modalità di attuazione del comma 1 eventualmente predisponendo formulari e modelli. Entro il medesimo termine analogo provvedimento è adottato dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni – IVASS, sentito il Garante per la protezione dei dati personali (comma 7). L'articolo 3 apporta alcune modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184 che detta la disciplina per l'adozione e l'affidamento dei minori, volte a limitare le indagini relative allo stato di salute di coloro che intendono adottare un minore. In particolare, il comma 1, modificando l'articolo 22 della legge n. 184 del 1983 stabilisce che tali indagini non possono avere ad oggetto patologie oncologiche trascorsi 10 anni dalla fine del trattamento terapeutico, in assenza di recidive o ricadute, ovvero 5 anni se la patologia è insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. La definizione delle modalità per l'attuazione delle disposizioni citate viene rimessa dal comma 2 ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia e sentita la Commissione per le adozioni internazionali, da

emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Fa quindi presente che l'articolo 4 riguarda l'accesso alle procedure concorsuali e prevede che quando sia previsto l'accertamento di requisiti psicofisici o comunque concernenti lo stato di salute dei candidati, sia comunque vietato richiedere informazioni sullo stato di salute degli interessati concernenti patologie oncologiche da cui essi siano stati precedentemente affetti e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni dalla data della richiesta; anche in tal caso il termine è ridotto alla metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del ventunesimo anno di età (comma 1). Viene rimessa ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentite le organizzazioni di pazienti oncologici, da adottare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la promozione di specifiche politiche attive per assicurare, a ogni persona che sia stata affetta da una patologia oncologica, uguaglianza di opportunità nell'inserimento e nella permanenza al lavoro, nella fruizione dei relativi servizi, e nella riqualificazione dei percorsi di carriera e retributivi (comma 2). L'articolo 5 detta le disposizioni transitorie e finali. In primo luogo, il comma 1 rimette ad un decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sentite le organizzazioni di pazienti oncologici, la disciplina delle modalità e delle forme, senza oneri per l'assistito, della certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'applicazione delle disposizioni in esame. Il comma 2 demanda al Ministro della salute l'individuazione, con proprio decreto, entro 3 mesi, delle eventuali patologie oncologiche per le quali si applicano termini infe-

riori rispetto a quelli previsti dalla legge. Il comma 3 ribadisce la nullità delle clausole o degli atti amministrativi difformi rispetto ai principi affermati dalla legge mentre il comma 4 attribuisce al Garante per la protezione dei dati personali la funzione di vigilanza sulla corretta applicazione della legge e il comma 5 introduce la clausola di invarianza degli oneri finanziari.

Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, rileva che il provvedimento introduce misure volte ad assicurare che alla guarigione clinica della persona corrisponda la possibilità di esercitare i propri diritti in condizioni di eguaglianza rispetto al resto della popolazione, con particolare riferimento all'accesso ai servizi finanziari, bancari e assicurativi, alle procedure di adozione di minori e all'accesso alle procedure concorsuali, di lavoro e di formazione. Per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento appare dunque riconducibile alla materia dell'ordinamento civile, attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. Ciò premesso, formula una proposta di parere favorevole.

Maria Elena BOSCHI (A-IV-RE) nel ringraziare la relatrice, fa presente che il provvedimento è stato votato all'unanimità in Commissione XII. Si augura quindi che anche in questa sede la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice possa essere condivisa da tutti.

Il Comitato approva all'unanimità la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 15.40.

ALLEGATO

**Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche.
Testo unificato C. 249 e abb.**

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 249 Marrocco, C. 413 Boschi, C. 690 Rizzetto, C. 744 Bicchielli, C. 885 Furfaro, C. 959 Sportiello, C. 1013 Gardini, C. 1066 CNEL, C. 1182 Panizzut e C. 1200 Zanella, recante « Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche », come risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente;

rilevato che:

il provvedimento introduce misure volte ad assicurare che a seguito della guarigione clinica da una patologia oncologica, trascorsi dieci anni in assenza di recidiva ovvero cinque anni se la patologia era insorta prima del ventunesimo anno di età, la

persona guarita possa esercitare i propri diritti in condizioni di eguaglianza rispetto al resto della popolazione, con particolare riferimento all'accesso ai servizi finanziari, bancari e assicurativi, alle procedure di adozione di minori e all'accesso alle procedure concorsuali, di lavoro e di formazione;

ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

le disposizioni del testo unificato sono riconducibili alla materia dell'ordinamento civile, attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Variazione nella composizione della Commissione	43
Programma di lavoro della Commissione per il 2023 – Un'Unione salda e unita (COM(2022) 548 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2023 (Doc. LXXXVI, n. 1).	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2023-31 dicembre 2024) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze spagnola, belga e ungherese e dall'Alto rappresentante, presidente del Consiglio « Affari esteri » (10597/23) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	43
SEDE CONSULTIVA:	
DL 69/2023: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. C. 1322 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XVI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	46

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 25 luglio 2023. – Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il viceministro della giustizia Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 14.50.

Variazione nella composizione della Commissione.

Ciro MASCHIO, *presidente*, comunica che, per il Gruppo del Partito democratico, la deputata Rachele Scarpa cessa di far parte della Commissione e che, per il medesimo gruppo, entra a farne parte la deputata Michela Di Biase, alla quale rivolge gli auguri di buon lavoro.

Programma di lavoro della Commissione per il 2023 – Un'Unione salda e unita (COM(2022) 548 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2023 (Doc. LXXXVI, n. 1).

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2023-31 dicembre 2024) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze spagnola, belga e ungherese e dall'Alto rappresentante, presidente del Consiglio « Affari esteri » (10597/23).

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei documenti.

Giandonato LA SALANDRA (FDI), *relatore*, ai fini dell'espressione del parere alla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea, illustra i documenti programmatici riferiti al contesto europeo di cui l'Italia fa parte all'esame della Commissione.

Rileva che il programma di lavoro della Commissione europea per il 2023 parte dalla considerazione che le ripercussioni globali delle crisi susseguitesesi a seguito dell'invasione dell'Ucraina impongono di accelerare i processi di trasformazione già in atto per affrontare le emergenze climatiche e ambientali, rendere l'economia e la democrazia più resiliente e consolidare il peso dell'Europa sul piano geopolitico.

In tale contesto, il Programma di lavoro della Commissione europea conferma l'intenzione di concentrarsi su sei obiettivi prioritari, già definiti negli orientamenti politici della Presidente von der Leyen ad inizio del mandato: un *green deal* europeo; una Unione pronta per l'era digitale; un'economia al servizio delle persone; una Unione più forte nel mondo; la promozione dello stile di vita europeo; un nuovo slancio per la democrazia europea.

In questo ambito, l'obiettivo n. 5 – promozione dello stile di vita europeo – ribadisce l'impegno per una revisione della direttiva contro gli abusi sessuali sui minori. Il documento allegato lo inserisce tra le nuove iniziative, da assumere entro il terzo trimestre 2023. L'iniziativa dovrebbe integrare la proposta di regolamento che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale su minori, la quale prevede misure di rilevamento e segnalazione, anche nei casi di possibile adescamento di minori (« grooming »), per le società che operano in rete.

Su tale punto, nella Relazione programmatica il Governo esprime la propria posizione favorevole alla proposta di regolamento e, segnala in proposito che, sul piano negoziale, molte questioni sono ancora aperte e richiedono approfondimenti tecnici nel corso del 2023.

Inoltre, il Governo precisa che l'intero capitolo dedicato alla creazione di una nuova agenzia specializzata (denominata « Centro dell'UE di prevenzione e lotta contro l'a-

buso sessuale su minori ») è oggetto di riserve generali da parte delle delegazioni, ivi compresa quella italiana.

Segnala infine che nel programma dei 18 mesi del Consiglio, anche il trio della Presidenza ha posto l'accento sulla necessità di prestare particolare attenzione alla lotta contro gli abusi sessuali su minori.

Nell'ambito dell'obiettivo n. 6 – nuovo slancio per la democrazia europea – la Commissione preannuncia l'intenzione di aggiornare il quadro legislativo per la lotta alla corruzione. Il documento allegato lo inserisce tra le nuove iniziative, da assumere entro il terzo trimestre 2023.

Al riguardo, ricorda che il 3 maggio 2023, la Commissione europea ha presentato un pacchetto di misure per il contrasto alla corruzione nell'UE.

Oltre alla comunicazione congiunta della Commissione e dell'Alto rappresentante sul contrasto alla corruzione, è stata altresì presentata la proposta di direttiva COM (2023) 234 che stabilisce norme minime relative alla definizione dei reati e sanzioni in materia di corruzione.

Sul punto, occorre ricordare che tale testo è stato già oggetto di esame della Commissione Politiche dell'Unione europea, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà. Tale verifica ha avuto come esito l'approvazione di un « parere motivato », su cui sarà chiamata ad esprimersi anche l'Assemblea.

Tra le diverse affermazioni recate nella premessa del parere, appare di particolare significato la penultima che si riporta di seguito: « *osservato in ogni caso che, anche laddove si volesse ritenere che la disciplina di fattispecie criminose ulteriori rispetto alla corruzione in senso stretto sia riconducibile all'articolo 83 del TFUE, la proposta risulterebbe palesemente in contrasto con il principio di sussidiarietà e con quella di proporzionalità. Ciò in quanto essa detta, senza che sia dimostrata la necessità ed il valore aggiunto dell'intervento a livello unionale, una disciplina pervasiva che incide profondamente su normative, quali quelle contenute nei codici penali e di procedura penale, che tengono conto delle specificità dei sistemi, dei dati statistici e delle culture giu-*

ridiche, economiche e sociali, nonché dell'ordinamento costituzionale e delle Pubbliche amministrazioni di ciascuno Stato membro. Peraltro, le norme di armonizzazione non si limitano alla definizione dei reati e delle relative sanzioni ma investono in modo ultroneo anche la disciplina dei termini di prescrizione nonché le circostanze aggravanti ed attenuanti ».

Su tale tematica, si riserva una compiuta valutazione in esito al dibattito in questa sede nonché in Assemblea.

Nel medesimo obiettivo n. 6 – nuovo slancio per la democrazia europea – la Commissione auspica il raggiungimento di un accordo tra i colegislatori sulle iniziative proposte in materia di lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica e di trasparenza retributiva. Nel contesto dell'attuazione del piano d'azione dell'UE contro il razzismo 2020-2025, la Commissione continuerà ad adoperarsi per garantire una protezione efficace contro la discriminazione fondata sulla razza o l'origine etnica, anche nell'ambito delle attività di contrasto.

Conseguentemente, nella sezione delle proposte prioritarie in sospeso allegate al Programma di lavoro, La Commissione richiama la proposta di direttiva del 8 marzo 2022 in materia di lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica.

Al riguardo, tra gli altri dossier prioritari, la Relazione programmatica individua quello relativo alle politiche europee volte a rafforzare e implementare la promozione delle pari opportunità, l'*empowerment* femminile e il contrasto alla violenza maschile contro le donne, in coerenza con gli obiettivi della Strategia europea per la parità di genere 2020-2025 e in continuità con le azioni già avviate. In particolare, il Governo intende proseguire nell'attuazione della Strategia nazionale sulla parità di genere 2021-2026.

In questo ambito viene tra l'altro in considerazione la direttiva (UE) 2022/2381 riguardante il miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori delle società quotate e relative misure. Al riguardo, il Governo ricorda che l'Italia ha già da tempo introdotto una disciplina specifica al

riguardo con la legge 12 luglio 2011, n. 120, concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati.

La Relazione fa inoltre riferimento alle politiche europee in materia di tratta degli esseri umani, nonché all'attuazione del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani 2022-2025, adottato dal Consiglio dei ministri il 19 ottobre 2022, volto a smantellare, in sintonia con le azioni europee, il modello operativo dei trafficanti e a sostenere e proteggere le vittime.

In relazione alle iniziative prioritarie in sospeso ricomprese nel Programma di lavoro, figura la proposta di direttiva recante norme minime riguardanti il reperimento e l'identificazione, il congelamento, la confisca e la gestione di beni nel quadro di un procedimento in materia penale, presentata il 25 maggio 2022. Essa è approdata alla fase dei negoziati interistituzionali tra Parlamento europeo e Consiglio dell'UE.

In questo ambito, occorre peraltro ricordare che alla fine di novembre 2022 è stata adottata dal Consiglio la decisione volta ad ampliare le sfere di criminalità individuate all'art. 83, par. 1, del TFUE al fine di ricomprendervi anche le violazioni delle misure restrittive adottate dall'Unione nei confronti di Russia e Bielorussia, in risposta all'aggressione militare della Russia nei confronti dell'Ucraina, in base alla quale pochi giorni dopo la Commissione ha presentato una proposta di direttiva relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione. Anche su questa proposta sono in corso i negoziati interistituzionali.

Sempre nella sezione dell'allegato al Programma di lavoro riguardante le proposte prioritarie in sospeso merita un richiamo la proposta di direttiva del 15 dicembre 2021, in materia di tutela penale dell'ambiente, che sostituisce la direttiva 2008/99/CE.

Al riguardo, nella relazione programmatica il Governo dichiara altresì d'impegnarsi a partecipare attivamente ai negoziati in corso, in particolare fornendo una più chiara tipizzazione dei reati ambientali

e mirando a una maggiore efficacia dell'apparato sanzionatorio, nonché all'implementazione della raccolta delle informazioni e dei dati, ai fini di una maggiore efficacia dell'azione di contrasto da parte delle autorità nazionali. Sul tema il Governo precisa che è necessario pervenire ad un quadro giuridico di maggiore chiarezza nella definizione dei reati ambientali.

Infine, nella sezione dell'allegato al Programma di lavoro riguardante le proposte prioritarie in sospenso si riporta l'iniziativa in materia di estensione dei reati riconosciuti dall'UE all'incitamento all'odio e ai reati generati dall'odio nonché la proposta di regolamento relativo agli ordini europei di produzione e conservazione di prove elettroniche in materia penale del 17 aprile del 2018.

Procedere quindi ad illustrare i contenuti della relazione programmatica che non hanno una immediata corrispondenza con il programma di lavoro della Commissione UE.

La sezione «Un nuovo slancio per la democrazia europea» della Relazione programmatica, include una serie di azioni e iniziative ritenute prioritarie e strategiche dal Governo ai fini della difesa dei valori democratici e delle istituzioni europee, nonché dei diritti fondamentali.

Nell'ambito delle competenze attribuite alla Commissione merita rilevare, tra l'altro, il riferimento del Governo alle iniziative finalizzate a facilitare Eurojust, l'Agenzia europea per la cooperazione nella giustizia penale, nel ruolo di assistenza e coordinamento delle indagini condotte dagli Stati membri per il contrasto ai reati di terrorismo, tema quest'ultimo oggetto di attenzione prioritaria anche nel citato programma dei 18 mesi.

Nello stesso ambito, il Governo dichiara il proprio impegno per quanto riguarda la definizione della proposta di regolamento della Commissione concernente lo scambio digitale di informazioni nei casi di terrorismo. I più recenti sviluppi vedono la proposta, in esito ai negoziati interistituzionali, alla conclusione del suo *iter* legislativo.

Il Governo sottolinea inoltre il proprio impegno a contribuire alla conclusione del

negoziato sulla proposta di direttiva sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi.

L'adozione della proposta, secondo l'Esecutivo, arrecherà benefici non solo alla libertà di espressione dei giornalisti e dei difensori dei diritti umani e alla libertà di informazione del pubblico, ma anche all'organizzazione della giustizia, in quanto determinerà un effetto deflattivo sulla proposizione di azioni giudiziarie pretestuose.

Sulla proposta sia il Consiglio sia il Parlamento europeo hanno già adottato i rispettivi mandati negoziali.

La Relazione fa inoltre riferimento alle politiche europee in materia di tratta degli esseri umani, nonché all'attuazione del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani 2022-2025, adottato dal Consiglio dei ministri il 19 ottobre 2022, volto a smantellare, in sintonia con le azioni europee, il modello operativo dei trafficanti e a sostenere e proteggere le vittime.

Il viceministro Francesco Paolo SISTO si riserva di intervenire nel prosieguo dei lavori.

Ciro MASCHIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 25 luglio 2023. — Presidenza del presidente **Ciro MASCHIO**. — *Interviene il viceministro della giustizia* **Francesco Paolo Sisto**.

La seduta comincia alle 15.55.

DL 69/2023: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.

C. 1322 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XVI Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, fa presente che il provvedimento è stato adottato ai sensi dell'articolo 37 della legge n. 234 del 2012, che consente l'adozione di provvedimenti, anche urgenti, necessari a fronte a obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea (UE) il cui termine per provvedervi risulti anteriore alla presunta data di adozione della legge di delegazione europea o della legge europea relativa all'anno di riferimento.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una dettagliata analisi dei contenuti del decreto-legge, nella presente relazione si evidenziano i profili di competenza della Commissione Giustizia.

L'articolo 1-*bis*, introdotto al Senato, introduce – in attesa di un intervento più strutturale sul Codice della crisi d'impresa – una disciplina transitoria in materia di crisi d'impresa, con riguardo alla omologazione degli accordi di ristrutturazione.

Si prevedono quindi le condizioni che devono ricorrere congiuntamente affinché il tribunale proceda alla omologazione dei predetti accordi, anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie.

L'articolo 3 – al fine della risoluzione della procedura di infrazione 2021/2170, aperta per il mancato recepimento di disposizioni UE in materia di revisione contabile – consente alla Consob di trasmettere alle autorità competenti di un Paese membro documenti detenuti da legali o da imprese di revisione contabile abilitati in Italia nonché relazioni su ispezioni o indagini relative alle revisioni contabili.

L'articolo 4 prevede che, nel caso di arresto o fermo di minorene, la polizia giudiziaria informi, in luogo dell'esercente la responsabilità genitoriale, altra persona idonea maggiorenne, qualora ciò risulti necessario a salvaguardare il superiore interesse del minore.

Si modifica in tal senso l'attuale disciplina sul processo penale a carico di imputati minorenni (articolo 18, comma 1, del

decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988), secondo cui gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o il fermo di un minorene danno immediata notizia al pubblico ministero nonché all'esercente la responsabilità genitoriale e all'eventuale affidatario e informano tempestivamente i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia.

La norma in commento aggiunge la possibilità che, nel caso in cui informare il titolare della potestà genitoriale sia contrario all'interesse superiore del minore, ne sia informato un altro adulto idoneo, qualora risulti necessario a salvaguardare il superiore interesse del minore. In tal modo si attua – secondo la relazione illustrativa – l'articolo 5, paragrafo 2 della direttiva 2013/48/UE, il cui mancato recepimento costituiva oggetto della procedura di infrazione n. 2021/2075, archiviata dalla Commissione europea a seguito dell'impegno assunto dalle autorità italiane ad adottare la presente norma di adeguamento.

L'articolo 9-*bis*, introdotto al Senato, disciplina alcuni aspetti della gestione dell'ex stabilimento siderurgico ILVA di Taranto, al fine di agevolare la definizione delle procedure di infrazione n. 2013/2177, n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299.

Il comma 1, lettera *a*), prevede l'applicazione, in caso di confisca degli impianti o delle infrastrutture di ILVA s.p.a. in amministrazione straordinaria delle disposizioni delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (articolo 104-*bis*, commi da 1-*septies* a 1-*decies*),

Si tratta di disposizioni introdotte dal comma 2 del medesimo articolo che, in estrema sintesi, regolano l'amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo e confisca in casi particolari, anche a fini di tutela dei terzi nel giudizio.

In particolare, il comma 1-*septies* prevede che, nel caso in cui la prosecuzione dell'attività sia stata autorizzata dopo il sequestro, l'amministratore giudiziario ovvero il commissario straordinario possa proseguire l'attività anche quando il provvedimento di confisca è divenuto definitivo,

se così viene disposto dal giudice dell'esecuzione.

Il comma 1-*octies* prevede che, in caso di imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di questa natura il sequestro preventivo non impedisce il trasferimento dei beni in sequestro, se l'amministrazione straordinaria è intervenuta dopo il verificarsi dei reati che hanno dato luogo all'applicazione del provvedimento di sequestro (lettera *a*), se dopo il sequestro sia stata autorizzata la prosecuzione dell'attività (lettera *b*); se sono in corso di attuazione prescrizioni impartite dalle competenti autorità dirette a tutelare i beni giuridici protetti dalle norme incriminatrici oggetto del giudizio penale (lettera *c*); se il soggetto cui i beni vengono trasferiti non risulti riconducibile, direttamente o indirettamente, al soggetto che ha commesso i reati o gli illeciti amministrativi da cui è originato il sequestro (lettera *d*) e infine, se è stata verificata la congruità del prezzo (lettera *e*).

Ai sensi del comma 1-*novies* nelle ipotesi contemplate dal comma 1-*octies* il corrispettivo della cessione è depositato dagli organi dell'amministrazione straordinaria presso la Cassa delle ammende, con divieto di utilizzo per finalità diverse dall'acquisto di titoli di Stato, fino alla conclusione del procedimento penale, salvo il caso in cui il sequestro sia revocato. Dal momento del deposito del corrispettivo presso la Cassa delle ammende, gli effetti del sequestro sui beni cessano definitivamente.

Il comma 1-*decies* – per le finalità di cui al comma 1-*octies*, lettera *c*), – affida la verifica relativa all'attuazione delle misure indicate nell'ambito della procedura di interesse strategico nazionale a un comitato di cinque esperti, nominato dal Ministro dell'ambiente.

Il comma 3 dell'articolo 9-*bis* in commento prevede che la nuova disciplina sopradescritta si applichi anche in caso di confisca e di sequestro preventivo.

Il comma 4 estende l'operatività delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 ai provvedimenti di sequestro o di confisca non ancora definitivi alla data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto.

L'articolo 10, comma 4 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 3.000 per chiunque brucia materiali vegetali nel luogo di produzione in violazione del divieto previsto dall'articolo in esame.

L'articolo 16 individua il Ministero della giustizia quale Autorità per la verifica dell'autenticità delle decisioni sulle spese emesse dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).

Si rammenta che l'articolo 110 del Regolamento (UE) 2017/1001 prevede che le decisioni definitive sulle spese adottate dall'Ufficio per la proprietà intellettuale nell'ambito di procedure di opposizione, decadenza, nullità o ricorso costituiscano titolo esecutivo. Ciascuno Stato membro designa un'Autorità responsabile della verifica dell'autenticità della decisione (dandone comunicazione all'Ufficio, alla Corte di giustizia e alla Commissione).

Lo Stato italiano non aveva ancora provveduto a designare l'Autorità competente all'espletamento delle suddette formalità. Pertanto, la norma in commento è adottata al fine di evitare l'apertura di procedure di infrazione.

L'articolo 18 provvede ad una serie di adeguamenti della normativa italiana ad alcuni regolamenti dell'Unione europea. Tra i contenuti precettivi di questi ultimi, rilevano in particolare – entro la cornice normativa posta dal codice delle frontiere Schengen – l'istituzione di un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS); l'istituzione di un sistema di ingressi/uscite (EES), con registrazione dei dati di ingresso e di uscita nonché relativi al respingimento, per i cittadini di Paesi terzi; l'istituzione di un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'Unione europea nel settore delle frontiere e dei visti e nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione.

Tra le disposizioni dettate da questo articolo del decreto-legge figurano l'attribuzione espressamente in capo al tribunale amministrativo regionale della competenza

a decidere quale autorità giudiziaria sul ricorso avverso il provvedimento di diniego, annullamento o revoca delle « autorizzazioni di viaggio » od il provvedimento di divieto di reingresso del cittadino di Paese terzo fuori-termine identificato, durante i controlli alla frontiera, in uscita dal territorio nazionale. Nel corso dell'esame da parte del Senato, si è aggiunta l'attribuzione al tribunale amministrativo regionale della competenza a decidere sul ricorso contro i provvedimenti di respingimento dalla frontiera di immediata applicazione per lo straniero sprovvisto dei requisiti di ingresso.

L'articolo 18-*bis*, introdotto al Senato, apporta una serie di modifiche alla legge n. 69 del 2005, recante disposizioni in materia di mandato di arresto europeo e di procedure di consegna tra Stati membri, in attuazione della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio Europeo. In particolare, la lettera *a*) del comma 1, modifica l'articolo 18-*bis* della legge n. 69 del 2005 che disciplina i motivi di rifiuto facoltativo della consegna.

L'attuale disciplina prevede che la Corte d'appello possa rifiutare la consegna: se, per lo stesso fatto che è alla base del mandato d'arresto europeo, nei confronti della persona ricercata, è in corso un procedimento penale in Italia (comma 1, lettera *b*); se il mandato d'arresto europeo riguarda reati che dalla legge italiana sono considerati reati commessi in tutto o in parte nel suo territorio, o in luogo assimilato al suo territorio; ovvero reati che sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro di emissione, se la legge italiana non consente l'azione penale per gli stessi reati commessi al di fuori del suo territorio (comma 1 lettera *a*); se il mandato d'arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, qualora la persona ricercata sia cittadino italiano o cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea, che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimori nel territorio italiano, sempre che la corte di appello disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita

in Italia conformemente al suo diritto interno (comma 2).

La disposizione in commento interviene proprio su quest'ultima previsione consentendo la possibilità di rifiutare l'esecuzione di un mandato di arresto europeo anche con riguardo ai cittadini di paesi terzi (sul piano testuale il riferimento « al cittadino di altro Stato membro » viene sostituito con quello « alla persona ») che risiedano o dimorino in Italia in via continuativa da almeno cinque anni.

L'articolo in esame introduce quindi un procedimento di verifica della legittima ed effettiva residenza o dimora sul territorio italiano della persona richiesta in consegna, basato sull'accertamento da parte della corte di appello se l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza sul territorio sia in concreto idonea ad accrescerne le opportunità di reinserimento sociale sulla base di determinati fattori (modalità di permanenza, tempo intercorso dalla commissione del reato, altri reati commessi, e regolare adempimento degli obblighi contributivi e fiscali, rispetto delle norme nazionali in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri, legami familiari e culturali).

La lettera *b*) del comma 1 modifica invece l'articolo 19 della legge del 2005 in tema di garanzie richieste allo Stato membro di emissione in casi particolari.

Tali modifiche si rendono necessarie per il pieno adeguamento alla disciplina della decisione quadro – come interpretata dalla Corte di giustizia – a seguito degli interventi sull'articolo 18-*bis* in tema di motivi di rifiuto facoltativo.

La novella riscrive quindi l'articolo 19: sopprimendo, con riguardo alla esecuzione del mandato, il riferimento all'autorità giudiziaria italiana; sostituendo il riferimento « al cittadino di altro Stato membro » con quello « alla persona legittimamente ed effettivamente residente in via continuativa » in Italia (attuale comma 2, già comma 1, lettera *b*); inserendo il richiamo alla disciplina procedurale dettata dall'articolo 18-*bis*, comma 2-*bis* (attuale comma 2, già comma 1, lettera *b*).

Per completezza, merita un richiamo anche l'articolo 20, in materia di rilascio

dei passaporti, che introduce una nuova disciplina relativa al rilascio e al ritiro del passaporto a genitori che abbiano figli di minore età e non adempiano – o vi sia fondato pericolo di mancato adempimento – a precisi doveri stabiliti dall'autorità giudiziaria nei confronti dei figli medesimi o di altri soggetti non autosufficienti, anche sotto il profilo economico, o individuati dalla legge.

Il viceministro Francesco Paolo SISTO si riserva di intervenire nel prosieguo dei lavori.

Ciro MASCHIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	51
DL 69/2023: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. C. 1322 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	51
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	56
INTERROGAZIONI:	
5-00094 Pella: Chiarimenti in ordine alla compatibilità del regime fiscale speciale per i lavoratori impatriati con la normativa europea sugli aiuti di Stato	54
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	57
5-00603 Fenu: Dati relativi al gettito derivante dal pagamento dell'imposta sui servizi digitali	55
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	59
5-01153 Gusmeroli: Apposizione del visto di conformità per la trasmissione della dichiarazione dei redditi ai fini della regolarizzazione delle violazioni formali	55
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	63
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	55
ERRATA CORRIGE	55

SEDE CONSULTIVA

Martedì 25 luglio 2023. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Federico Freni.

La seduta comincia alle 15.35.

Sull'ordine dei lavori.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte, concorde la Commissione, che si procederà ad un'inversione dei punti all'ordine del giorno della Commissione, nel senso di svolgere

dapprima l'esame in sede consultiva del decreto-legge n. 69 del 2023 e successivamente le interrogazioni.

DL 69/2023: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.

C. 1322 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco OSNATO, *presidente e relatore*, procede all'illustrazione del provvedimento in titolo rammentando che esso, a seguito delle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, si compone di 39 articoli.

Rinviano alla documentazione predisposta dagli uffici per maggiori dettagli sul contenuto del provvedimento, evidenzia le disposizioni di interesse per la Commissione Finanze.

In primo luogo illustra l'articolo 1 che, al comma 1, introduce una nuova procedura che rafforza le garanzie dei depositanti nell'ipotesi del mancato rimborso dei medesimi da parte di una banca. Le norme in esame disciplinano l'intervento delle autorità di vigilanza nell'ipotesi in cui una banca, in ragione della sua situazione finanziaria, risulti inadempiente all'obbligo di restituire i propri depositi – ancorché non sia stata aperta nei suoi confronti la procedura di liquidazione coatta amministrativa. In tal caso si prevede che la Banca d'Italia, dopo aver verificato che l'istituto di credito non è in grado di rimborsare i propri depositi e non ha la ragionevole prospettiva di ripristinare a breve l'accessibilità agli stessi, dichiarare l'esistenza di tale inadempimento, con la conseguenza che i depositanti potranno accedere al recupero dei propri depositi, entro i limiti ordinariamente previsti, tramite i sistemi di garanzia. Sono disposte altresì le necessarie modifiche di coordinamento nell'ambito del Testo Unico bancario. Sono infine introdotte due modifiche, dirette a recepire ulteriori richieste di rettifica della normativa nazionale in merito ai limiti entro i quali i sistemi di garanzia rispondono per i depositanti coperti (importo del deposito al netto di quanto recuperabile dall'attivo della banca) e alla base di calcolo da prendere in considerazione per l'applicazione di compensazioni, con riferimento ad eventuali debiti del depositante (l'ammontare complessivo del deposito e non esclusivamente il limite di 100.000 euro). Gli interventi descritti sono stati effettuati a seguito dei rilievi formulati nel Caso EU Pilot 2021/10083/FISMA.

Il comma 1-*bis* dell'articolo 1, introdotto al Senato, ridefinisce i termini di

applicazione delle disposizioni in materia di estinzione anticipata dei crediti al consumo, prevedendo in tale ipotesi l'applicazione delle disposizioni vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti, l'esclusione dalla riduzione dei costi delle imposte e dei costi per la conclusione dei contratti, e precisando le modalità di calcolo delle riduzioni del costo totale del credito nel caso in cui essa non sia già stata definita dalle parti.

Ricorda poi che di interesse della Commissione Finanze è l'articolo 2 del provvedimento, il quale modifica i criteri necessari per avvalersi dell'imposta di registro agevolata (aliquota del 2 per cento) per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e per gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, previsti per gli acquirenti che si sono trasferiti all'estero per ragioni di lavoro. Rammenta al riguardo che, con la procedura di infrazione 2014/4075, sono stati sollevati dubbi in ordine alla previsione di cui all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro (decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131), nota II-*bis*), comma 1, lettera *a*), nella parte in cui prevede l'applicazione dell'aliquota agevolata dell'imposta di registro al 2 per cento (analoga a quella prevista per l'acquisto della prima casa di residenza) se l'acquirente, cittadino italiano, si è trasferito all'estero per ragioni di lavoro (anche se non elegge la residenza nel comune ove tale immobile è ubicato). La Commissione ravvisa, in tale trattamento differenziato applicato al cittadino di altro Stato UE, una discriminazione fondata sulla nazionalità (articolo 18 TFUE). Inoltre, – considerando l'acquisto della proprietà immobiliare una forma di « stabilimento » – la Commissione ravvisa, nella fattispecie, la violazione della « libertà di stabilimento » di cui all'articolo 49 TFUE, in base alla quale le possibilità di stabilimento, in ogni Stato UE, debbono essere le stesse e per gli operatori « interni » a tale Stato e per quelli « transfrontalieri ».

Evidenzia come il comma 1 dell'articolo 2, al fine di andare incontro ai rilievi della Commissione UE, sopprime l'individuazione soggettiva dell'agevolazione, ovvero la qualifica di cittadino italiano emigrato all'estero, legandola ad un criterio oggettivo non legato più alla cittadinanza; in particolare, la norma modifica le vigenti disposizioni nella parte in cui prevedono che l'aliquota agevolata si applica anche all'acquirente di un immobile trasferitosi all'estero per ragioni di lavoro, nel territorio del comune in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano. Con le nuove norme introdotte l'aliquota agevolata si applica se l'acquirente si è trasferito all'estero per ragioni di lavoro e abbia risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni, nel comune di nascita o in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attività prima del trasferimento. Il comma 2 provvede alla copertura finanziaria.

Rammenta poi che l'articolo 3, al fine della risoluzione della procedura di infrazione 2021/2170, in tema di mancato recepimento di disposizioni UE in materia di revisione contabile, consente alla Consob di trasmettere alle autorità competenti di un paese terzo: carte di lavoro o altri documenti detenuti da legali o da imprese di revisione contabile abilitati in Italia; relazioni su ispezioni o indagini relative alle revisioni contabili. La trasmissione di tali dati può avvenire a condizione che vengano rispettati i requisiti specificamente previsti dalla normativa europea e nel rispetto delle disposizioni sul trattamento dei dati personali contenute nel regolamento GDPR.

L'articolo 19 del provvedimento modifica la legge di bilancio 2022 al fine di prevedere che le agevolazioni fiscali concesse in favore delle federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI siano subordinate alla destinazione del 100 per cento (in luogo del 20 per cento) degli utili al finanziamento delle attività statutarie non commerciali. Viene dunque previsto che, in via sperimentale per gli anni 2022,

2023 e 2024, per le federazioni sportive nazionali riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano, gli utili derivanti dall'esercizio di attività commerciale non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle società (IRES) e il valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), a condizione che in ciascun anno le federazioni sportive destinino integralmente gli stessi allo sviluppo delle attività statutarie non commerciali. Di conseguenza, l'esenzione degli utili dall'IRES e dall'IRAP è garantita a fronte della destinazione del 100 per cento (anziché del 20 per cento) di tali utili al finanziamento delle attività statutarie non commerciali. Contrariamente a quanto avviene nel testo pre-vigente, tali attività non commerciali non sono espressamente elencate.

Infine illustra l'articolo 25-bis, introdotto al Senato, con cui si intende attuare la direttiva delegata 2022/2100/UE della Commissione che modifica la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la revoca di talune esenzioni per i prodotti del tabacco riscaldato.

Ricorda che la predetta direttiva ha introdotto due innovazioni sostanziali nel quadro normativo dell'Unione europea: ha esteso ai prodotti del tabacco riscaldato il divieto, già esistente per le sigarette e il tabacco da arrotolare, di immissione sul mercato dei prodotti del tabacco con un aroma caratterizzante o contenenti aromi in qualsiasi dei loro elementi quali i filtri, le cartine, le confezioni, le capsule o le caratteristiche tecniche che consentono di modificare l'odore o il gusto dei prodotti del tabacco interessati o la loro intensità di fumo; ha revocato la possibilità per gli Stati membri di concedere per i prodotti del tabacco riscaldato, nella misura in cui si tratta di prodotti del tabacco da fumo, esenzioni dall'obbligo di recare specifici messaggi informativi e avvertenze combinate relative alla salute. Per « prodotto del tabacco riscaldato » la direttiva intende un prodotto del tabacco di nuova generazione che è riscaldato per produrre un'emissione contenente nicotina e altre sostanze chimi-

che, che viene poi inalata dall'utilizzatore o dagli utilizzatori e che, a seconda delle caratteristiche, è un prodotto del tabacco non da fumo o un prodotto del tabacco da fumo.

Precisa che un primo gruppo di novelle, recate dal comma 1 dell'articolo 25-*bis*, riguarda il decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6. In primo luogo, viene ivi introdotta la definizione di «prodotto del tabacco riscaldato», secondo la quale quest'ultimo è «un prodotto del tabacco di nuova generazione che è riscaldato per produrre una emissione contenente nicotina e altre sostanze chimiche, che è poi inalata dall'utilizzatore e che, per le sue caratteristiche, è un prodotto del tabacco non da fumo, in quanto consumato senza processo di combustione» (nuova lettera *j-bis*) dell'articolo 2). Viene inoltre estesa al prodotto del tabacco riscaldato l'applicabilità dei vigenti divieti in materia di immissione sul mercato di prodotti con determinati aromi o additivi (modifica al comma 7 dell'articolo 8). Viene infine esteso al prodotto del tabacco riscaldato da fumo l'obbligo relativo al messaggio informativo e alle avvertenze combinate relative alla salute previsti *ex lege*.

Il comma 2 dell'articolo 25-*bis* apporta una modifica testuale al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante il Testo Unico Accise, relativo alla definizione di «tabacchi da inalazione senza combustione». L'articolo 39-*bis*, oggetto di novella, nel testo vigente stabilisce che devono essere considerati tabacchi da inalazione senza combustione i prodotti del tabacco riscaldato non da fumo che «possono essere consumati» senza processo di combustione (comma 2, lettera *e-bis*). In base alla modifica recata dal comma in esame, dovrebbero invece essere considerati tabacchi da inalazione senza combustione i prodotti del tabacco riscaldato non da fumo che «sono consumati» senza processo di combustione.

Il comma 3 dell'articolo 25-*bis* stabilisce che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 entrano in vigore il 23 ottobre 2023. Dispone, inoltre, che i prodotti del tabacco riscaldato di cui ai medesimi commi, giac-

centi presso i produttori e i depositi fiscali alla predetta data del 23 ottobre 2023, non possano essere ceduti dai produttori ai depositi fiscali oltre il 31 dicembre 2023. Prevede, altresì, che gli stessi prodotti non possano essere ceduti dai depositi fiscali ai rivenditori oltre il 1° marzo 2024 e che questi ultimi possano effettuare la vendita fino ad esaurimento delle scorte.

Formula infine una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 15.40.

INTERROGAZIONI

Martedì 25 luglio 2023. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Federico Freni.

La seduta comincia alle 15.40.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

5-00094 Pella: Chiarimenti in ordine alla compatibilità del regime fiscale speciale per i lavoratori impatriati con la normativa europea sugli aiuti di Stato.

Il sottosegretario per l'economia e le finanze, Federico Freni, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Roberto PELLA (FI-PPE) prende atto della risposta del Governo e se ne dichiara soddisfatto. Rileva, tuttavia, che essa risponde solo in parte ai quesiti posti dalla propria interrogazione; ritiene infatti che sia necessario un aggiornamento in ordine alle questioni poste in tema di lavoratori impatriati e di compatibilità con il regime

degli aiuti di Stato in *de minimis*, in particolare con riferimento alla disparità di trattamento per la categoria dei lavoratori autonomi.

5-00603 Fenu: Dati relativi al gettito derivante dal pagamento dell'imposta sui servizi digitali.

Il sottosegretario per l'economia e le finanze, Federico Freni, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*), esponendo i più significativi dati di gettito dell'imposta sui servizi digitali e rinviando alla documentazione depositata per l'illustrazione comparativa del relativo andamento.

Emiliano FENU (M5S) ritiene che dalla risposta del sottosegretario Freni emergano dati molto utili anche per il Governo e per la maggioranza, in ragione dell'aumento nel tempo del gettito derivante dall'imposta sui servizi digitali. Benché a suo parere la risposta dell'esecutivo sia stata esaustiva, non si dichiara soddisfatto dall'azione condotta dal Governo in tale ambito; ritiene infatti che il settore dei servizi digitali produca un ammontare di ricavi ben più alto di quanto sia effettivamente assoggettato a prelievo e che il relativo gettito risulti ancora esiguo rispetto alla fiscalità generale. Auspica dunque che il Governo presti maggiore attenzione alla tematica.

5-01153 Gusmeroli: Apposizione del visto di conformità per la trasmissione della dichiarazione dei redditi ai fini della regolarizzazione delle violazioni formali.

Il sottosegretario per l'economia e le finanze, Federico Freni, risponde all'inter-

rogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA) auspica una pronta risoluzione delle criticità nascenti da quelle che, a suo avviso, sono di fatto irregolarità di natura formale, che non implicano evasione fiscale. In particolare si augura la pronta approvazione del disegno di legge di delega fiscale, il quale già prevede forme di attenuazione delle sanzioni per i casi di irregolarità di natura formale, modulate in base alla pericolosità fiscale dei contribuenti.

Marco OSNATO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 25 luglio 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 15.55.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 145 del 19 luglio 2023:

a pagina 41, al sommario;

a pagina 43, prima colonna, trentanovesima riga;

a pagina 50, seconda riga,

le parole: « 5-00136 » sono sostituite dalle seguenti: « 5-01136 ».

ALLEGATO 1

DL 69/2023: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. C. 1322 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 1322 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge del DL 69/2023, recante: « Disposizioni urgenti

per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

5-00094 Pella: Chiarimenti in ordine alla compatibilità del regime fiscale speciale per i lavoratori impatriati con la normativa europea sugli aiuti di Stato.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante fa riferimento alla disciplina introdotta dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015 in favore dei cosiddetti « lavoratori impatriati » che prevede un regime temporaneo di tassazione agevolata dei redditi di lavoro dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, dei redditi di lavoro autonomo e dei redditi d'impresa, finalizzato ad incentivare il trasferimento in Italia di lavoratori con alte qualificazioni e specializzazioni.

In particolare, l'Onorevole richiama la vigente previsione normativa in base alla quale tale regime si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla vigente legislazione unionale in materia di aiuti di importanza minore, cosiddetti « *de minimis* ».

A tal proposito, l'Onorevole interrogante chiede di chiarire che « in tema di aiuti di Stato, nessuna limitazione sia applicabile al citato articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015, per i lavoratori autonomi impatriati in considerazione della valenza generale che assume tale disposizione, in quanto non concede vantaggi fiscali in maniera selettiva rientranti nel novero delle disposizioni in tema di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato dell'Unione europea del 25 marzo 1957. ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 16, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (cosiddetto decreto internazionalizzazione) ha introdotto il « regime speciale per lavoratori impatriati », che è finalizzato ad incentivare il trasferimento in Italia di lavoratori con alte qualificazioni e specializzazioni.

Il regime temporaneo di tassazione agevolata è applicabile ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e ai redditi di lavoro autonomo, prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la loro residenza nel territorio dello Stato quando sussistono due presupposti:

a) il lavoratore non è stato residente in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il trasferimento e si impegna a risiedervi per almeno due anni;

b) l'attività lavorativa è svolta prevalentemente nel territorio italiano.

Tanto premesso, deve osservarsi che il comma 2 dell'articolo 8-*bis* (Regime fiscale per i lavoratori rimpatriati) del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 (come da ultimo sostituito dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58), prevede che le disposizioni recate dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015 (« lavoratori impatriati ») si applichino nel rispetto delle condizioni e dei limiti della vigente legislazione europea in materia di aiuti di importanza minore, cosiddetti « *de minimis* ».

Il quadro normativo unionale di riferimento (aiuti di Stato), declinato ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede un divieto generale di concedere aiuti di Stato (articolo 107, paragrafo 1) al fine di evitare che, concedendo vantaggi selettivi a talune imprese, venga falsata la concorrenza nel mercato interno. In tal senso, gli Stati membri sono tenuti a notificare alla Commissione europea even-

tuali misure che intendono adottare e che siano suscettibili di tradursi in un aiuto di Stato.

Gli aiuti di piccola entità, cosiddetti « *de minimis* », non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, in quanto non hanno un'incidenza significativa sulla concorrenza e sugli scambi.

La misura agevolativa in esame — che trova applicazione non in maniera generale ma nei confronti di determinati soggetti al ricorrere di specifiche condizioni — è rivolta sia a favore dei lavoratori dipendenti (o assimilati) sia, in particolare, a favore dei lavoratori autonomi e dei lavoratori che avviano una attività d'impresa (le misure fiscali agevolative concesse a tali ultimi

soggetti ricadono nell'ambito della disciplina europea sugli aiuti di Stato).

In ragione di quanto sopra, pertanto, non si può escludere che l'eventuale superamento dei limiti e delle condizioni delle disposizioni europee in materia di aiuti di importanza minore (cosiddetti « *de minimis* »), prospettati dall'Interrogante, possa attirare l'attenzione dei competenti Servizi unionali sull'agevolazione di cui trattasi, la quale, in riferimento ai soggetti che svolgono attività economica, appare presentare profili di selettività e sembra, pertanto, suscettibile di integrare un aiuto incompatibile con le regole del diritto della concorrenza di matrice europea.

ALLEGATO 3

5-00603 Fenu: Dati relativi al gettito derivante dal pagamento dell'imposta sui servizi digitali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante fa riferimento all'imposta sui servizi digitali introdotta dall'articolo 1, commi da 35 a 50 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019).

L'Onorevole ritiene indispensabile avere un aggiornamento in merito ai profili applicativi dell'imposta e al gettito conseguito nell'ultimo triennio anche in relazione alle prossime decisioni da adottarsi in conseguenza della prossima adozione della normativa di recepimento della direttiva UE 2022/2523 in materia di *Global Minimum Tax*.

Pertanto, l'interrogante chiede di sapere, « con riferimento ai periodi d'imposta 2020, 2021 e 2022, quali siano i dati relativi ai soggetti che hanno adempiuto a tale obbligo fiscale e quanto gettito abbia prodotto il pagamento dell'imposta, distinguendo:

a) il numero di soggetti per tipologia giuridica, differenziando i residenti e non residenti e indicando, per questi ultimi, anche lo Stato estero di provenienza;

b) l'ammontare di ricavi ovunque realizzato distinto per tipologia di servizi (lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo 1, comma 37, della legge di bilancio 2019);

c) per ogni tipologia di servizi, la percentuale rappresentativa collegata al territorio dello Stato e il totale dei ricavi tassabili;

d) l'ammontare dell'imposta versata distinta per tipologia di servizi e tipologia di soggetti. ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

L'Imposta su servizi digitali (ISD) è disciplinata dall'articolo 1, commi da 35 a 50, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), come modificato dall'articolo 1, comma 678 della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020). I profili applicativi dell'imposta sono delineati dal Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2021 e dalla Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 3 del 23 marzo 2021. La struttura dell'imposta si ispira in larga misura alla proposta di Direttiva UE sopra menzionata. L'ISD si applica con aliquota del 3 per cento sui ricavi derivanti dalla fornitura dei servizi:

pubblicità *online*: veicolazione su un'interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia (lettera *a)*) dell'articolo 1, comma 37, della legge di bilancio 2019);

servizi di intermediazione tra utenti: messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi (lettera *b)*) dell'articolo 1, comma 37, della legge di bilancio 2019);

trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale (lettera *c)*) dell'articolo 1, comma 37, della legge di bilancio 2019).

Sono soggetti al pagamento della ISD gli esercenti attività d'impresa, residenti e non residenti che, nel corso dell'anno solare precedente a quello in cui sorge il presupposto impositivo, superino, singolarmente o a livello di gruppo, una duplice soglia di ricavi:

ricavi totali (di qualunque natura) globali non inferiori a euro 750.000.000;

ricavi imponibili (derivanti da servizi digitali) in Italia non inferiori a euro 5.500.000.

Le informazioni sui ricavi e sugli elementi quantitativi mensili devono essere indicati nel « Prospetto analitico delle informazioni sui ricavi e sugli elementi quantitativi utilizzati per calcolare l'imposta » e le rilevazioni contabili devono essere integrate da una relazione, denominata « Nota esplicativa delle informazioni sui ricavi e sugli elementi quantitativi utilizzati per calcolare l'imposta » da redigere annualmente, entro il termine di presentazione della dichiarazione.

Il Quadro DT del modello di dichiarazione (modello DST) contiene le informazioni per la determinazione dell'imposta. Per ciascuna tipologia di servizi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* il dichiarante indica il

totale dei ricavi ovunque realizzati, la percentuale rappresentativa di tali ricavi collegata al territorio dello Stato, i ricavi imponibili e il totale dell'imposta.

In relazione ai profili quantitativi riguardanti il gettito e le informazioni desumibili dalle dichiarazioni, la Tabella 1 riporta i dati dei versamenti negli anni 2021, 2022 e 2023, riferiti rispettivamente all'anno d'imposta precedente.

I versamenti del 2023 (riferiti all'anno d'imposta 2022) aggiornati al 20 luglio risultano pari a 390 milioni di euro e risultano superiori di 92 milioni (+30,9 per cento) a quelli del 2022.

Questo risultato consolida la crescita già registrata nel 2022, anno in cui le entrate sono risultate di 298 milioni di euro contro i 240 milioni del 2021 (+58 milioni di euro, +24,2 per cento).

Tabella 1

Anno	Gettito	Variazione del gettito (Valori assoluti)	Variazione del gettito (%)
2023	390	92	30,9
2022	298	58	24,2
2021	240		

Note: importi in milioni di euro.

Fonte: F24 e versamenti diretti in tesoreria.

Le informazioni contenute nelle dichiarazioni consentono inoltre di identificare con maggiore precisione lo Stato di residenza dei soggetti passivi e gli elementi quantitativi sottostanti alla determinazione dell'imposta.

La Tabella 2 riporta la distribuzione per Paese di residenza dei soggetti dichiaranti negli anni di imposta 2020 e 2021 (i dati completi delle dichiarazioni dell'anno 2023 non sono al momento disponibili). In en-

trambi gli anni di dichiarazione, circa l'80 per cento dell'imposta dichiarata è riconducibile a soggetti non residenti. Il gettito risulta di poco superiore al dato dichiarativo nell'anno 2020 (+8 milioni di euro circa) e di poco inferiore nell'anno 2021 (-5 milioni di euro circa). Tali disallineamenti potrebbero essere dovuti a errori di compilazione, omessi versamenti o indicazione errata del codice tributo al momento del versamento.

Tabella 2

ISD: frequenze e ammontare dell'imposta dovuta per Paese di residenza del dichiarante.

Residenza del soggetto del dichiarante	Anno d'imposta 2020		Anno d'imposta 2021	
	Numero	Ammontare	Numero	Ammontare
ITALIA	48	50.966	59	58.497
STATI UNITI D'AMERICA	45	30.285	40	34.112
IRLANDA	16	93.683	16	128.189
GERMANIA	15	6.394	15	8.455
REGNO UNITO	14	3.531	13	10.831
FRANCIA	10	1.198	9	1.682
PAESI BASSI	10	9.624	9	17.460
SINGAPORE	10	1.170	9	1.930
AUSTRALIA	8	279	6	535
BRASILE	8	20	8	25
SPAGNA	8	579	7	939
BELGIO	5	63	4	117
SVEZIA	5	109	6	369
SVIZZERA	5	733	5	963
CANADA	4	22	6	99
GIAPPONE	4	126	5	497
INDIA	4	33	0	-
ALTRI NON RESIDENTI IN ITALIA	35	33.358	34	38.997
Totale	254	232.171	251	303.698

Note: ammontare in migliaia di euro.

Fonte: dichiarazioni DST. anni d'imposta 2020 e 2021.

Le Tabella 3 e 4 mostrano la distribuzione dei ricavi ovunque realizzati, in termini percentuali, i ricavi imponibili e l'imposta dovuta per tipologia di servizio, distinguendo tra i soggetti residenti e non residenti. In entrambi gli anni considerati, circa l'80 per cento dell'imposta dovuta è stata versata da soggetti non residenti per i servizi di pubblicità *online* (lettera *a*) e di intermediazione tra utenti (lettera *b*).

Tabella 3

ISD: ricavi, percentuale rappresentativa e imposta dovuta per tipologia di servizi e residenza (anno d'imposta 2020).

Tipologia servizi	Tipologia soggetti	Anno d'imposta 2020				
		Numero	Ricavi ovunque realizzati	Ricavi imponibili	Percentuale (%)	Imposta dovuta (ricalcolata)
Lettera a): pubblicità <i>online</i>	Residenti	33	1.418.621	1.263.425	89,06	7.903
	Non residenti	123	220.230.933	3.962.419	1,80	118.873
Lettera b): servizi di intermediazione tra utenti	Residenti	23	1.301.183	435.331	33,46	13.060
	Non residenti	117	93.499.973	2.073.895	2,22	62.217
Lettera c): trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale	Residenti	2	104	104	100,00	3
	Non residenti	13	473.713	3.851	0,81	116

Note: ricavi e Imposta dovuta in migliaia di euro.

Fonte: dichiarazioni DST. anni d'imposta 2020.

Tabella 4

ISD: ricavi, percentuale rappresentativa e imposta dovuta per tipologia di servizi e residenza (anno d'imposta 2021).

Tipologia servizi	Tipologia oggetti	Anno d'imposta 2021				
		Numero	Ricavi ovunque realizzati	Ricavi imponibili	Percentuale (%)	Imposta dovuta (ricalcolata)
Lettera a); pubblicità <i>online</i>	Residenti	48	2.208.248	1.665.738	75,43	49.972
	Non residenti	128	298.382.678	5.129.673	1,72	153.890
Lettera b): servizi di intermediazione tra utenti	Residenti	20	1.186.396	281.802	23,75	8.454
	Non residenti	98	120.682.054	3.040.860	2,52	91.226
Lettera c): trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale	Residenti	5	2.360	2.360	100,00	71
	Non residenti	10	335.212	2.823	0,84	85

Note: ricavi e Imposta dovuta in migliaia di euro.

Fonte: dichiarazioni DST. anni d'imposta 2021.

ALLEGATO 4

5-01153 Gusmeroli: Apposizione del visto di conformità per la trasmissione della dichiarazione dei redditi ai fini della regolarizzazione delle violazioni formali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento al visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali che i soggetti abilitati alla trasmissione telematica dei modelli possono apporre evidenziando che, a tal fine, essi devono presentare preventivamente una comunicazione alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle entrate competente in base al proprio domicilio fiscale.

Gli Onorevoli lamentano che, talvolta, pur in presenza dei requisiti di legge, i contribuenti, per i quali si è proceduto all'apposizione del visto, ricevono comunicazione di nullità e contestuale irrogazione di sanzioni ed interessi per l'utilizzo indebito dei crediti vistati senza autorizzazione, a causa del mancato invio della predetta comunicazione preventiva.

A parere degli interroganti si tratterebbe di violazioni di carattere meramente formale che vengono contestate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente al contribuente nonché al professionista che era titolato all'adempimento della pratica.

Pertanto, tenuto conto che con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2023 è stata confermata la possibilità di regolarizzare, per ciascun periodo di imposta, le irregolarità, le infrazioni, l'inosservanza di obblighi e di adempimenti formali, l'Onorevole chiede « se non si ritenga che quanto esposto in premessa, con specifico riguardo alla comunicazione preventiva e agli errori formali per le violazioni collegate al visto di conformità, ovvero del visto omesso o irregolare, possa rientrare nella regolarizzazione delle violazioni formali ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente, giova evidenziare che, con l'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali il legislatore ha inteso garantire ai contribuenti assistiti il corretto adempimento di alcuni obblighi tributari, agevolando contestualmente l'Amministrazione finanziaria nella selezione delle posizioni da controllare e nell'esecuzione dei controlli di propria competenza, anche al fine di contrastare il fenomeno legato alle compensazioni di crediti inesistenti e semplificare le procedure legate alla richiesta dei rimborsi IVA.

Infatti, il visto di conformità è necessario, tra l'altro, per ottenere l'esonero dalla prestazione della garanzia in caso di richiesta di rimborso dell'eccedenza a credito IVA superiore a 30.000 euro e per utilizzare in compensazione orizzontale i crediti emergenti dalle dichiarazioni fiscali per importi superiori a 5.000 euro. Inoltre, in tema di *bonus* edilizi, il visto di conformità attesta, in base alla documentazione prodotta dal contribuente, la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta.

Ai sensi dell'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il visto di conformità può essere rilasciato dai soggetti indicati dalle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.

Nello specifico, si tratta dei soggetti iscritti negli Albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro.

A tal fine, i citati professionisti devono richiedere ed ottenere l'iscrizione nell'elenco centralizzato dei professionisti legittimati al rilascio, presentando un'apposita comunicazione alla Direzione regionale competente in ragione del proprio domicilio fiscale, come previsto dall'articolo 21 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164.

A seguito della verifica, da parte della Direzione regionale competente, della sussistenza di tutti i requisiti richiesti, il professionista viene iscritto, dalla data di presentazione della comunicazione, nell'elenco informatizzato dei professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità. Pertanto in assenza di comunicazione preventiva, il professionista non ha titolo per apporre il visto.

Da quanto sopra riportato consegue che il visto apposto su un qualunque documento (comunicazione, dichiarazione, etc.) da un soggetto non autorizzato deve intendersi « omesso » e, dunque, non legittima l'esercizio dei diritti sottostanti da parte dei contribuenti (esercizio della detrazione delle spese sostenute, utilizzo in compensazione di un credito, etc.).

Ove gli stessi diritti siano, comunque, esercitati ne consegue la commissione di una violazione di natura sostanziale – e

non formale o meramente formale come ipotizzato dagli Onorevoli istanti – punita con la sanzione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (laddove la violazione abbia comportato una infedeltà dichiarativa), ovvero con quella di cui al successivo articolo 13 (nel caso di indebita compensazione) (cfr. la circolare 15 gennaio 2010, n. 1/E).

A conferma di quanto sopra precisato, si ricorda che, con la circolare dell'Agenzia delle entrate del 15 maggio 2019, n. 11/E – emanata a commento della definizione agevolata delle irregolarità formali, disciplinata dall'articolo 9 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (definizione attualmente replicata dai commi da 166 a 173, dell'articolo 1, della 29 dicembre 2022, n. 197) – è stato chiarito che:

« sono escluse dalla regolarizzazione di cui all'articolo 9 le seguenti violazioni, considerate le ricadute sostanziali in capo ai contribuenti cui si riferisce la dichiarazione:

(...)

– gli errori collegati al visto di conformità – (visto omesso o irregolare, visto apposto da un soggetto diverso da colui che ha presentato la dichiarazione annuale) ».

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 69/2023: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. C. 1322 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	65
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	73

SEDE REFERENTE:

Modifiche agli articoli 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico. C. 835 Sasso (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	68
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	74
ALLEGATO 3 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	82
Istituzione del Museo della Shoah in Roma. C. 1295 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	72

SEDE CONSULTIVA

Martedì 25 luglio 2023. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

La seduta comincia alle 15.40.

DL 69/2023: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.

C. 1322 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che il gruppo di Fratelli d'Italia ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che la Commissione dovrà esprimere il prescritto parere alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), sul disegno di legge in titolo nella giornata odierna. Cede quindi la parola alla relattrice, on. Di Maggio, per lo svolgimento della relazione introduttiva.

Grazia DI MAGGIO (FDI), *relattrice*, riferisce che la VII Commissione Cultura, è chiamata ad esprimere, un parere alla XIV Commissione Politiche europee, sul disegno di legge in titolo recante Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e preinfrazione pendenti nei

confronti dello Stato italiano, nel testo come modificato dall'altro ramo del Parlamento.

Ricorda, preliminarmente, che la legge n. 234 del 2012, che regola l'adeguamento periodico dell'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea, oltre alla legge europea e alla legge di delegazione europea, individua anche altri strumenti per assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'UE.

In particolare l'articolo 38, in tema di « Attuazione di singoli atti normativi dell'Unione europea », prevede che « in casi di particolare importanza politica, economica e sociale, tenuto conto anche di eventuali atti parlamentari di indirizzo, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, presenta alle Camere un apposito disegno di legge recante le disposizioni occorrenti per dare attuazione o assicurare l'applicazione di un atto normativo emanato dagli organi dell'Unione europea riguardante le materie di competenza legislativa statale ». Per il provvedimento in esame rileva invece l'articolo 37 della legge n. 234 del 2012 (che viene espressamente richiamato in premessa).

Tale disposizione prevede che « il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei può proporre al Consiglio dei ministri l'adozione dei provvedimenti, anche urgenti, diversi dalla legge di delegazione europea e dalla legge europea, necessari a fronte di atti normativi dell'Unione europea o di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea ovvero dell'avvio di procedure di infrazione nei confronti dell'Italia che comportano obblighi statali di adeguamento, qualora il termine per provvedervi risulti anteriore alla data presunta di entrata in vigore della legge di delegazione europea o della legge europea relativa all'anno di riferimento ». Qualora si ricorra a tali ulteriori provvedimenti, « il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per i rapporti con il Parlamento assume le iniziative necessarie per favorire un tempestivo esame parlamentare » (articolo 37, comma 2).

Con riferimento agli ambiti di competenza e di interesse della VII Commissione segnala, in particolare, le seguenti disposizioni, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per la descrizione estesa delle disposizioni in commento.

I commi 1 e 2 dell'articolo 11 estendono al personale docente e a quello tecnico e amministrativo delle istituzioni AFAM il diritto al riconoscimento per intero come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, del servizio non di ruolo prestato presso le predette istituzioni. In relazione al personale docente, si richiede che lo stesso sia stato immesso e confermato in ruolo, mentre per il personale tecnico e amministrativo si richiede la sola avvenuta immissione in ruolo. Il comma 3 prevede che, ai fini previdenziali, le suddette disposizioni operano con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 14 giugno 2023 (data di entrata in vigore del presente decreto; il testo originario faceva invece riferimento all'entrata in vigore « delle medesime disposizioni »). Il comma 3-bis, inserito nel corso dell'esame in sede referente, consente alle istituzioni AFAM di indire, a determinate condizioni, « procedure di reclutamento straordinarie », distinte per istituzione e settore artistico-disciplinare. Il comma 4 rinvia all'articolo 26 del provvedimento in esame per quanto riguarda la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

Secondo quanto si evince dalla stessa relazione illustrativa, « la disposizione [l'articolo 11, commi 1 e 2] mira a superare le criticità constatate nella procedura di infrazione n. 2014/4231, nell'ambito della quale la Commissione UE ha evidenziato che l'Italia abbia violato le clausole 4 e 5 dell'« Accordo quadro » allegato alla direttiva 1999/70/CE, in base al quale il contratto di lavoro « a tempo determinato » può essere utilizzato – in quanto meno vantaggioso per il lavoratore di quello « a tempo indeterminato » – solo al fine di fronteggiare esigenze straordinarie ed occasionali, chiedendo, pertanto, che si ponga fine alla prassi di perpetuare forme contrattuali destinate a situazioni del tutto eccezionali, in

violazione della normativa nazionale e di quella europea ».

L'articolo 14 – cui sono state apportate alcune modifiche formali in sede di conversione – reca disposizioni in materia di riconoscimento del servizio, agli effetti della carriera, per il personale docente e ATA delle istituzioni scolastiche, immesso in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023-2024. In particolare, esso prevede che i servizi cosiddetti « pre-ruolo » del personale scolastico, non integralmente considerati dalle norme finora vigenti, vengano riconosciuti per intero, ai fini delle ricostruzioni di carriera, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva n. 99/70/CE sul lavoro a tempo determinato, a seguito dell'avvio di una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia.

Evidenzia, quindi, che sia le disposizioni citate di cui all'articolo 11 che quelle dell'articolo 14 mirano a superare le criticità constatate nella procedura d'infrazione 2014/4231. Al riguardo si ricorda che la Commissione europea ha deciso, il 19 aprile 2023, di inviare un parere motivato all'Italia (INFR(2014)4231) per il recepimento non corretto nell'ordinamento nazionale della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, che vieta discriminazioni a danno dei lavoratori a tempo determinato e obbliga gli Stati membri a disporre di misure atte a prevenire e sanzionare l'utilizzo abusivo di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato. La normativa italiana – secondo il comunicato della Commissione non previene né sanziona in misura sufficiente l'utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato per diverse categorie di lavoratori del settore pubblico in Italia. Tra questi, insegnanti e personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola pubblica, operatori sanitari, lavoratori del settore dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e del settore operistico, personale degli istituti pubblici di ricerca, lavoratori forestali e volontari dei vigili del fuoco nazionali. Nel comunicato – fra l'altro – si legge che « alcuni di questi lavoratori hanno anche condizioni di lavoro meno favorevoli rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato, situazione

che costituisce una discriminazione e contrasta con il diritto dell'Unione.

La Commissione ha quindi avviato la procedura di infrazione inviando una lettera di costituzione in mora alle autorità italiane nel luglio 2019, seguita da una lettera complementare di costituzione in mora nel dicembre 2020. Sebbene l'Italia abbia fornito spiegazioni sulle proprie norme nazionali, la Commissione le ha ritenute non soddisfacenti e dà ora seguito all'esame con un parere motivato. L'Italia dispone ora di 2 mesi per rimediare alle carenze individuate dalla Commissione, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE ».

L'articolo 15, per l'anno 2023, estende il riconoscimento della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (Carta del docente), prevista dalla legge n. 107 del 2015 per un importo di 500 euro annui a persona, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, stanziando a tal fine 10,9 milioni di euro. L'intervento è volto a recepire l'ordinanza del 18 maggio 2022 della Corte di giustizia dell'Unione europea, Sezione VI, nella causa C-450-21 (UC c. Ministero dell'istruzione), resa in sede di rinvio pregiudiziale.

L'articolo 16 individua il Ministero della giustizia quale Autorità per la verifica dell'autenticità delle decisioni sulle spese emesse dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO). Il Ministero della giustizia provvede quindi alla verifica dell'autenticità e, solo in base all'adempimento di tale formalità, vi appone la formula esecutiva. Secondo quanto riportato dalla relazione illustrativa, lo Stato italiano non aveva ancora provveduto a designare l'Autorità competente all'espletamento delle suddette formalità. Pertanto, la norma in commento è adottata al fine di evitare l'apertura di procedure di infrazione.

L'articolo 19 modifica la legge di bilancio 2022 al fine di prevedere che le agevolazioni fiscali concesse in favore delle federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI siano subordinate alla destina-

zione del 100 per cento (anziché del 20) degli utili al finanziamento delle attività statutarie non commerciali.

In particolare, l'articolo 19 in esame modifica l'articolo 1, commi 185 e 187 della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021):

La lettera *a*) dell'articolo 19 in esame sostituisce interamente, mantenendone ferme le finalità sopra ricordate, il comma 185 prevedendo che, in via sperimentale per gli anni 2022, 2023 e 2024, per le federazioni sportive nazionali riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano, gli utili derivanti dall'esercizio di attività commerciale non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle società (IRES) e il valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), a condizione che in ciascun anno le federazioni sportive destinino integralmente gli stessi allo sviluppo delle attività statutarie non commerciali. Quindi, l'esenzione degli utili dall'IRES e dall'IRAP è garantita a fronte della destinazione del 100 per cento (anziché del 20 per cento) di tali utili al finanziamento delle attività statutarie non commerciali. Contrariamente a quanto avviene nel testo pre-vigente del comma 185, tali attività non commerciali non sono espressamente elencate.

In conseguenza delle modifiche apportate al comma 185, la lettera *b*) dell'articolo 19 in esame dispone l'abrogazione del comma 187 del citato articolo 1 della legge di bilancio 2022.

Nella relazione illustrativa, il Governo specifica che l'obiettivo della modifica è quello di escludere che la misura possa falsare, o minacciare di falsare la concorrenza, ossia che la stessa possa in qualche modo favorire le attività commerciali svolte dalle federazioni sportive (impregiudicata la valutazione se tali attività siano o meno esercitate in concorrenza con altri operatori). Secondo il Governo, inoltre, l'assenza di una elencazione delle attività non commerciali a cui vanno destinati gli utili serve a meglio evidenziare che si tratta di una misura che non deve avere effetti di mercato, e che le attività verso cui si devono

impiegare gli utili commerciali non devono avere natura commerciale. Secondo il Governo, inoltre, tale modifica chiarisce che la misura di agevolazione fiscale disciplinata dal comma 185 non rientra nella nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, par. 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Formula, infine, una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato 1*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 15.45.

SEDE REFERENTE

Martedì 25 luglio 2023. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

La seduta comincia alle 15.45.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che il gruppo di FDI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Modifiche agli articoli 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico.

C. 835 Sasso.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 luglio 2023.

Federico MOLLICONE, *presidente*, ricorda che nel corso di tale seduta il relatore, on. Sasso, ha presentato gli emendamenti 3.7, 4.4 e 5.2 a cui sono stati presentati due subemendamenti su nessuno dei quali sono stati ravvisati profili di inammissibilità.

Avverte che i predetti emendamenti e i relativi subemendamenti sono inclusi nel fascicolo in distribuzione. Avverte infine che l'emendamento 1.18 del Relatore è stato ritirato.

Non essendovi richieste di intervento sul complesso degli emendamenti, invita il relatore a esprimere il parere sugli emendamenti presentati, a cominciare da quelli riferiti all'articolo 1.

Rossano SASSO (LEGA), *relatore*, passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 1, esprime parere contrario sull'emendamento Boschi 1.1, esprime parere favorevole sull'emendamento Boschi 1.2, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Montaruli 1.3, Amato 1.4, Amato 1.5, Piccolotti 1.6 e Manzi 1.7 a condizione che vengano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*); esprime parere contrario sull'emendamento Boschi 1.8, raccomanda l'approvazione dell'emendamento del Relatore 1.9, esprime parere contrario sugli emendamenti Manzi 1.10 e 1.11; raccomanda l'approvazione dell'emendamento del Relatore 1.12 ed esprime parere favorevole sugli emendamenti Boschi 1.13 e Piccolotti 1.14, esprime parere contrario sugli emendamenti Piccolotti 1.15, 1.16 e 1.17, esprime parere contrario sull'emendamento Boschi 1.19 e 1.20, raccomanda l'approvazione dell'emendamento del Relatore 1.21, esprime parere contrario sull'emendamento Manzi 1.22, esprime parere favorevole sull'emendamento Amato 1.23, esprime parere contrario sugli emendamenti Manzi 1.24 e 1.25, esprime parere favorevole sull'emendamento Montaruli 1.26. Esprime, infine, parere contrario sugli emendamenti Amato 1.27, Amato 1.28, Manzi 1.29, Amato 1.30, Boschi 1.31 e 1.32 nonché sull'articolo aggiuntivo Amato 1.01.

La sottosegretaria Paola FRASSINETTI esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Boschi 1.1 ed approva l'emendamento Boschi 1.2 (*vedi allegato 3*).

Alessandro AMORESE (FDI) dichiara di accogliere la riformulazione proposta dell'emendamento Montaruli 1.3.

Gaetano AMATO (M5S), dichiara di accogliere la riformulazione proposta dal relatore degli emendamenti a sua prima firma 1.4 e 1.5.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS) dichiara di non accogliere la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 1.6.

Irene MANZI (PD-IDP) dichiara di accogliere la riformulazione proposta dal relatore dell'emendamento a sua prima firma 1.7 esprimendo comunque rammarico per il parere contrario espresso sugli altri emendamenti riferiti all'articolo 1 presentati dal suo gruppo. Auspica pertanto che nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea sia possibile discutere ulteriori modifiche ed integrazioni alla proposta di legge in esame.

La Commissione approva gli emendamenti Montaruli 1.3, Amato 1.4 e 1.5 Manzi 1.7 come riformulati in identico testo (*vedi allegato 3*).

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Piccolotti 1.6, l'emendamento Boschi 1.8 ed approva l'emendamento 1.9 del Relatore (*vedi allegato 3*). Con distinte votazioni respinge gli emendamenti Manzi 1.10 e 1.11 ed approva gli emendamenti 1.12, 1.13 e 1.14 del Relatore (*vedi allegato 3*). Respinge quindi, con distinte votazioni gli emendamenti Piccolotti 1.15, 1.16 e 1.17 nonché gli emendamenti Boschi 1.19 e 1.20 mentre approva l'emendamento 1.21 del Relatore (*vedi allegato 3*); respinge l'emendamento Manzi 1.22, approva l'emendamento Amato 1.23 (*vedi allegato 3*), respinge gli emendamenti Manzi 1.24 e 1.25 mentre approva l'emendamento Montaruli 1.26 (*vedi allegato 3*). Respinge, infine, gli emendamenti Amato 1.27 e 1.28, Manzi 1.29, Amato 1.30, Boschi 1.31 e 1.32 e l'articolo aggiuntivo Amato 1.01.

Rossano SASSO (LEGA), *relatore*, passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 2, raccomandando l'approvazione dell'emendamento a sua firma 2.1, invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Piccolotti 2.2 ed esprime parere contrario sugli emendamenti Piccolotti 2.3 e Manzi 2.4.

La sottosegretaria Paola FRASSINETTI esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento 2.1 del Relatore (*vedi allegato 3*).

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS) nel sottolineare come la proposta di legge in esame affronti certamente tematiche assai rilevanti si rammarica del fatto che sia stato espresso parere contrario sugli emendamenti presentati dal suo gruppo relativi all'articolo 1 che avevano la finalità di individuare soluzioni utili per gli studenti evitando un approccio eccessivamente repressivo.

Illustra quindi le finalità dell'emendamento 2.2, a sua prima firma, evidenziando l'importanza di prevedere un sostegno psicologico destinato agli studenti al fine di instaurare un dialogo proficuo evitando di ricorrere solo a norme incriminatrici. Dichiarando quindi di non comprendere il parere contrario del relatore.

Irene MANZI (PD-IDP) preannuncia il voto favorevole sull'emendamento Piccolotti 2.2, evidenziando l'estrema importanza del tema del sostegno psicologico al fine di fornire strumenti adeguati alla comunità scolastica per affrontare un fenomeno preoccupante. Al riguardo ritiene siano necessarie misure a carattere preventivo e non solo repressivo. Evidenzia quindi come il suo gruppo sia interessato a prevedere interventi volti a migliorare il benessere di tutta la comunità scolastica evitando di ricorrere solo a norme repressive e sanzionatrici di comportamenti che, al contrario, andrebbero scoraggiati.

Anna Laura ORRICO (M5S) dichiara di voler sottoscrivere l'emendamento Picco-

lotti 2.2, condividendo le considerazioni svolte dalle colleghe Piccolotti e Manzi. Ricorda come anche il Ministro Valditara abbia annunciato di voler rendere strutturali le norme che prevedono il sostegno psicologico nelle scuole.

Dichiara quindi di non aver compreso le ragioni del parere contrario espresso dal Relatore e dal Governo auspicando che sulle criticità evidenziate possa esservi un ulteriore approfondimento al fine di individuare strumenti di prevenzione dei comportamenti aggressivi.

Mauro BERRUTO (PD-IDP) dichiara di voler sottoscrivere l'emendamento Piccolotti 2.2., in esame ricordando come anche durante le audizioni sia emersa più volte l'importanza di misure a carattere preventivo di comportamenti sbagliati.

Rossano SASSO (LEGA) alla luce del dibattito fin qui svolto chiarisce come le sanzioni previste riguardano i parenti degli studenti e comunque soggetti maggiori di età. In particolare evidenzia come nel testo della proposta di legge vi siano espliciti riferimenti ad interventi di varia natura non repressiva quali ad esempio quelli previsti alle lettere *c*) ed *f*) dell'articolo 1, nonché all'articolo 2. Ritiene quindi che il testo in esame contenga varie forme di attenzione e sensibilità nei confronti della comunità scolastica.

Gaetano AMATO (M5S) sottolinea l'importanza di prevedere una forma di supporto psicologico destinato agli studenti, inteso come strumento di prevenzione di fatti certamente gravi.

La Commissione, con distinte votazioni respinge gli emendamenti Piccolotti 2.2 e 2.3 e l'emendamento Manzi 2.4.

Rossano SASSO (LEGA), *relatore*, passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 3, esprime parere contrario sugli emendamenti Boschi 3.2, Piccolotti 3.3 e Boschi 3.4, esprime parere favorevole sull'emendamento del Relatore 3.6 e ne illustra una

riformulazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*), esprime parere contrario sul subemendamento Caso 0.3.7.1, raccomandando, infine, l'approvazione dell'emendamento del Relatore 3.7.

La sottosegretaria Paola FRASSINETTI esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 3.3 volto ad istituire la Giornata nazionale per la scuola pubblica, a suo giudizio più rispondente agli obiettivi della proposta di legge evitando la previsione di ulteriori Giornate nazionali da celebrare su temi eccessivamente specifici. Si tratta infatti di voler restituire dignità a tali celebrazioni e auspica che nel corso dell'esame in Assemblea vi possa essere una riflessione più approfondita sul senso da dare all'istituzione di nuove Giornate nazionali da celebrare.

La Commissione con distinte votazioni respinge gli emendamenti Boschi 3.2, Piccolotti 3.3 e Boschi 3.4 mentre approva l'emendamento 3.6 del Relatore come riformulato (*vedi allegato 3*).

Federico MOLLICONE, *presidente* avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento 3.6 del Relatore come riformulato, deve ritenersi precluso l'emendamento Boschi 3.5.

La Commissione con distinte votazioni respinge il subemendamento Caso 0.3.7.1 ed approva l'emendamento 3.7 del Relatore (*vedi allegato 3*).

Rossano SASSO (LEGA), *relatore*, passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 4, esprime parere contrario sugli emendamenti Piccolotti 4.1, Manzi 4.2 e Boschi 4.3, raccomandando l'approvazione dell'emendamento del Relatore 4.4.

La sottosegretaria Paola FRASSINETTI esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Piccolotti 4.1, Manzi 4.2, Boschi 4.3 e approva l'emendamento 4.4 del Relatore (*vedi allegato 3*).

Rossano SASSO (LEGA), *relatore*, passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 5, esprime parere contrario sugli emendamenti Boschi 5.1 sul subemendamento Manzi 0.5.2.1 e raccomanda l'approvazione dell'emendamento del Relatore 5.2.

La sottosegretaria Paola FRASSINETTI esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Boschi 5.1 e il subemendamento Manzi 0.5.2.1 mentre approva l'emendamento 5.2 del Relatore (*vedi allegato 3*).

Rossano SASSO (LEGA), *relatore*, passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 6, esprime parere contrario sugli emendamenti Manzi 6.1 e 6.2.

La sottosegretaria Paola FRASSINETTI esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Manzi 6.1 e 6.2.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che, essendosi concluso l'esame degli emendamenti, il testo come risultante dagli emendamenti approvati sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'espressione del prescritto parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione del Museo della Shoah in Roma.**C. 1295 Governo, approvato dal Senato.**

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Federico MOLLICONE, *presidente e relatore*, riferisce che la Commissione VII Cultura avvia oggi l'esame, in sede referente, della proposta di legge in titolo, nel testo come modificato dal Senato. La proposta di legge si compone di un unico articolo.

Il comma 1 prevede che al fine di concorrere a mantenere viva e presente la memoria della tragedia della Shoah e realizzare il « Museo della Shoah » con sede in Roma, il Ministero della cultura partecipa alla « Fondazione Museo della Shoah » in Roma, ai sensi degli articoli 112 e 113 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Il comma 2 dispone che alla gestione del Museo di cui al comma 1 provvede la Fondazione Museo della Shoah.

Il comma 3 stabilisce che la Fondazione Museo della Shoah è posta sotto la vigilanza del Ministero della cultura secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Tale attività è svolta dal predetto Ministero nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il comma 4 autorizza per la realizzazione e il funzionamento del Museo la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2023, di 3 milioni di euro per l'anno 2024, di 3,050 milioni di euro per l'anno 2025 e di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, ivi provvedendosi, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2023, 3 milioni di euro per l'anno 2024 e 3 milioni di euro per l'anno 2025, finalizzati alle spese necessarie alla realizzazione del Museo, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura (lettera a)) e quanto a 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, destinati alla copertura dei fabbisogni di funzionamento del Museo, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura (lettera b)).

Il comma 5 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Infine, al fine di accelerare l'iter del provvedimento, che al Senato è stato approvato all'unanimità, chiede ai rappresentanti dei gruppi se siano disponibili a rinunciare ad ogni ulteriore istruttoria legislativa nonché alla presentazione di proposte emendative. In tal modo la Commissione potrebbe inviare il testo alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'espressione del prescritto parere e concludere l'esame del provvedimento in tempi rapidi.

Sul punto ritiene che nella prossima riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, possa essere raggiunta un'intesa al riguardo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.15.

ALLEGATO 1

DL 69/2023: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. C. 1322 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione,
esaminato, per le parti di competenza,
il disegno di legge C. 1322 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti

dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Modifiche agli articoli 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico. C. 835
Sasso.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito è istituito presso il Ministero dell'istruzione e del merito, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Osservatorio nazionale sugli episodi di violenza in ambito scolastico.

1-bis. L'Osservatorio è presieduto dal Ministro dell'istruzione e del merito o da un suo delegato. I componenti dell'Osservatorio sono nominati, con le modalità di cui al comma 1-ter, in numero non superiore a venti e nel rispetto della parità di genere. I componenti restano in carica tre anni, rinnovabili una sola volta. Lo stesso decreto stabilisce le modalità con le quali l'Osservatorio riferisce, di regola annualmente, ai Ministeri competenti sull'attività svolta e sui risultati conseguiti. La partecipazione all'Osservatorio non dà diritto alla corresponsione di un gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato, fatto salvo quanto previsto dal comma 1-quater.

1-ter. Con il decreto di cui al comma 1 sono definiti la composizione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio. L'Osservatorio è composto da:

a) un rappresentante del Ministero per la pubblica amministrazione;

b) un rappresentante del Ministero della giustizia;

c) un rappresentante del Ministero dell'interno;

d) due rappresentanti indicati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e

delle province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto della parità di genere;

e) cinque rappresentanti indicati, nel rispetto dell'equilibrio di genere, dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative e così suddivisi: tre per il personale docente e non docente, due per i dirigenti scolastici;

f) due rappresentanti degli studenti indicati dal *Forum* nazionale delle associazioni studentesche (FAST), nel rispetto della parità di genere;

g) un rappresentante dei genitori indicato dal *Forum* nazionale delle associazioni dei genitori della scuola (FONAGS);

h) fino a un massimo di sette esperti, individuati dal Ministro dell'istruzione e del merito in modo che la composizione complessiva dell'Osservatorio rispetti la parità di cui al comma 1-bis, secondo periodo.

1-quater. Alle attività di segreteria connesse con il funzionamento dell'Osservatorio si provvede con le ordinarie risorse umane e strumentali della Direzione generale per il personale scolastico del Ministero dell'istruzione e del merito. Ai componenti dell'Osservatorio spetta esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.

1-quinquies. Al termine di ciascun triennio l'Osservatorio redige un rapporto sull'attività svolta, avanzando proposte per il miglioramento della legislazione vigente in merito alle tematiche oggetto della propria azione. Il rapporto è allegato alla relazione di cui al comma 4.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Osservatorio nazionale sugli episodi di violenza in ambito scolastico.

1.1. Boschi, Giachetti, Grippo.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: per metà da componenti di sesso femminile *con le seguenti:* nel rispetto della parità di genere.

1.2. Boschi, Giachetti, Grippo.

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: categoria *inserire le seguenti:* e studentesche.

1.3. Montaruli, Amorese, Roscani.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: maggiormente rappresentative a livello nazionale *inserire le seguenti:* , delle associazioni professionali di categoria, delle associazioni studentesche.

1.4. Amato, Cherchi, Caso.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: maggiormente rappresentative a livello nazionale *inserire le seguenti:* , delle associazioni professionali di categoria, socio-pedagogiche ed educative.

1.5. Amato, Cherchi, Caso.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: maggiormente rappresentative a livello nazionale, *aggiungere le seguenti:* delle associazioni delle diverse categorie di lavoratori della scuola, delle associazioni di categoria pedagogiche e delle associazioni degli studenti.

1.6. Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: contro gli infortuni sul lavoro *aggiungere le seguenti:* nonché di associazioni professionali e del terzo settore, di pedagogisti e di associazioni degli studenti.

1.7. Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto.

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole da: di alcuna indennità *fino alla fine del comma, con le seguenti:* di un gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato, fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis.

Conseguentemente dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. Alle attività di segreteria connesse con il funzionamento dell'Osservatorio si provvede con le ordinarie risorse umane e strumentali della Direzione generale per il personale scolastico del Ministero dell'istruzione e del merito. Ai componenti dell'Osservatorio spetta esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. Per i componenti estranei alla pubblica amministrazione il predetto rimborso è equiparato a quello dei dirigenti di seconda fascia dello Stato.

1.8. Boschi, Giachetti, Grippo.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) monitorare e analizzare, per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera c), le segnalazioni di casi violenza commessi ai danni del personale scolastico, ricevute dalle istituzioni scolastiche o dagli uffici scolastici regionali deputati alla raccolta e all'esame delle stesse nel rispetto del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del Regolamento UE 2016/679.

1.9. Il Relatore.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: di violenza *aggiungere le seguenti:* e bullismo.

1.10. Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: ai danni del personale scolastico nell'esercizio delle sue funzioni *con le seguenti:* ai danni del personale scolastico nell'esercizio delle sue funzioni, degli studenti e delle studentesse e di tutti i soggetti parte della comunità scolastica.

Conseguentemente:

a) *alla lettera b), sostituire le parole:* in danno del personale scolastico nell'esercizio delle sue funzioni *con le seguenti:* in danno del personale scolastico nell'esercizio delle sue funzioni, degli studenti e delle studentesse e di tutti i soggetti parte della comunità scolastica;

b) *alla rubrica dopo le parole:* personale scolastico *aggiungere le seguenti:* e di tutti i soggetti della comunità scolastica.

1.11. Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto.

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) monitorare e analizzare, per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera c), le segnalazioni di eventi indicatori del rischio di atti di violenza o minaccia in danno del personale scolastico, ricevute dalle istituzioni scolastiche o dagli uffici scolastici regionali deputati alla raccolta e all'esame delle stesse nel rispetto del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del Regolamento UE 2016/679.

1.12. Il Relatore.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: e iniziative idonee a ridurre i fattori di rischio negli ambienti scolastici più esposti; *con le seguenti:* volte a migliorare la legislazione vigente e promuovere iniziative per favorire un clima di collaborazione tra la scuola, gli studenti e le famiglie.

1.13. Boschi, Giachetti, Grippo.

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) promuovere buone pratiche per sostenere i processi di apprendimento, ridurre e prevenire i fenomeni della dispersione scolastica, del bullismo, della violenza, del disagio giovanile, delle difficoltà

specifiche nell'apprendimento e delle problematiche comportamentali.

1.14. Piccolotti.

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) promuovere la sperimentazione di forme di sostegno pedagogico ed educativo alle famiglie promuovendo azioni di sensibilizzazione nelle comunità locali, con particolare riferimento alle aree colpite da fenomeni di povertà educativa.

1.15. Piccolotti.

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) sostenere le scuole nel compito di adottare provvedimenti che abbiano finalità educativa e tendano al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

1.16. Piccolotti.

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) sostenere progetti finalizzati a promuovere l'educazione alla convivenza civile, sociale e solidale all'interno dell'offerta formativa.

1.17. Piccolotti.

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

1.19. Boschi, Giachetti, Grippo.

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: sicurezza del personale scolastico *con le seguenti:* corresponsabilità educativa scuola-famiglia.

1.20. Boschi, Giachetti, Grippo.

Al comma 2 dopo la lettera e) inserire la seguente:

e-bis) proporre al Ministero dell'istruzione e del merito l'adozione di linee guida volte alla promozione e alla diffusione, nelle istituzioni scolastiche, di buone prassi finalizzate a individuare, prevenire e ridurre i rischi di violenza e aggressione al personale scolastico.

1.21. Il Relatore.

Al comma 2, lettera f), dopo la parola: promuovere *inserire le seguenti:* , anche su indicazione del collegio dei docenti.

1.22. Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto.

Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche al fine di valorizzare l'alleanza scuola-famiglia nel rispetto del principio della partecipazione collaborativa.

1.23. Amato, Caso, Cherchi.

Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: da svolgersi obbligatoriamente in orario di servizio nell'ambito degli interventi di prevenzione e formazione per la sicurezza negli ambienti di lavoro.

1.24. Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto.

Al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere le seguenti:

f-bis) promuovere campagne informative al fine di informare la società sul necessario rispetto che merita il lavoro del personale scolastico;

f-ter) prevedere azioni di mediazione rivolte ai bisogni psicologici del personale scolastico, degli studenti e delle famiglie degli alunni, attraverso l'implementazione del servizio psicologico offerto a scuola;

f-quater) promuovere, a partire dalla scuola secondaria di primo grado all'interno del gruppo classe, la figura del docente *tutor* e del docente orientatore con

l'obiettivo di: prevenire e recuperare i fenomeni di fragilità e di vulnerabilità sociale ed educativa, abbandono scolastico precoce e dispersione; prevenire e contrastare le diverse povertà educative ad ogni livello di istruzione della scuola pubblica e paritaria.

1.25. Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto.

Al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

f-bis) incentivare iniziative a favore degli studenti e finalizzate alla prevenzione e al contrasto del disagio giovanile, ponendo particolare attenzione ai minori coinvolti come parte attiva negli episodi di violenza emersi nell'esercizio dei compiti di cui alle precedenti lettere.

1.26. Montaruli, Amorese, Roscani.

Al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

f-bis) promuovere l'adozione di provvedimenti ispirati al « principio della riparazione del danno » con finalità educativa e che tendano al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

1.27. Amato, Caso, Cherchi.

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) promuovere la diffusione di attività di mediazione più efficace rispetto ai bisogni psicologici degli studenti, anche con l'introduzione di figure come lo psicologo scolastico o comunque di servizi di assistenza e supporto estesi anche ai docenti.

1.28. Amato, Caso, Cherchi.

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) promuovere, a partire dalla scuola secondaria di primo grado all'interno del gruppo classe, la figura del docente *tutor* e del docente orientatore anche

con l'obiettivo di: prevenire e recuperare i fenomeni di fragilità e di vulnerabilità sociale ed educativa, abbandono scolastico precoce e dispersione; prevenire e contrastare le diverse povertà educative ad ogni livello di istruzione della scuola pubblica e paritaria.

1.29. Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto.

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) promuovere lo svolgimento di corsi di formazione per alunni e studenti, finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto nonché a migliorare la qualità della comunicazione con i docenti e con le famiglie.

1.30. Amato, Caso, Cherchi.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Per il funzionamento e le attività dell'Osservatorio è destinato uno stanziamento annuo di 250.000 euro a decorrere dall'anno 2024. Al relativo onere, pari a 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.

1.31. Boschi, Giachetti, Grippo.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Al termine di ciascun mandato della durata stabilita dal decreto di cui al comma 1, l'Osservatorio redige un rapporto sull'attività svolta, avanzando proposte per il miglioramento della legislazione vigente in merito alle tematiche oggetto della propria azione. Il rapporto è allegato alla relazione di cui al comma 4.

1.32. Boschi, Giachetti, Grippo.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Corsi di formazione per il personale scolastico)

1. Per il personale scolastico sono previsti corsi di formazione finalizzati alla

prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto come attività obbligatorie, da effettuare in orario di servizio, nell'ambito degli interventi di prevenzione e formazione per la sicurezza negli ambienti di lavoro.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le attività, anche in termini di ore, di contenuti, di periodicità del richiamo formativo.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.01. Amato, Cherchi, Caso.

ART. 2.

Al comma 1, dopo le parole: iniziative di informazione aggiungere le seguenti: e di sensibilizzazione.

2.1. Il Relatore.

Al comma 1, sostituire le parole da utilizzando le fino alla fine del comma, con le seguenti: nonché iniziative per potenziare il servizio di psicologia scolastica a supporto degli studenti e dei docenti, attraverso progetti integrativi, rivolti anche alle famiglie, che siano mirati all'educazione affettiva e alla sensibilizzazione verso le fragilità e le differenze.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Promozione dell'informazione e di iniziative di psicologia scolastica.

2.2. Piccolotti.

Al comma 1, sostituire le parole da utilizzando fino alla fine del comma, con le seguenti: nonché iniziative per la valorizzazione della comunità educante, attraverso reti di relazione e cooperazione professionali tra i diversi soggetti, rimettendo

al centro la collegialità e lavorando per garantire stabilità e continuità.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Promozione dell'informazione e valorizzazione del personale scolastico.

2.3. Piccolotti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Ministro dell'istruzione e del merito promuove lo svolgimento, in orario di servizio, di corsi di formazione per il personale scolastico, finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto e per il miglioramento della qualità della comunicazione con studenti e famiglie. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanare entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge, sono definite le modalità di attuazione.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Promozione dell'informazione e di corsi di formazione per il personale scolastico.

2.4. Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto.

ART. 3.

Sopprimerlo.

3.2. Boschi, Giachetti, Grippo.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: È istituita la « Giornata nazionale del valore della scuola pubblica », volta a sensibilizzare la popolazione al rispetto di tutte le componenti del mondo scolastico: dirigenti, docenti, personale scolastico, studenti e genitori.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Giornata nazionale del valore della scuola pubblica.

3.3. Piccolotti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti *con le seguenti:* per il benessere.

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: Giornata nazionale per il benessere del personale scolastico.

3.4. Boschi, Giachetti, Grippo.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: , di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca.

3.5. Boschi, Giachetti, Grippo.

Al comma 2, dopo le parole: di cui al comma 1 *aggiungere le seguenti:* è celebrata il 15 dicembre di ogni anno e.

3.6. Il Relatore.

All'emendamento 3.7 del Relatore, sostituire le parole da: dopo il numero 11-*octies fino alla fine dell'emendamento, con le seguenti:* numero 11-*octies*, dopo le parole: « assistenza sanitaria o soccorso » sono inserite le seguenti: « di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola ».

0.3.7.1. Caso, Cherchi, Amato, Orrico.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Modifica all'articolo 61 del codice penale)

1. All'articolo 61 del codice penale, primo comma, dopo il numero 11-*octies* è inserito il seguente:

« 11-*novies*) l'aver agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola ».

3.7. Il Relatore.

ART. 4.

Sopprimere gli articoli 4 e 5.

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: Disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico.

4.1. Piccolotti.

Sostituire gli articoli 4 e 5, con il seguente:

Art. 4.

(Modifica all'articolo 583-quater del codice penale)

1. All'articolo 583-quater, secondo comma, del codice penale dopo le parole: « assistenza sanitaria o soccorso » sono inserite le seguenti: « , a dirigenti scolastici o di membri del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, » e alla rubrica, dopo le parole: « assistenza sanitaria o soccorso » sono inserite le seguenti: « a dirigenti scolastici o di membri del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, ».

4.2. Manzi, Gianassi, Orfini, Zingaretti, Berruto.

Sopprimerlo.

4.3. Boschi, Enrico Costa, Giachetti, Grippo.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: da un terzo a due terzi *con le seguenti:* fino alla metà *e dopo le parole:* è commesso *inserire le seguenti:* dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell'alunno.

4.4. Il Relatore.

ART. 5.

Sopprimerlo.

5.1. Boschi, Enrico Costa, Giachetti, Grippo.

All'emendamento 5.2 del Relatore, capoverso Art. 5, comma 1, sostituire le parole: è aumentata fino alla metà *con le seguenti:* si applica altresì

0.5.2.1. Manzi, Gianassi, Orfini, Zingaretti, Berruto.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

(Modifica all'articolo 341-bis del codice penale)

1. All'articolo 341-bis del codice penale, dopo il primo comma è inserito il seguente:

« La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell'alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola ».

5.2. Il Relatore.

ART. 6.

Sostituire l'articolo 6 con i seguenti:

Art. 6.

(Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante)

1. Al fine di consentire un efficace sostegno e sviluppo della comunità educante, promuovere reti di sussidiarietà e corresponsabilità socio-educativa, garantire il benessere educativo e psicologico della comunità scolastica, collaborare con i docenti, il personale ATA e i genitori nelle relazioni con gli studenti, potenziare le reti educative

con enti locali, Terzo settore e tutte le realtà che agiscono negli ambiti educativi, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, con una dotazione di 30 milioni di euro, il Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante.

2. Il Fondo di cui al comma 1, è destinato ai comuni per promuovere patti educativi con le istituzioni scolastiche ed educative del territorio. Ciascun patto educativo, sottoscritto dal comune e da una o più scuole del territorio comunale, o da più comuni e più scuole appartenenti ai rispettivi ambiti comunali, supporta e potenzia le comunità educanti mediante la predisposizione e l'attuazione di uno o più progetti volti, attraverso l'educatore socio-pedagogico e il pedagogo, a prevenire e recuperare i fenomeni di vulnerabilità sociale, povertà culturale ed educativa, a garantire il benessere degli alunni, ridurre l'abbandono scolastico precoce e la dispersione scolastica, nonché ad intervenire, attraverso la psicologia, nelle situazioni di disagio psicologico e disturbo psico-emozionale.

Art. 6-bis.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 per le finalità di cui agli articoli 1 e 2 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 per le finalità di cui all'articolo 6, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6.1. Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto.

Sostituire l'articolo 6, con il seguente:

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati nel limite massimo di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6.2. Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto.

ALLEGATO 3

Modifiche agli articoli 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico. C. 835 Sasso.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: per metà da componenti di sesso femminile con le seguenti: nel rispetto della parità di genere.

1.2. Boschi, Giachetti, Grippo.

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: categoria inserire le seguenti: studentesche e dei genitori.

* **1.3.** (Nuova formulazione) Montaruli, Amorese, Roscani.

* **1.4.** (Nuova formulazione) Amato, Cherchi, Caso.

* **1.5.** (Nuova formulazione) Amato, Cherchi, Caso.

* **1.7.** (Nuova formulazione) Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) monitorare e analizzare, per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera c), le segnalazioni di casi di violenza commessi ai danni del personale scolastico, ricevute dalle istituzioni scolastiche o dagli uffici scolastici regionali deputati alla raccolta e all'esame delle stesse, nel rispetto del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del Regolamento UE 2016/679.

1.9. Il Relatore.

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) monitorare e analizzare, per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera c), le segnalazioni di eventi indicatori del rischio di atti di violenza o minaccia in danno del personale scolastico, ricevute dalle istituzioni scolastiche o dagli uffici scolastici regionali deputati alla raccolta e all'esame delle stesse nel rispetto del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del Regolamento UE 2016/679.

1.12. Il Relatore.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: e iniziative idonee a ridurre i fattori di rischio negli ambienti scolastici più esposti; con le seguenti: volte a migliorare la legislazione vigente e promuovere iniziative per favorire un clima di collaborazione tra la scuola, gli studenti e le famiglie.

1.13. Boschi, Giachetti, Grippo.

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) promuovere buone pratiche per sostenere i processi di apprendimento, ridurre e prevenire i fenomeni della dispersione scolastica, del bullismo, della violenza, del disagio giovanile, delle difficoltà specifiche nell'apprendimento e delle problematiche comportamentali.

1.14. Piccolotti.

Al comma 2 dopo la lettera e) inserire la seguente:

e-bis) proporre al Ministero dell'istruzione e del merito l'adozione di linee guida

volte alla promozione e alla diffusione, nelle istituzioni scolastiche, di buone prassi finalizzate a individuare, prevenire e ridurre i rischi di violenza e aggressione al personale scolastico.

1.21. Il Relatore.

Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche al fine di valorizzare l'alleanza scuola-famiglia nel rispetto del principio della partecipazione collaborativa.

1.23. Amato, Caso, Cherchi.

Al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

f-bis) incentivare iniziative a favore degli studenti e finalizzate alla prevenzione e al contrasto del disagio giovanile, ponendo particolare attenzione ai minori coinvolti come parte attiva negli episodi di violenza emersi nell'esercizio dei compiti di cui alle precedenti lettere.

1.26. Montaruli, Amorese, Roscani.

ART. 2.

Al comma 1, dopo le parole: iniziative di informazione aggiungere le seguenti: e di sensibilizzazione.

2.1. Il Relatore.

ART. 3.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: la Giornata di cui al primo periodo è celebrata annualmente il 15 dicembre

3.6. (Nuova formulazione) Il Relatore.

Dopo l'articolo inseguire il seguente:

Art. 3-bis.

(Modifica all'articolo 61 del codice penale)

1. All'articolo 61 del codice penale, primo comma, dopo il numero 11-*octies* è inserito il seguente:

« 11-*novies*) l'aver agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola ».

3.7. Il Relatore.

ART. 4.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: da un terzo a due terzi con le seguenti: fino alla metà e dopo le parole: è commesso inserire le seguenti: dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell'alunno.

4.4. Il Relatore.

ART. 5.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

(Modifica all'articolo 341-bis del codice penale)

1. All'articolo 341-*bis* del codice penale, dopo il primo comma è inserito il seguente:

« La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell'alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola ».

5.2. Il Relatore.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	84
DL 69/2023: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. C. 1322 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	84

SEDE CONSULTIVA

Martedì 25 luglio 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

La seduta comincia alle 15.40.

Variazione nella composizione della Commissione.

Mauro ROTELLI, *presidente*, comunica che per il gruppo Partito Democratico-Italia democratica e progressista è entrata a far parte della Commissione la deputata Rachele Scarpa e ha cessato di farne parte il deputato Christian Diego Di Sanzo.

La Commissione prende atto.

DL 69/2023: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.

C. 1322 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Rachele SILVESTRI (FDI), *relatrice*, ricorda che il decreto in esame, adottato in attuazione dell'articolo 37 della legge n. 234 del 2012, reca misure urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per gli approfondimenti sul contenuto del provvedimento, si sofferma sulle disposizioni di interesse della Commissione.

L'articolo 7 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, per il finanziamento degli interventi di individuazione delle aree, in cui si stima che la concentrazione media annua di attività di radon in aria superi il livello di riferimento in un numero significativo di edifici. L'istituzione del fondo in questione consentirà di dare attuazione al Piano nazionale d'azione per il radon e di adottare misure volte alla piena attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, a fronte

della quale è stata aperta la procedura di infrazione 2018/2044.

L'articolo 8 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro ogni anno dall'anno 2023 all'anno 2031, per il finanziamento degli interventi di riduzione e prevenzione del radon negli ambienti chiusi e per interventi sinergici di efficientamento energetico, qualità dell'aria negli ambienti chiusi e prevenzione e riduzione del radon negli ambienti chiusi.

Al fine di assicurare una gestione efficace dei siti afferenti alla rete Natura 2000 nonché di agevolare la definizione della procedura di infrazione n. 2015/2163, l'articolo 8-bis istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo volto a finanziare investimenti da parte delle regioni finalizzati alla realizzazione di misure di ripristino attivo, nonché all'acquisto di strumentazione utile al monitoraggio dell'efficacia di tali azioni, con una dotazione complessiva di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024.

L'articolo 9 modifica gli articoli 6 e 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, al fine di introdurre misure volte alla limitazione delle emissioni nocive derivanti dal traffico veicolare e al miglioramento della qualità dell'aria. In particolare, le modifiche sono volte a consentire alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano di stabilire riduzioni, anche permanenti, della velocità di circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, limitatamente ai tratti che attraversano centri abitati ovvero che sono ubicati in prossimità degli stessi, al fine di ridurre le emissioni inquinanti connesse ai trasporti. Si introduce, inoltre, la possibilità, per i comuni, di stabilire diversi tempi di permanenza massimi all'interno di una determinata ZTL, anche differenziati in relazione alle categorie di veicoli o utenti.

L'articolo 9-bis reca disposizioni urgenti per la realizzazione delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui all'articolo 1, commi 5 e 7, del decreto-

legge 4 giugno 2013, n. 61, e di interventi di decarbonizzazione negli stabilimenti di interesse strategico nazionale, richiamando nella rubrica la definizione delle procedure di infrazione n. 2013/2177, n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299. In particolare, il comma 1, lettera a), prevede l'applicazione, in caso di confisca degli impianti o delle infrastrutture di ILVA s.p.a. in amministrazione straordinaria delle disposizioni di cui all'articolo 104-bis, commi 1-septies, 1-octies, 1-novies e 1-decies, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale introdotti dal comma 2, mentre nella lettera b) dello stesso comma viene aggiornata la disciplina relativa alla realizzazione degli interventi di decarbonizzazione nel sito ILVA di Taranto. Inoltre il comma 5 estende l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, alla realizzazione degli interventi di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto approvati dai commissari straordinari di ILVA s.p.a. in applicazione dei criteri e delle modalità previste dal decreto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto – legge 5 gennaio 2015, n. 1. Il comma 6, infine, contiene una disposizione finalizzata ad assicurare il bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente, dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana attraverso l'adozione di ordinanze sindacali, incidenti sull'operatività di stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale, in relazione ai quali sia stata rilasciata un'autorizzazione integrata ambientale.

L'articolo 10 prevede, a decorrere dal 1° ottobre 2023, il divieto di raggruppamento e abbruciamento, nel luogo di produzione, di paglia e altro materiale vegetale agricolo o forestale naturale non pericoloso (quali ad esempio gli sfalci e le potature), nelle zone delle regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto in cui risultano superati i valori limite giornaliero o an-

nuale di qualità dell'aria ambiente previsti per il PM10, limitatamente ai mesi di novembre, dicembre, gennaio, febbraio, luglio e agosto (commi 1 e 2). Sono disciplinate inoltre le esclusioni dall'ambito di applicazione del divieto (comma 3) e le sanzioni applicabili in caso di inosservanza dello stesso (comma 4), nonché recate disposizioni per l'incentivazione dell'uso sostenibile del materiale vegetale in luogo dell'abbruciamento (commi 5-7). In base al comma 8, il divieto previsto dal comma 1 si applica per la prima volta al periodo 1° ottobre 2023-30 settembre 2024 in riferimento alle zone interessate da superamenti dei valori limite comunicati alle competenti autorità europee entro il 30 settembre 2023.

L'articolo 24-ter modifica infine la disciplina per l'utilizzo, ai fini dell'affidamento di alcuni contratti pubblici (in particolare quelli relativi al PNRR-PNC), della procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara; in particolare, al fine di specificare che la stessa si applica agli investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti funzionali, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, e alle infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse. Sono pertanto eliminate le possibilità aggiuntive di ricorso alla procedura negoziata introdotte dal testo vigente del comma 3 dell'articolo 48 del decreto-legge n. 77 del 2021, consentendo quindi l'applicazione di tale procedura ai soli casi previsti dalla disciplina ordinaria dei contratti pubblici.

In conclusione, nel preannunciare un orientamento favorevole sul provvedimento in esame, si riserva di presentare una pro-

posta di parere nella seduta già convocata per domani.

Marco SIMIANI (PD-IDP), nel segnalare che il proprio gruppo ha presentato proposte emendative al Senato volte ad arricchire il testo del decreto, fa presente che sulle questioni riguardanti le tematiche dell'Unione europea si registra ancora una grande distanza tra le posizioni del suo gruppo e quelle della maggioranza, come dimostra anche il recente esame della proposta di regolamento sugli imballaggi. Rileva inoltre la necessità di porre attenzione ed equilibrio sulle questioni riguardanti l'Ilva di Taranto nel rapporto con il mondo delle imprese e nella difesa del lavoro tenendo conto delle questioni ambientali. A suo avviso, occorrerebbe riconoscere il contributo che l'Unione europea ha fornito nel corso degli anni con la sua legislazione nell'evoluzione del Paese non solo dal punto di vista economico, ma anche dei diritti, anche nella difesa dell'ambiente e nel garantire la pace del continente. Sarebbe pertanto necessario evitare contrapposizioni con l'Unione europea, che si riscontrano soprattutto nelle posizioni assunte a livello parlamentare. Nel riservarsi di illustrare ulteriormente la sua posizione nella seduta già convocata per domani, giudica pertanto necessaria una riflessione anche in vista della proposta di parere che la Commissione dovrà esprimere sul provvedimento in esame.

Mauro ROTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per mercoledì 26 luglio.

La seduta termina alle 15.50.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 69/2023: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. C. 1322 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	87
Adesione della Repubblica italiana al Protocollo addizionale alla Convenzione sul contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) concernente la lettera di vettura elettronica, fatto a Ginevra il 20 febbraio 2008. C. 1261 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	91

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2023 – Un'Unione salda e unita (COM(2022)548 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2023 (Doc. LXXXVI, n. 1).	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2023-31 dicembre 2024) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze spagnola, belga e ungherese e dall'alto rappresentante, presidente del Consiglio « Affari esteri » (10597/23) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	92

RISOLUZIONI:

7-00092 Caroppo: Iniziative in materia di conseguimento della patente di guida.	
7-00103 Pastorella: Iniziative in materia di documento unico di circolazione.	
7-00104 Maccanti: Iniziative in materia di uffici della motorizzazione civile e di revisione dei veicoli pesanti.	
7-00108 Gaetana Russo: Iniziative in materia di conseguimento della patente di guida.	
7-00110 Iaria: Iniziative in materia di conseguimento della patente di guida.	
7-00116 Ghirra: Iniziative in materia di conseguimento della patente di guida (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	96

SEDE CONSULTIVA

Martedì 25 luglio 2023. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

La seduta comincia alle 15.45.

DL 69/2023: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da

procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.
C. 1322 Governo, approvato dal Senato.
 (Parere alla XIV Commissione).
 (*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Antonio BALDELLI (FDI), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere alla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 69 del 2023, recante « Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano » (C. 1322 Governo, approvato dal Senato).

In via generale, rammenta che l'articolo 117, primo comma, della Costituzione fa carico alla legislazione statale e regionale di conformarsi ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e, pertanto, i passaggi delle nostre leggi in vigore che non si adeguassero alle norme dell'Unione europea sarebbero suscettibili di essere dichiarati illegittimi dalla nostra Corte costituzionale; se poi si trattasse di contrasto con regolamenti – vale a dire di fonti di applicazione diretta nell'ordinamento interno – le disposizioni nazionali potrebbero addirittura essere disapplicate dal giudice ordinario.

Inoltre, sul fronte del diritto dell'Unione europea, il mancato adeguamento è fonte di responsabilità innanzi alla Commissione europea e – potenzialmente – alla Corte di giustizia del Lussemburgo. La Commissione per questo può aprire procedure d'infrazione che iniziano con la messa in mora e, eventualmente, la redazione di un parere motivato e, poi, possono proseguire con il deferimento alla Corte.

Proprio per evitare l'avvio di queste procedure o per ottemperare ai pareri motivati, il Governo ha emanato il decreto-legge n. 69 del 2023.

Venendo agli aspetti più specificamente inerenti alle competenze della Commissione Trasporti, l'articolo 9 modifica gli articoli 6 e 7 del codice della strada, introducendo limitazioni delle emissioni nocive derivanti dal traffico veicolare e misure

volte al miglioramento della qualità dell'aria, per chiudere la procedura d'infrazione alla luce della direttiva 2008/50/CE.

Un primo gruppo di modifiche (lettera a)) interessa l'articolo 6, che regola la circolazione fuori dei centri abitati, al quale sono aggiunti i nuovi commi da 1-*bis* a 1-*quinquies*.

Il comma 1-*bis* consente alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, nei casi in cui risulti necessario limitare le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria, di disporre riduzioni, anche permanenti, della velocità di circolazione dei veicoli sulle autostrade e strade extraurbane principali, limitatamente ai tratti stradali che attraversano centri abitati ovvero che sono ubicati in prossimità degli stessi.

Ricorda in proposito che l'articolo 142 del medesimo codice fissa i limiti di velocità su tali strade a 130 chilometri orari per le autostrade (110 chilometri orari in caso di precipitazioni atmosferiche; il limite può essere elevato a 150 chilometri orari in presenza di specifiche condizioni) e 110 chilometri orari per le strade extraurbane principali (90 chilometri orari in caso di precipitazioni atmosferiche).

Evidenzia che la procedura prevede che la decisione di introdurre limiti di velocità inferiori sia adottata sentiti il prefetto o i prefetti competenti per territorio limitatamente agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale e gli enti proprietari o gestori dell'infrastruttura stradale.

Sottolinea che, ai sensi del nuovo comma 1-*ter*, l'ente proprietario o gestore dell'infrastruttura stradale è tenuto a rendere noti all'utenza i provvedimenti adottati ai sensi del comma 1-*bis*, in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, commi 3 e 5 del Codice della strada, ossia con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali emanate dall'organo competente.

Segnala che il comma 1-*quater* consente di effettuare l'accertamento del controllo della velocità nelle aree individuate ai sensi del comma 1-*bis* con i dispositivi o mezzi

tecnici di controllo del traffico non presidiati, utilizzati o installati dagli organi di polizia stradale per il rilevamento delle infrazioni alla guida e di cui viene data informazione agli automobilisti.

Rileva che il comma 1-*quinquies* stabilisce, per l'ipotesi di mancata osservanza dei limiti di velocità stabiliti con i provvedimenti di cui al comma 1-*bis*, l'applicabilità delle sanzioni previste dall'articolo 142 del Codice della strada in caso di violazione dei limiti di velocità.

In riferimento alla seconda modifica prevista dall'articolo 9 del decreto-legge (lettera *b*)), fa presente che concerne l'articolo 7, che regola la circolazione nei centri abitati, a cui viene aggiunto un nuovo comma 9-*ter*, volto a consentire ai comuni di stabilire, all'interno di una determinata zona a traffico limitato (ZTL), diversi tempi massimi di permanenza, tra l'ingresso e l'uscita, anche differenziati per categoria di veicoli o di utenti.

Precisa che, nella relazione illustrativa, che specifica che le misure dell'articolo 9 in esame sono deputate al miglioramento della qualità dell'aria, viene citata ancora la direttiva 2008/50/CE, che impone agli Stati membri di limitare le emissioni inquinanti e che risulta oggetto delle tre seguenti procedure di infrazione. La prima, 2014/2147, ha ad oggetto la contestazione circa il superamento nelle zone interessate dei valori limite giornaliero e annuale applicabili alle concentrazioni di particelle PM10 e la mancata adozione delle misure appropriate per garantire il rispetto dei valori limite fissati per le particelle PM10 nell'insieme delle zone interessate (Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto). Ricorda che, in relazione a tale procedura, l'Italia è stata condannata dalla Corte di giustizia europea nella causa 644/18.

La seconda procedura di infrazione, 2015/2043, ha ad oggetto il superamento e la mancata adozione di misure finalizzate a ridurre i valori limite del biossido di azoto (NO₂) nei territori interessati (Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Sicilia, Toscana). Rammenta che, nell'ambito di tale procedura, è stata pronunciata dalla Corte eu-

ropea di giustizia sentenza di condanna nella causa n. 573/2019.

Rammenta, altresì, che nel 2020, la Commissione ha infine aperto la procedura 2020/2299, relativamente al PM2,5.

Segnala che l'articolo 24 del decreto-legge, come modificato nel corso dell'esame presso il Senato, interviene sull'articolo 84 del codice della strada, in attuazione della direttiva 2022/738/UE.

Osserva che, in sintesi, le nuove disposizioni esplicitano la vigenza del principio di libero stabilimento e circolazione delle imprese di trasporto merci che utilizzino servizi di locazione di mezzi senza conducente. Da questo punto di vista, sono aggiornati e coordinati tutti i rinvii e i riferimenti normativi.

Più nel dettaglio precisa che il nuovo comma 2 dell'articolo 84 del codice della strada consente anche per il trasporto nazionale l'utilizzazione di veicoli locati in un qualsiasi Stato membro; il nuovo comma 3 dell'articolo 84 prevede la possibilità di locare senza conducente anche i trattori; il nuovo comma 4-*ter* vieta che alla locazione sia collegato un contratto di servizio che includa prestazioni di personale di guida o di accompagnamento; prescrive l'esclusiva in favore dell'impresa locataria per la durata del contratto; impone che il veicolo locato sia guidato da personale proprio dell'impresa locataria. Sottolinea che la violazione di queste norme è assistita dalla sanzione amministrativa pecuniaria da 430 a 1.731 euro (comma 7-*bis*);

Precisa, altresì, che il nuovo comma 4-*quater*, a sua volta, prevede che, in formato cartaceo o elettronico, restino sempre a bordo del veicolo locato: il contratto di locazione o un suo estratto autentificato; se il conducente non sia egli stesso il locatario, il suo contratto di lavoro o un suo estratto autentificato. Tali documenti possono essere sostituiti da documentazione equivalente secondo le disposizioni vigenti.

Segnala che il nuovo comma 5 prevede che, per i veicoli destinati a locazione senza conducente di cui al comma 4, la carta di circolazione è rilasciata alle imprese che esercitano l'attività in conformità a quanto previsto dall'articolo 1 del decreto del Pre-

sidente della Repubblica 19 dicembre 2001, n. 481.

Quanto invece al testo del decreto-legge, in relazione all'articolo 24, rileva quanto segue. Il comma 5, ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento 2009/1071/CE, prevede che la targa di immatricolazione del veicolo locato sia iscritta nell'apposito registro elettronico nazionale, a cura del CED del MIT.

Il comma 6 indica, ai fini della normativa europea, quale punto di contatto nazionale, la Direzione generale del MIT per la sicurezza stradale e l'autotrasporto, incardinata nel Dipartimento per la mobilità sostenibile.

I commi 7 e 8 prevedono rispettivamente l'abrogazione del decreto ministeriale (politiche comunitarie) n. 601 del 1987 e la clausola di invarianza finanziaria.

Riferisce che nel corso dell'esame in sede referente al Senato, è stato inoltre inserito l'articolo 24-*bis*, volto ad adeguare l'ordinamento interno al regolamento 2021/782/UE in tema di diritti e obblighi dei passeggeri ferroviari, il quale costituisce la rifusione, vale a dire il testo coordinato con le modifiche, del previgente regolamento 2007/1371/CE.

Evidenzia che il citato articolo 24-*bis*, infatti, reca una ampia modifica al decreto legislativo n. 70 del 2014, il quale conteneva disposizioni di adeguamento a tale ultimo regolamento.

La novella introdotta sostituisce l'espressione « Organismo di controllo » con la parola « Organismo ». In definitiva e in sintesi, il decreto legislativo n. 70 del 2014, come novellato, conferisce all'Organismo poteri più incisivi e ridisegna il meccanismo dei reclami degli utenti dei servizi ferroviari, adeguandolo all'articolo 28 del nuovo regolamento UE. In particolare, il combinato disposto di quest'ultima disposizione con l'articolo 4, comma 4, del testo legislativo novellato prevede la seguente disciplina: le imprese ferroviarie e i gestori di stazione che abbiano in media un flusso di più di 10 mila passeggeri al giorno nel corso di un anno, sono tenute a un'ampia diffusione tra i passeggeri delle loro informazioni di contatto e della loro lingua, o lingue, di lavoro e a istituire un meccani-

simo per la gestione dei reclami (eccezione fatta per quel che concerne i bagagli); i passeggeri possono presentare un reclamo entro tre mesi dall'inconveniente; entro un mese dalla ricezione del reclamo il destinatario fornisce una risposta motivata o, in casi giustificati, informa il passeggero che riceverà una risposta nell'ambito di un periodo inferiore a tre mesi dalla data di ricezione del reclamo; le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni conservano i dati necessari per esaminare il reclamo per la durata dell'intera procedura; entro tre mesi dal ricevimento della risposta ritenuta non soddisfacente, l'utente può proporre reclamo all'Organismo; la previsione di tutele speciali per i passeggeri con disabilità o con mobilità ridotta; la semplificazione dell'apparato delle sanzioni amministrative. In particolare, è prevista la sanzione pecuniaria di euro da 5.000 a 50.000 per tutte le violazioni del regolamento indicate nell'articolo 6, per quelle inerenti alla tutela delle persone con disabilità o mobilità ridotta (e, in questi casi, non è consentito il pagamento in misura ridotta *ex art.* 16 della legge n. 689 del 198) e per la resa all'Organismo di informazioni inesatte, fuorvianti, incomplete o intempestive; da 2.000 a 10.000 per la violazione del divieto di praticare sovrapprezzi; da 1.000 a 5.000 per la violazione delle norme in tema di biglietti cumulativi, itinerari alternativi, rimborsi, indennizzi e reclami; da 500 a 2.000 al giorno di ritardo, per la violazione delle prescrizioni dell'Organismo in tema di rimozione di condotte lesive.

Antonino IARIA (M5S), in riferimento alla facoltà attribuita dal provvedimento alle regioni e alle province autonome di disporre riduzioni della velocità di circolazione dei veicoli in ambito urbano e extraurbano, richiama la proposta di legge all'esame della Commissione C. 892, di cui è primo firmatario, la quale persegue finalità identiche, disponendo anch'essa la riduzione dei limiti massimi di velocità previsti dal codice della strada.

Chiede inoltre come la maggioranza possa coniugare la proposta di parere che sarà formulata sul provvedimento in esame con il disegno di legge di riforma del codice

della strada, di iniziativa del Ministro Salvini che, al contrario, secondo quanto si apprende da notizie di stampa, non indica tra le priorità la riduzione dei limiti di velocità, ma, anzi, rende più difficile l'installazione degli *autovelox*. Sottolinea che il Governo, in tal modo, reitera un atteggiamento contraddittorio: da una parte, infatti, intende conformarsi agli obiettivi elaborati dall'Unione europea, dall'altra, invece, cercando di conseguire un facile consenso, incoraggia comportamenti dannosi purtroppo diffusi nel nostro Paese.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta prevista per domani.

Adesione della Repubblica italiana al Protocollo addizionale alla Convenzione sul contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) concernente la lettera di vettura elettronica, fatto a Ginevra il 20 febbraio 2008.

C. 1261 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Riccardo Augusto MARCHETTI (LEGA), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere alla III Commissione Esteri sul disegno di legge recante « Adesione della Repubblica italiana al Protocollo addizionale alla Convenzione sul contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) concernente la lettera di vettura elettronica, fatto a Ginevra il 20 febbraio 2008 », approvato dal Senato (C. 1261).

Evidenzia che il disegno di legge in esame è finalizzato a consentire all'Italia di

aderire al Protocollo addizionale alla Convenzione del 19 maggio 1956, che disciplina vari aspetti di diritto civile – tra cui diritti e obblighi delle parti e responsabilità del mittente e del vettore – e trova applicazione per ogni contratto di trasporto a titolo oneroso di merci su strada per mezzo di veicoli, indipendentemente dal domicilio e dalla cittadinanza delle Parti, quando il luogo di ricevimento della merce e il luogo previsto per la consegna indicati nel contratto siano situati in due Paesi diversi, di cui almeno uno parte della Convenzione.

Ricorda che la Convenzione – attualmente ratificata da 58 Stati, per la maggior parte europei – definisce anche il contenuto della lettera di vettura, che è accettata come prova di un contratto di trasporto e costituisce un documento riconosciuto in sede giudiziaria a supporto di pretese relative alla perdita totale o parziale, al danneggiamento o al ritardo nella consegna della merce. Osserva che si tratta quindi di un trattato che contiene obblighi non solo a carico degli Stati ma anche dei privati.

Rileva che, al momento dell'entrata in vigore della Convenzione, non era previsto che le lettere di vettura potessero essere emesse su un supporto diverso dalla carta. Con lo sviluppo delle lettere di vettura elettroniche, si è dunque resa necessario un Protocollo addizionale, oggetto del provvedimento in esame. Entrato in vigore nel 2011 e sottoscritto ad oggi da 30 Stati, il Protocollo non modifica le disposizioni sostanziali della CMR, ma fornisce un quadro giuridico supplementare per la digitalizzazione delle lettere di vettura, integrando la Convenzione stessa al fine di facilitare la compilazione facoltativa della lettera di vettura attraverso procedure di registrazione e di gestione elettronica di dati.

Segnala che l'adesione dell'Italia al Protocollo è inoltre condizione essenziale per raggiungere uno degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), quello relativo alla semplificazione delle procedure logistiche e alla digitalizzazione dei documenti.

Passando ad illustrare il contenuto, fa presente che il Protocollo, composto da sedici articoli, dopo aver fornito, all'arti-

colo 1, un quadro delle definizioni utilizzate e, all'articolo 2, definito il proprio campo di applicazione, all'articolo 3 elenca le modalità di autenticazione delle lettere di vettura elettroniche e dispone che l'autenticazione deve avvenire a opera delle parti del contratto di trasporto, mediante una firma elettronica affidabile.

L'articolo 4 precisa che la lettera di vettura elettronica deve contenere le stesse indicazioni della lettera di vettura cartacea, mentre l'articolo 5 elenca le procedure e le modalità che le parti del contratto di trasporto devono concordare per ottemperare ai requisiti della lettera di vettura elettronica.

L'articolo 6 individua i documenti che completano la lettera di vettura elettronica, e, su richiesta del mittente, prevede l'obbligo per il vettore di rilasciare una ricevuta della merce e tutte le informazioni necessarie per l'identificazione della spedizione e per l'accesso alla lettera di vettura elettronica.

I restanti articoli recano le disposizioni relative alle modalità di firma, di ratifica e di adesione da parte degli Stati, nonché di entrata in vigore del Protocollo medesimo, oltre che di denuncia, di abrogazione, di modifica, di riserva e di composizione di eventuali controversie interpretative o applicative.

Passando all'esame del disegno di legge di ratifica, esso è composto da quattro articoli, che recano le consuete disposizioni sull'autorizzazione all'adesione, l'ordine di esecuzione e l'entrata in vigore, nonché la clausola di invarianza finanziaria.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta prevista per domani.

La seduta termina alle 16.05.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 25 luglio 2023. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

La seduta comincia alle 16.05.

Programma di lavoro della Commissione per il 2023
— Un'Unione salda e unita (COM(2022)548 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2023 (Doc. LXXXVI, n. 1).

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2023-31 dicembre 2024) — Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze spagnola, belga e ungherese e dall'alto rappresentante, presidente del Consiglio « Affari esteri » (10597/23).

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame congiunto e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Andrea CAROPPO (FI-PPE), *relatore*, fa presente che la Commissione avvia l'esame congiunto della relazione programmatica 2023 sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, del programma di lavoro della Commissione europea e del programma del trio di Presidenze del Consiglio dell'UE.

Evidenzia che si tratta di un passaggio fondamentale per l'intervento del Parlamento nella definizione della politica europea dell'Italia. Questi documenti, alla Camera, sono infatti oggetto dal 2011 di una vera e propria « sessione europea di fase ascendente », dedicata alla valutazione e al confronto tra le priorità del Governo e quelle delle Istituzioni dell'UE per l'anno in corso.

In particolare, la relazione programmatica, predisposta ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 234 del 2012, indica obiettivi, priorità e orientamenti che il Governo intende seguire a livello europeo nell'anno in corso. Unitamente agli strumenti di programmazione politica e legislativa dell'UE,

essa, secondo la procedura prevista dal parere della Giunta per il Regolamento della Camera del 14 luglio 2010, è stata assegnata a tutte le Commissioni permanenti, per i profili ricadenti nell'ambito delle rispettive competenze. Queste approvano un parere, mentre l'esame generale è svolto dalla Commissione politiche dell'UE, la quale presenta una relazione all'Assemblea. La discussione in Assemblea di norma si conclude con l'approvazione di risoluzioni al Governo.

Sottolinea che ci si trova dunque in presenza dell'unica procedura annuale che consente a tutti gli organi parlamentari – le 14 Commissioni permanenti e l'Assemblea – di esprimersi in modo organico, coerente e, al tempo stesso, approfondito sulle linee di azione del nostro Paese a livello europeo.

Rileva che l'esame dei documenti presenta quest'anno un rilievo politico e strategico particolarmente significativo, trattandosi della prima volta che le Camere sono chiamate a questo esercizio nella legislatura iniziata nello scorso ottobre.

Per questa ragione intende concentrarsi sulla relazione programmatica, che è stata predisposta dal Governo tenendo conto delle priorità legislative dell'Unione europea di cui al Programma di lavoro della Commissione europea.

In merito ad alcune proposte legislative di particolare rilevanza su cui la Relazione programmatica non reca indicazioni specifiche, nel ritenere comunque opportuno richiamare gli orientamenti negoziali che il Governo ha accuratamente enunciato nelle apposite relazioni tecniche trasmesse alle Camere ai sensi della legge n. 234 del 2012, fa presente quanto segue.

La Relazione del Governo si articola in quattro parti, relative rispettivamente allo sviluppo del processo di integrazione europea, alle specifiche politiche strategiche, alla dimensione esterna dell'UE, al coordinamento nazionale delle politiche europee.

Ciascuna parte è suddivisa in capitoli tematici ai quali, secondo il modello utilizzato nei due anni precedenti, vengono ricondotti 113 « dossier » specifici, relativi a singole questioni o proposte legislative del-

l'UE. Ogni dossier riporta l'obiettivo individuato, le azioni che il Governo intende porre in essere per perseguirlo, nonché i risultati attesi.

Assumono anzitutto rilievo per la Commissione i passaggi della Relazione programmatica del Governo dedicati alla mobilità, in cui si sottolinea che la strategia italiana in materia è incentrata sul rafforzamento della sua sostenibilità, al fine di ridurre le emissioni di CO₂. Il Governo intende, in tale contesto, perseguire nel miglioramento della capacità ferroviaria e nella promozione di progetti in co-finanziamento con fondi dell'Unione europea, quali quelli previsti dal programma « Meccanismo per collegare l'Europa » (*Connecting Europe Facility o CEF*).

Quanto alle politiche e alle iniziative dell'Unione europea per la decarbonizzazione dei trasporti e la mobilità sostenibile, esse sono state prevalentemente presentate nell'ambito del cosiddetto pacchetto « Pronti per il 55% », volto a consentire entro il 2030 la riduzione del 55 per cento delle emissioni di gas ad effetto serra, e per la maggior parte già approvate. Tra queste ultime menziona il nuovo regolamento, entrato in vigore lo scorso maggio, che ha rivisto i livelli consentiti di emissione di CO₂ delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi. Ricorda che le nuove norme prevedono che, a partire dal 2035, tali emissioni debbano essere ridotte del 100 per cento, mettendo sostanzialmente al bando, da quella data, i veicoli a combustione interna.

Segnala che la Commissione europea dovrebbe presentare una proposta relativa all'immatricolazione posteriore al 2035 di veicoli funzionanti con combustibili neutri in termini di emissioni di CO₂, cui il Governo guarda con attenzione.

Si tratta infatti di garantire che tra questi combustibili siano inseriti i biocarburanti prodotti in Italia.

Ulteriori proposte dell'Unione europea per la decarbonizzazione del trasporto su strada, complementari al pacchetto « Pronti per il 55% », sono in avanzato stato di esame, tra queste la proposta di regolamento sull'omologazione di veicoli a mo-

tore e motori, emissioni inquinanti diverse dalla CO₂ e durabilità delle batterie, cosiddetta « Euro 7 ».

Queste proposte presentano gravi criticità per il nostro Paese, puntualmente messe in rilievo nelle specifiche relazioni tecniche del Governo, perché prefigurano una transizione verde non sostenibile sul piano sociale ed economico. Anzitutto si prevedono tempistiche ravvicinate che comporteranno fortissimi oneri in capo all'industria automobilistica italiana, costretta ad un imponente sforzo di riconversione industriale, e per gli stessi cittadini, non essendo adeguatamente stimato l'impatto delle nuove norme sul costo dei veicoli. Inoltre, impongono o comunque favoriscono soluzioni non coerenti con il principio di neutralità tecnologica, sia con riferimento ai motori che ai carburanti.

Per queste ragioni la XIV Commissione della Camera ha adottato su alcune delle proposte in questione pareri motivati, ritenendo non rispettato il principio di sussidiarietà in assenza di una adeguata motivazione della necessità e del valore aggiunto dell'intervento legislativo dell'UE.

Ritiene che di tali pronunce debba essere dato conto nel parere che la Commissione si appresta a votare.

Infine, ulteriori proposte per la decarbonizzazione dei trasporti sono ancora in corso di esame presso le istituzioni europee. Tra queste, la Relazione programmatica del Governo attribuisce importanza prioritaria al negoziato in corso sulla proposta di regolamento per la realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, che stabilisce obiettivi nazionali obbligatori di distribuzione della medesima infrastruttura e prevede la realizzazione di oltre 1 milione di punti di ricarica entro il 2025 e circa 3,5 milioni entro il 2030. I punti di ricarica dovranno alimentare veicoli stradali, navi ed aeroporti.

Attendono ancora di essere approvate anche la proposta di regolamento per il trasporto aereo sostenibile, che prevede l'utilizzo di percentuali gradualmente crescenti di carburanti sostenibili per l'aviazione, partendo da un 5 per cento entro il 2030, fino al 63 per cento nel 2050, e la

proposta di regolamento volta ad incentivare l'utilizzo di combustibili sostenibili e tecnologie a zero emissioni nel trasporto marittimo.

Non sono menzionate espressamente nella relazione programmatica, ma meritano comunque una specifica considerazione alcune rilevanti proposte della Commissione europea in materia di sicurezza stradale, volte ad aggiornare le norme sulle patenti di guida, con l'introduzione della patente di guida digitale, e a favorire l'applicazione transfrontaliera del codice della strada.

Le nuove norme dovrebbero contribuire all'obiettivo « zero vittime » dell'UE, ovvero l'azzeramento del numero di vittime della strada nell'UE entro il 2050. Vittime che nel 2022 sono state 20.000, per la maggior parte pedoni, ciclisti, motociclisti e utenti di monopattini.

Grazie alle norme proposte, i conducenti dovrebbero essere meglio preparati ai veicoli a zero emissioni e alla guida nelle strade urbane, caratterizzate da un maggior numero di biciclette e veicoli a due ruote e da un'elevata presenza di pedoni. I giovani conducenti potranno inoltre acquisire esperienza attraverso un programma di guida accompagnata, e a partire dai 17 anni di età potranno imparare a guidare e ottenere la patente. Coloro che supereranno l'esame a 17 anni potranno guidare da soli a partire dal loro diciottesimo compleanno e lavorare come conducenti professionisti se otterranno un impiego specifico. Ciò dovrebbe contribuire a far fronte all'attuale carenza di conducenti.

Su tali iniziative, il Governo ha trasmesso la relazione ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, valutandone positivamente le finalità generali, ma evidenziando alcune criticità su specifiche disposizioni, in particolare in merito alla previsione di estensione del concetto di residenza normale – e non anagrafica – in favore dei cittadini titolari di patente extra-UE.

Ritiene sia necessario che la Commissione Trasporti ne avvii con urgenza l'esame ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento.

La Relazione programmatica riserva specifica attenzione ad un altro ambito di materia che rientra nelle competenze della Commissione Trasporti, ossia l'infrastrutturazione digitale e dell'innovazione delle reti.

In linea generale, il Governo sottolinea con enfasi l'importanza dei temi legati alla digitalizzazione, evidenziando le enormi potenzialità ed i pericoli ad esso connessi, ed auspicando che questo possa contribuire a raggiungere l'obiettivo di un'Europa neutra dal punto di vista climatico entro il 2050.

In tale prospettiva intende seguire con attenzione i lavori relativi alle proposte attinenti alla transizione digitale, e tra queste menziona anche quelle di non stretta attinenza della Commissione Trasporti, come il cosiddetto *Chips Package*, volto a fare fronte alle carenze di semiconduttori; all'istituzione di uno strumento per le emergenze nel mercato unico; alla proposta di regolamento sulle materie prime critiche; alle proposte relative alla *e-privacy*; alla responsabilità per danno da prodotti difettosi e da intelligenza artificiale; alle particolari forme di protezione sociale necessarie per i lavoratori delle piattaforme digitali.

Inoltre, il Governo sottolinea l'importanza della normativa *in itinere* per un accesso equo ai dati e loro utilizzo, il cosiddetto *Data act*, con cui la Commissione europea rivede la normativa vigente per garantirne l'adeguamento alla nuova economia dei dati, evitando ostacoli alla loro condivisione e impiego nell'UE, anche in maniera trasversale. In merito segnala che il Governo richiama il ruolo dell'ISTAT a supporto della strategia europea in materia di dati e dell'Agenda digitale.

Ricorda che la Relazione programmatica dedica infine ampio spazio alla proposta di regolamento sulla libertà dei media, di cui la Commissione Trasporti, congiuntamente con la Commissione Cultura, ha recentemente concluso l'esame ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera, approvando un documento finale contenente condizioni e osservazioni per il prosieguo del negoziato a livello UE. Sottolinea che il Governo annuncia il proprio

impegno per giungere all'approvazione di norme equilibrate e in grado di assicurare le finalità della proposta, tenendo al contempo conto delle specificità nazionali in settori delicati quali l'editoria e la stampa.

Ritiene che nel parere che sarà approvato per la XIV Commissione sia necessario ribadire nelle linee essenziali quanto affermato in tale documento.

Si avvia alla conclusione ribadendo l'esigenza che la Commissione Trasporti, nei settori di sua competenza – in linea di continuità con quanto avvenuto per la revisione degli orientamenti sulle reti trans-europee dei trasporti e per la legge europea dei media – esamini in modo specifico e sistematico, secondo la procedura di cui all'articolo 127 del Regolamento della Camera, le proposte legislative e le altre iniziative dell'Unione europea di maggiore rilevanza.

Osserva che non è sufficiente infatti limitarsi alla definizione di indirizzi di carattere generale, attraverso l'esame degli strumenti di programmazione politica legislativa oggi all'attenzione della Commissione nonché attraverso le risoluzioni che sono approvate in occasione delle comunicazioni del Presidente del Consiglio in vista di ciascuna riunione del Consiglio europeo.

Occorre che la Commissione, in stretto raccordo con il Governo, concorra a definire in modo più puntuale la posizione nazionale sui singoli provvedimenti dell'Unione europea.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.15.

RISOLUZIONI

Martedì 25 luglio 2023. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

La seduta comincia alle 16.15.

7-00092 Caroppo: Iniziative in materia di conseguimento della patente di guida.

7-00103 Pastorella: Iniziative in materia di documento unico di circolazione.

7-00104 Maccanti: Iniziative in materia di uffici della motorizzazione civile e di revisione dei veicoli pesanti.

7-00108 Gaetana Russo: Iniziative in materia di conseguimento della patente di guida.

7-00110 Iaria: Iniziative in materia di conseguimento della patente di guida.

7-00116 Ghirra: Iniziative in materia di conseguimento della patente di guida.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in oggetto, rinviata nella seduta del 31 maggio 2023.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che la Commissione ha svolto un ciclo di audizioni informali sulle risoluzioni in discussione.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.20.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	97
DL 69/2023: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. C. 1322 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	97

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2023 – Un'Unione salda e unita (COM(2022) 548 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2023 (Doc. LXXXVI, n. 1).	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2023-31 dicembre 2024) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze spagnola, belga e ungherese e dall'Alto rappresentante, presidente del Consiglio « Affari esteri » (10597/23) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame congiunto e rinvio</i>)	102

SEDE CONSULTIVA

Martedì 25 luglio 2023. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 15.30.

Variazione nella composizione della Commissione.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, comunica che, per il gruppo del Partito Democratico, cessa di far parte della Commissione la deputata Michela Di Biase e, per il medesimo gruppo, entra a farne parte il deputato Christian Diego Di Sanzo.

DL 69/2023: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da

procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.

C. 1322 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, espone in sintesi i contenuti del disegno di legge di conversione del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano (C. 1322, approvato dal Senato), soffermandosi su quanto di interesse per la X Commissione, in particolare su quanto recato

negli articoli 3-*bis*, 9-*bis*, 21, 22, 22-*bis*, 22-*ter*, 23, 24-*bis* e 25, mentre ricorda solo succintamente il contenuto degli altri articoli, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento.

Fa quindi presente che il disegno di legge si compone dell'articolo unico di conversione. Ricorda poi che il decreto-legge, che ricomprende 37 articoli, rispetto agli originali 27, dopo le modificazioni apportate al Senato, è adottato in forza dell'articolo 37 della legge n. 234 del 2012, che consente l'adozione di provvedimenti, anche urgenti, necessari a fronte a obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea (UE) il cui termine per provvedervi risulti anteriore alla presunta data di adozione della legge di delegazione europea o della legge europea relativa all'anno di riferimento.

Osserva che la finalità del decreto-legge è ridurre il numero delle procedure di infrazione già avviate nei confronti dell'Italia ed evitare l'apertura di nuove procedure o l'aggravamento di quelle esistenti. Segnala che alla data odierna le procedure aperte nei confronti dell'Italia, come risulta dalla banca dati Eur-Infra, sono 84.

Passando all'articolato, fa presente che l'articolo 1 del decreto-legge reca modifiche al Testo Unico Bancario (TUB), al fine di risolvere il caso EU Pilot 2021/10083/FISMA, relativo al recepimento della direttiva (UE) 2014/49, sui sistemi di garanzia dei depositi, mentre l'articolo 1-*bis*, in attesa di un intervento più strutturale sul Codice della crisi d'impresa, introduce una disciplina transitoria dell'omologazione degli accordi di ristrutturazione anche in assenza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie.

L'articolo 2 (volto a superare quanto contestato con la procedura di infrazione 2014/4075) ancora l'agevolazione sull'acquisto della prima casa non di lusso al criterio di residenza e non a quello di cittadinanza.

L'articolo 3, al fine della risoluzione della procedura di infrazione 2021/2170, in

materia di revisione legale dei conti delle società, concerne la trasmissione di taluni dati da parte della Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) alle autorità competenti di un Paese terzo.

Si sofferma quindi sull'articolo 3-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, che reca alcune modifiche al decreto legislativo n. 82 del 2022, relativo all'attuazione della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi, al fine di addivenire alla chiusura della procedura di infrazione n. 2023/2015. Ricorda che la predetta direttiva (*European accessibility act*), ha lo scopo di contribuire al corretto funzionamento del mercato interno mediante l'armonizzazione dei requisiti di accessibilità per determinati prodotti o servizi immessi sul mercato o forniti ai consumatori dopo il 28 giugno 2025. Passando quindi alle modifiche apportate dall'articolo in questione al decreto legislativo n. 82 del 2022, segnala che lo stesso prevede come nei casi di avvio della procedura, a norma dell'articolo 20 della direttiva (11E) 882/2019, da parte dell'autorità di un altro Stato membro, il Ministero delle imprese e del made in Italy comunica senza ritardo alla Commissione e agli altri Stati membri tutte le misure adottate, tutte le altre informazioni a sua disposizione sulla non conformità del prodotto interessato e, in caso di disaccordo con la misura nazionale notificata, le sue obiezioni. Ricorda, infine, che la X Commissione in sede riunita con la IX Commissione Trasporti avevano reso, sullo schema del citato decreto legislativo di recepimento, un parere favorevole con condizione e osservazioni nella seduta del 13 aprile 2022.

Rammenta poi brevemente che l'articolo 4 reca disposizioni volte a dare soluzione alla procedura di infrazione n. 2021/2075 in materia di processo minorile, che l'articolo 5 modifica la disciplina del computo (su domanda) dei periodi di contribuzione pensionistica maturati, in base a rapporti di lavoro dipendente svolti, nel territorio dell'Unione europea o della Confederazione svizzera, presso organizzazioni

internazionali (Caso EU Pilot (2021) 10047-Empl), che l'articolo 6 è volto a superare le criticità evidenziate dalla Commissione europea nell'ambito del caso NIF 2020/4008 (pubblicità nel settore sanitario) in ordine alla violazione del principio della libera concorrenza in tema di pubblicità sanitaria, che l'articolo 7 reca l'istituzione di un Fondo per l'individuazione delle aree in cui si stima che la concentrazione media annua di attività di radon nell'aria superi il livello di riferimento in un numero significativo di edifici e la definizione delle priorità d'intervento per i programmi specifici di misurazione al fine della riduzione dei livelli di concentrazione al di sotto dei livelli di riferimento (procedura di infrazione 2018/2044. Caso Ares (2022) 1775812) mentre l'articolo 8 reca l'istituzione del Fondo per la prevenzione e riduzione del radon *indoor* e per rendere compatibili le misure di efficientamento energetico, di qualità dell'aria in ambienti chiusi con gli interventi di prevenzione e riduzione del radon *indoor* (procedura di infrazione 2018/2044. Caso Ares (2022) 1775812) e, ancora, che l'articolo 9 reca misure in materia di circolazione stradale finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria: si prevede in particolare la possibilità di adottare misure di riduzione della velocità di circolazione dei veicoli sulle strade extraurbane.

Segnala quindi l'articolo 9-*bis*, introdotto al Senato, che reca delle disposizioni urgenti finalizzate a favorire la realizzazione delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui all'articolo 1, commi 5 e 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, e di interventi di decarbonizzazione negli stabilimenti di interesse strategico nazionale, agevolando la definizione delle procedure di infrazione n. 2013/2177, n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299. In particolare, sottolinea, come di interesse della Commissione, quanto disposto al comma 1, lettera *a*), che prevede l'applicazione, in caso di confisca degli impianti o delle infrastrutture di ILVA s.p.a. in amministrazione straordinaria delle disposizioni di cui all'articolo 104-*bis*, commi 1-*septies*, 1-*octies*, 1-*novies* e 1-*decies*, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie

del codice di procedura penale, e alla lettera *b*) dello stesso comma, ove viene aggiornata la disciplina relativa alla realizzazione degli interventi di decarbonizzazione nel sito ILVA di Taranto. Inoltre il comma 5 estende l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2 alla realizzazione degli interventi di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto approvati dai commissari straordinari di ILVA s.p.a. in applicazione dei criteri e delle modalità previste dal decreto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1. Il comma 6, infine, contiene una disposizione finalizzata ad assicurare il bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente, dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana.

Rammenta poi, brevemente, il contenuto degli articoli da 10 a 20. L'articolo 10 reca disposizioni in materia di pratiche di raggruppamento e abbruciamento di materiali vegetali, limitandole progressivamente, nel luogo di produzione ed è volta ad evitare l'aggravamento della procedura d'infrazione n. 2014/2147.

L'articolo 11 reca disposizioni in materia di riconoscimento del servizio agli effetti della carriera per il personale delle AFAM, ossia le Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale al fine di superare le criticità constatate nella procedura di infrazione n. 2014/4231.

Gli articoli 12 e 13, distinti ma connessi, prevedono l'uno un incremento delle dotazioni organiche nelle qualifiche di vigile del fuoco e di operatore, l'altro specifiche disposizioni relative al personale volontario (le norme traggono origine dalla procedura di infrazione n. 2014/4231).

L'articolo 14 – cui sono state apportate alcune modifiche formali in sede di conversione – reca disposizioni in materia di riconoscimento del servizio, agli effetti della carriera, per il personale docente e ATA delle istituzioni scolastiche, immesso in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023-2024

(in relazione alla procedura d'infrazione n. 2014/4231).

L'articolo 15 reca disposizioni in materia di Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente (caso ARES (2021) 5623843). La norma dà esecuzione alla pronuncia della Corte di giustizia del 18 maggio 2022, nella causa C-450/21.

L'articolo 16, al fine di evitare l'apertura di procedure di infrazione, individua il Ministero della giustizia quale Autorità per la verifica dell'autenticità delle decisioni sulle spese emesse dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).

L'articolo 17 dà attuazione al regolamento (UE) 1157/2019 sul rafforzamento della sicurezza delle carte di identità e dei titoli di soggiorno, stabilendo che rientrano nella disciplina relativa alle carte valori i documenti che attestano il soggiorno in Italia di cittadini dell'Unione europea e loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione.

L'articolo 18 reca disposizioni per l'adeguamento ai regolamenti (UE) 2017/2225, 2017/2226, 2018/1240, 2019/817 e 2019/818 al fine di consentire la piena operatività del sistema europeo di informazione e autorizzazione di viaggi (ETIAS) e del sistema di ingressi e uscite (EES), nonché la completa interoperabilità dei sistemi informativi per le frontiere, l'immigrazione e la sicurezza.

L'articolo 18-*bis*, introdotto al Senato, apporta una serie di modifiche alla legge n. 69 del 2005, recante disposizioni in materia di mandato di arresto europeo e di procedure di consegna tra Stati membri, in attuazione della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio Europeo.

L'articolo 18-*ter* dispone circa il titolo di soggiorno di familiari non aventi la cittadinanza italiana di cittadini italiani, a seconda che questi abbiano esercitato o meno il diritto di libera circolazione nell'Unione.

L'articolo 19 modifica la legge di bilancio 2022 al fine di prevedere che le agevolazioni fiscali concesse in favore delle federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI siano subordinate alla destinazione del 100 per cento (anziché del 20)

degli utili al finanziamento delle attività statutarie non commerciali.

L'articolo 20 reca modifiche alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio dei passaporti, al fine di dare soluzione al caso Ares (2019) 3110724, Al fine di assicurare così un migliore equilibrio tra il diritto alla libertà di circolazione, garantito anche a livello europeo, e l'interesse del minore.

Evidenzia quindi quanto disposto all'articolo 21, che reca modifiche all'articolo 30 della legge 23 luglio 2009, n. 99, in materia di regime di interrompibilità elettrica, finalizzata ad assicurare la sicurezza del sistema elettrico italiano e consente di mitigare il rischio di disalimentazioni diffuse in presenza di eventi improvvisi. Segnala che le modifiche (comma 1) discendono da espresse richieste della Commissione europea al fine di evitare che il meccanismo italiano possa configurarsi come un aiuto di Stato illegale distorsivo della concorrenza nel mercato interno dell'energia (Caso SA.50274). Il comma 2, infine, prevede che la società Terna S.p.A., sulla base degli indirizzi del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e dei criteri e delle modalità definite dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, possa implementare meccanismi innovativi per la gestione in sicurezza del sistema elettrico nazionale, anche mediante il ricorso a interruzioni istantanee dei carichi.

Sottolinea poi che l'articolo 22 abroga la norma in base alla quale gli investimenti sulle reti di distribuzione del gas in comuni montani in zona climatica «F» o in comuni del Mezzogiorno da metanizzare sarebbero stati automaticamente ammessi al riconoscimento di una remunerazione a valere sulle tariffe a carico dei consumatori, senza necessità di una valutazione da parte dell'Arera dei criteri di efficienza normalmente applicati. Fa presente che l'articolo reca disposizioni per risolvere il caso EU Pilot 2022/10193/ENER, con cui è stato contestato l'obbligo legislativo imposto ad Arera, con il comma 4-*bis* dell'articolo 23 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di ammettere ad integrale riconoscimento tariffario gli investimenti

relativi al potenziamento o alla nuova costruzione di reti e di impianti in comuni metanizzati o da metanizzare, in specifiche località del Paese. Secondo la Commissione europea, Arera sarebbe infatti privata del potere discrezionale nella fissazione delle tariffe, attribuite dalla direttiva 2009/73/CE e dalla sentenza della Corte di giustizia nella causa C-718/18 in via esclusiva.

Evidenzia altresì il nuovo articolo 22-*bis*, inserito al Senato, che limita la facoltà del fornitore di energia elettrica di imporre ai propri clienti il pagamento di una somma di denaro in caso di recesso anticipato da un contratto di fornitura ai soli contratti a tempo determinato e a prezzo fisso (comma 1, lett. *a*). Rileva che esso abroga, inoltre, la disposizione che consente a Terna di realizzare sistemi di accumulo per una capacità pari a quella non aggiudicata tramite asta (comma 1, lett. *b*). Rammenta, a tal proposito, che gli articoli 36 e 54 della direttiva 2019/944/UE prevedono che, di norma, i gestori dei sistemi di distribuzione e trasmissione non possano possedere, sviluppare, gestire o esercire impianti di stoccaggio dell'energia. In deroga a tale divieto, gli Stati membri possono autorizzare i gestori dei sistemi di distribuzione (articolo 36, par. 2) e di trasmissione (articolo 54, par. 2) a possedere, sviluppare, gestire o esercire impianti di stoccaggio dell'energia purché siano componenti di rete pienamente integrate e l'autorità di regolazione abbia concesso la sua approvazione o se siano soddisfatte determinate condizioni.

Si sofferma poi sull'articolo 22-*ter*, introdotto al Senato, che abroga la norma che demandava all'ARERA di provvedere – entro il 12 dicembre 2012 – ad adeguare il sistema delle tariffe di trasporto del gas naturale secondo criteri volti a rendere più flessibile ed economico il relativo servizio a vantaggio dei soggetti a maggiore consumo di gas naturale. Osserva che nella relazione tecnica, allegata all'articolo aggiuntivo, si afferma che si intende così adeguare le disposizioni nazionali alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato e, in particolare, di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia. Ricorda che i nuovi Orientamenti in materia di aiuti di

Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia, sono stati adottati dalla Commissione europea con la Comunicazione COM (2022) 481 final del 27 gennaio 2022 e sono applicabili a decorrere dal 27 gennaio 2022. I nuovi orientamenti hanno sostituito i precedenti, approvati con la Comunicazione (2014/C 200/01).

Segnala, inoltre, quanto disposto all'articolo 23 recante l'adattamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2019/125 in materia di commercio di merci utilizzabili per infliggere la pena di morte o la tortura e al regolamento (UE) 2021/821 in materia di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso. L'entrata in vigore dei due regolamenti rende, quindi, necessario aggiornare il decreto legislativo 221/2017, che raccoglie la disciplina sui prodotti utilizzabili per infliggere la tortura e a duplice uso, mettendola in relazione con le norme in materia di sanzioni per le violazioni di embarghi commerciali.

Ricordato che l'articolo 24 reca l'attuazione diretta della direttiva (UE) 2022/738, relativa all'utilizzazione dei veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada (da recepire entro il 6 agosto 2023), evidenzia che l'articolo 24-*bis*, introdotto al Senato, reca un'ampia novella al decreto legislativo n. 70 del 2014 in materia di diritti e doveri dei passeggeri ferroviari, onde adeguare l'ordinamento italiano al regolamento 2021/782/UE. In particolare, per quanto di interesse della Commissione circa la tutela dei consumatori e utenti, segnala che le modifiche recate dall'articolo aggiuntivo ridisegnano il meccanismo dei reclami degli utenti dei servizi ferroviari, adeguandolo all'articolo 28 del nuovo regolamento UE. In particolare, il combinato disposto di quest'ultima disposizione con l'articolo 4, comma 4, del testo legislativo novellato prevede, tra l'altro, che i passeggeri possono presentare un reclamo entro tre mesi dall'inconveniente: entro un mese dalla ricezione del reclamo il destinatario fornisce una risposta motivata o, in casi giustificati, informa il passeggero che riceverà una risposta nell'ambito di un

periodo inferiore a tre mesi dalla data di ricezione del reclamo. Le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni conservano i dati necessari per esaminare il reclamo per la durata dell'intera procedura. Entro tre mesi dal ricevimento della risposta ritenuta non soddisfacente, l'utente può proporre reclamo all'Organismo di controllo. Si prevedono, inoltre, tutele speciali per i passeggeri con disabilità o con mobilità ridotta.

L'articolo 24-ter, inserito al Senato, modifica le condizioni per l'utilizzo, ai fini dell'affidamento di alcuni contratti pubblici (in particolare quelli relativi al PNRR-PNC), della procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara (procedura di infrazione n. 2018/2273).

Evidenzia altresì che l'articolo 25 reca la modifica del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, emanato in attuazione della direttiva (UE) 2019/633, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, stante i rilievi formulati dalla Commissione nell'ambito del caso EU Pilot (2022) 10375. In primo luogo, vengono espressamente incluse nel relativo ambito di applicazione le cessioni di prodotti agricoli ed alimentari eseguite da fornitori che siano stabiliti in altri Stati membri o in Paesi terzi quando l'acquirente è stabilito in Italia. In secondo luogo, viene modificata la disciplina relativa all'annullamento degli ordini di prodotti agricoli e alimentari deperibili, mantenendo il divieto in caso di preavviso inferiore a 30 giorni, ma non escludendo che l'annullamento dell'ordine con un preavviso superiore a tale termine possa essere ugualmente classificato come pratica commerciale sleale, ove il preavviso sia considerato talmente breve da far ragionevolmente presumere che il fornitore non possa trovare destinazioni alternative per i propri prodotti. Infine, viene previsto che le denunce relative all'attuazione di pratiche commerciali vietate possono essere presentate all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (ICQRF), anche da parte di fornitori stabiliti in altri Stati membri o Paesi terzi

quando l'acquirente è stabilito nel territorio nazionale.

Ricorda, in ultimo, che l'articolo 25-bis, introdotto al Senato, è volto ad attuare la direttiva delegata 2022/2100/UE della Commissione che modifica la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la revoca di talune esenzioni per i prodotti del tabacco riscaldato, che l'articolo 26 reca le disposizioni finanziarie del decreto-legge mentre l'articolo 27, infine, riguarda la sua entrata in vigore (14 giugno 2023) considerato naturalmente che, ai sensi dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto, quest'ultima legge (insieme con le modifiche apportate al decreto in sede di conversione) entra in vigore il giorno successivo a quello della propria pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 25 luglio 2023. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 15.35.

**Programma di lavoro della Commissione per il 2023
– Un'Unione salda e unita (COM(2022) 548 final).**

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2023 (Doc. LXXXVI, n. 1).

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2023-31 dicembre 2024) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze spagnola, belga e ungherese e dall'Alto rappresentante, presidente del Consiglio « Affari esteri » (10597/23).

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviati nella seduta del 18 luglio 2023.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame congiunto, per le parti di competenza, del Programma di lavoro della Commissione per il 2023 – Un'Unione salda e unita (COM(2022) 548 final), della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2023 (Doc. LXXXVI, n. 1) e del Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione eu-

ropea (1° luglio 2023-31 dicembre 2024) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze spagnola, belga e ungherese e dall'Alto rappresentante, presidente del Consiglio « Affari esteri » (10597/23).

Ricorda che nella seduta del 18 luglio scorso la relatrice, deputata Ilaria Cavo, ha svolto la relazione.

Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 69/2023: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. C. 1322 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	104
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	112
Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche. C. 854 Schifone (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	108
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	110

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di giusta retribuzione e salario minimo. C. 1275 Conte, C. 141 Fratoianni, C. 210 Serracchiani, C. 216 Laus, C. 306 Conte, C. 432 Orlando e C. 1053 Richetti (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	110
---	-----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 25 luglio 2023. – Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 15.35.

DL 69/2023: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.

C. 1322 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Tiziana NISINI (LEGA), *relatrice*, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere alla Commissione XIV (Politiche

UE) il parere di competenza sul disegno di legge C.1322, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 giugno, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano, approvato dal Senato.

In sintesi, il provvedimento reca misure urgenti per far fronte a obblighi europei il cui termine per provvedervi risulti anteriore alla presunta data di adozione della legge di delegazione europea e della legge europea relativa agli anni di riferimento. In tale ottica, con il disegno di legge in esame si procede a stabilire disposizioni normative che possano portare alla chiusura di circa trentacinque tra procedure di infrazione e pre-infrazione.

Passando ad esaminare più nel dettaglio il contenuto del provvedimento, soffermandosi esclusivamente sulle materie di com-

petenza della XI Commissione, fa notare che il provvedimento, all'articolo 1-*bis*, in attesa di un intervento più strutturale sul Codice della crisi d'impresa, introduce una disciplina transitoria dell'omologazione degli accordi di ristrutturazione anche in assenza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie.

L'articolo 2 modifica i criteri necessari per avvalersi dell'imposta di registro agevolata (aliquota del 2 per cento) per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, previsti per gli acquirenti che si sono trasferiti all'estero per ragioni di lavoro.

Al riguardo, rileva che con la procedura di infrazione 2014/4075 sono stati sollevati dubbi in ordine alla previsione di cui all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro (decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131), nota II-*bis*), comma 1, lettera *a*), nella parte in cui prevede l'applicazione dell'aliquota agevolata dell'imposta di registro al 2 per cento (analoga a quella prevista per l'acquisto della prima casa di residenza) se l'acquirente, cittadino italiano, si è trasferito all'estero per ragioni di lavoro (anche se non elegge la residenza nel comune ove tale immobile è ubicato). La Commissione ravvisa, in tale trattamento differenziato applicato al cittadino di altro Stato UE, una discriminazione fondata sulla nazionalità (articolo 18 TFUE). Inoltre – considerando l'acquisto della proprietà immobiliare una forma di « stabilimento » – la Commissione ravvisa, nella fattispecie, la violazione della « libertà di stabilimento » di cui all'articolo 49 TFUE, in base alla quale le possibilità di stabilimento, in ogni Stato UE, debbono essere le stesse e per gli operatori « interni » a tale Stato e per quelli « transfrontalieri ».

La modifica in esame, rispondendo ai rilievi della Commissione, sopprime pertanto l'individuazione soggettiva dell'agevo-

lazione, ovvero la qualifica di cittadino italiano emigrato all'estero, legandola ad un criterio oggettivo non legato più alla cittadinanza.

In particolare, la norma modifica la disposizione nella parte in cui prevede che l'aliquota agevolata si applica anche all'acquirente di un immobile trasferitosi all'estero per ragioni di lavoro, nel territorio del comune in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano. Con le nuove norme introdotte l'aliquota agevolata si applica se l'acquirente si è trasferito all'estero per ragioni di lavoro e abbia risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni, nel comune di nascita o in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attività prima del trasferimento.

L'articolo 5 modifica la disciplina del computo (su domanda) dei periodi di contribuzione pensionistica maturati, in base a rapporti di lavoro dipendente svolti, nel territorio dell'Unione europea o della Confederazione svizzera, presso organizzazioni internazionali. Tale possibilità – già introdotta, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, per il caso in cui il computo sia necessario al fine del conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia o di invalidità o in favore dei superstiti – viene estesa dalla novella di cui al presente articolo 5 all'ipotesi in cui il computo sia necessario per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata; restano ferme le altre condizioni previste per il computo e resta fermo che quest'ultimo non ha effetti sulla misura del trattamento pensionistico (il quale è quindi calcolato senza tener conto dei periodi in oggetto). L'articolo 5 provvede altresì alla quantificazione dell'onere finanziario derivante dalla novella in esame e rinvia, per la relativa copertura, alle disposizioni di cui al successivo articolo 26.

La possibilità summenzionata di computo – possibilità oggetto dell'estensione di cui al comma 1 del presente articolo 5 – è stata introdotta, con decorrenza, come detto, dal 1° gennaio 2016, in seguito all'apertura

della procedura di infrazione n. 2014/4168, avviata con la lettera di messa in mora del 27 febbraio 2015 della Commissione europea; quest'ultimo atto faceva seguito della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 4 luglio 2013 (causa C-233/12). Tale sentenza ha dichiarato incompatibile con il principio sulla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione europea la normativa di uno Stato membro che non consenta almeno una delle seguenti due possibilità: il trasferimento del capitale rappresentativo dei diritti a pensione già maturati in uno Stato membro presso il regime pensionistico dell'organizzazione internazionale interessata; la « considerazione » dei periodi di lavoro svolti presso un'organizzazione internazionale (situata nel territorio di un altro Stato membro), al fine del riconoscimento del « diritto alla pensione di vecchiaia ».

La novella di cui al comma 1 del presente articolo 5 – come osservano le relazioni illustrativa e tecnica allegate al disegno di legge di conversione del presente decreto – è introdotta in seguito all'apertura del caso EU Pilot (2021) 10047-Empl, apertura con cui la Direzione generale per l'Occupazione, gli affari sociali e l'inclusione della Commissione europea (con comunicazione del 17 dicembre 2021) ha rilevato la necessità – in base al summenzionato principio sulla libera circolazione dei lavoratori – che il computo in esame sia ammesso anche per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata.

Più in particolare, ricorda che la possibilità di computo in esame riguarda i soggetti (anche non italiani) iscritti o già iscritti ad una delle forme pensionistiche obbligatorie di base previste nella normativa italiana, ivi comprese quelle gestite da persone giuridiche di diritto privato, a condizione della sussistenza di almeno 52 settimane di contribuzione maturate negli ordinamenti pensionistici interni. Sono esclusi dalla possibilità di computo: i periodi che si sovrappongono a periodi già riconosciuti negli ordinamenti pensionistici interni (e rientranti tra quelli su cui si basa la domanda di pensione); i periodi che siano stati oggetto di rimborso. I tratta-

menti pensionistici derivanti dalla domanda di computo in esame decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda medesima ovvero, in caso di pensione ai superstiti, dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa (decorrenza, quest'ultima, retroattiva). Resta ferma – in alternativa alla domanda di computo – la possibilità di riscatto – secondo la normativa relativa al riscatto dei periodi di lavoro svolti all'estero – dei periodi contributivi inerenti a rapporti di lavoro presso un'organizzazione internazionale.

L'articolo 9-bis reca delle disposizioni urgenti finalizzate a favorire la realizzazione delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui all'articolo 1, commi 5 e 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, e di interventi di decarbonizzazione negli stabilimenti di interesse strategico nazionale, agevolando la definizione delle procedure di infrazione n. 2013/2177, n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299.

A tale riguardo è utile ricordare come la procedura di infrazione n. 2013/2177, avviata il 26 settembre 2013, riguarda l'asserita mancata adozione, da parte delle competenti Autorità italiane, delle misure necessarie a ridurre l'impatto ambientale dell'ex stabilimento siderurgico ILVA di Taranto, in violazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (cosiddetta direttiva IED).

Rileva, in particolare, che il comma 6 di tale articolo 9-bis contiene una disposizione finalizzata ad assicurare il bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente, dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, consentendo, in conformità all'orientamento del Consiglio di Stato in materia (si veda, a tale proposito, la pronuncia del Consiglio di Stato, sez. IV, 23 giugno 2021, n. 4802) l'adozione di ordinanze sindacali, incidenti sull'operatività di stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale, in relazione ai quali sia stata rilasciata un'autorizzazione integrata ambientale.

L'articolo 11, ai commi 1 e 2, estende al personale docente e a quello tecnico e amministrativo delle istituzioni AFAM il diritto al riconoscimento per intero come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, del servizio non di ruolo prestato presso le predette istituzioni. In relazione al personale docente, si richiede che lo stesso sia stato immesso e confermato in ruolo, mentre per il personale tecnico e amministrativo si richiede la sola avvenuta immissione in ruolo. Secondo quanto si evince dalla stessa relazione illustrativa (oltre che dalla rubrica dell'articolo in esame), « la disposizione mira a superare le criticità constatate nella procedura di infrazione n. 2014/4231, nell'ambito della quale la Commissione UE ha evidenziato che l'Italia abbia violato le clausole 4 e 5 dell'«Accordo quadro» allegato alla direttiva 1999/70/CE, in base al quale il contratto di lavoro “a tempo determinato” può essere utilizzato – in quanto meno vantaggioso per il lavoratore di quello “a tempo indeterminato” – solo al fine di fronteggiare esigenze straordinarie ed occasionali, chiedendo, pertanto, che si ponga fine alla prassi di perpetuare forme contrattuali destinate a situazioni del tutto eccezionali, in violazione della normativa nazionale e di quella europea ».

Il comma 3 prevede che, ai fini previdenziali, le suddette disposizioni operano con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 14 giugno 2023 (data di entrata in vigore del presente decreto; il testo originario faceva invece riferimento all'entrata in vigore « delle medesime disposizioni »). Il comma 3-bis, inserito nel corso dell'esame in sede referente al Senato, consente alle istituzioni AFAM di indire, a determinate condizioni, « procedure di reclutamento straordinarie », distinte per istituzione e settore artistico-disciplinare. Il comma 4 rinvia all'articolo 26 del provvedimento in esame per quanto riguarda la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

In risposta a procedura di infrazione relativa al personale volontario impiegato per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili

del fuoco, l'articolo 12 riserva a tale personale un incremento di dotazione organica e corrispettiva assunzione straordinaria di complessive 550 unità; nonché pone a favore di tale personale una riserva del 30 per cento dei posti per le altre già previste assunzioni straordinarie nella qualifica di vigile del fuoco relative all'anno 2023.

L'articolo 13 aggiunge, ancora per tale tipologia di personale volontario, una riserva del 30 per cento dei posti disponibili nelle venturose assunzioni straordinarie nella qualifica di vigile del fuoco.

Inoltre fa salva la disciplina vigente del personale volontario solo per la parte concernente i volontari impiegati per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo, ponendo al contempo alcune disposizioni transitorie o di raccordo con le sollecitazioni giungenti dalla Commissione europea.

L'incremento delle dotazioni organiche – per 350 unità di vigili del fuoco e 200 unità di operatori – e le correlative assunzioni straordinarie (decorrenti dal 1° ottobre 2023, con deroga alle ordinarie facoltà assunzionali) sono intesi come « sostitutivi » dei richiami dei volontari cosiddetti « discontinui », sul cui utilizzo si sono appuntati i rilievi critici della Commissione europea, la quale vi ravvisa una sostanziale elusione della configurazione propria di un rapporto di lavoro a tempo determinato.

L'articolo 14 – cui sono state apportate alcune modifiche formali in sede di conversione – reca disposizioni in materia di riconoscimento del servizio, agli effetti della carriera, per il personale docente e ATA delle istituzioni scolastiche, immesso in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023-2024. In particolare, esso prevede che i servizi cosiddetti « pre-ruolo » del personale scolastico, non integralmente considerati dalle norme finora vigenti, vengano riconosciuti per intero, ai fini delle ricostruzioni di carriera, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva n. 99/70/CE sul lavoro a tempo determinato, a seguito dell'avvio di una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia. La modifica – precisa la relazione illustrativa del provvedimento – si rende necessaria al fine di allineare l'ordi-

namento nazionale alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto di lavoro a tempo determinato recepito (nel suo allegato) dalla direttiva 99/70/CE che impone di riconoscere integralmente l'anzianità di servizio del personale di comparto assunto con contratti a termine. La non conformità alla direttiva – prosegue la relazione – è oggetto della procedura d'infrazione 2014/4231, in ragione del principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato.

L'articolo 15, per l'anno 2023, estende il riconoscimento della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (Carta del docente), prevista dalla legge n. 107 del 2015 per un importo di 500 euro annui a persona, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, stanziando a tal fine 10,9 milioni di euro. L'intervento è volto a recepire l'ordinanza del 18 maggio 2022 della Corte di giustizia dell'Unione europea, Sezione VI, nella causa C-450-21 (UC c. Ministero dell'istruzione), resa in sede di rinvio pregiudiziale.

L'intervento del legislatore – come evidenziato anche nella relazione illustrativa – è volto ad adattare l'ordinamento nazionale rispetto a quanto statuito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, Sezione VI, con ordinanza del 18/5/2022, nella causa C-450-21, a definizione di un rinvio pregiudiziale ex articolo 267 TFUE. La pronuncia ha ritenuto non compatibile con il diritto eurounitario – e in particolare, con l'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, nonché con i principi generali di parità di trattamento e di non discriminazione – la limitazione del beneficio (finanziario) della Carta elettronica ai soli docenti di ruolo, e non anche ai docenti non di ruolo o comunque a tempo determinato, in considerazione dell'analogia di situazione in cui le due categorie versano rispetto alla specifica esigenza di aggiornamento e formazione

continua che lo strumento è teso a soddisfare.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche.

C. 854 Schifone.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marta SCHIFONE (FDI), *relatrice*, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere alla Commissione VII (Cultura) il parere di competenza sul testo della proposta di legge C. 854, recante l'istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente.

Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento, composto da 2 articoli, osserva che l'articolo 1 prevede l'istituzione della « Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche ». Nello specifico, il comma 1 dispone che la Repubblica riconosce i giorni dal 5 all'11 febbraio di ciascun anno quale « Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche », note con la sigla STEM, al fine di sensibilizzare e di stimolare l'interesse, la scelta e l'apprendimento di tali discipline.

Ricorda che STEM – come noto – è l'acronimo di Science, Technology, Engineering, Mathematics, rappresentando quindi l'insieme di Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica. La relazione illustrativa del provvedimento in esame – alla cui lettura integrale si rinvia – chiarisce che la Settimana nazionale è fissata nei giorni dal 5 all'11 febbraio di ogni anno « tenuto conto

che l'11 febbraio si celebra la Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza ».

Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 1, la Settimana di cui sopra non determina riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né, nei giorni feriali che la compongono, costituisce giorno di vacanza o comporta la riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado.

Il comma 3 dispone che, in occasione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche, il Ministero dell'Università e della ricerca promuove cerimonie, incontri e ogni altra iniziativa utile, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e nei principali Musei scientifici nazionali della scienza e della tecnica per la realizzazione delle finalità del provvedimento.

Il comma 4 reca la clausola di invarianza finanziaria relativa all'articolo 1.

L'articolo 2, comma 1, prevede che la Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche è volta a promuovere l'orientamento, l'apprendimento, la formazione e l'acquisizione di competenze nell'ambito di tali discipline, necessarie a favorire l'innovazione e la prosperità della Nazione.

Al comma 2, si indicano le finalità della Settimana nazionale, tra le quali si segnalano, per quanto concerne quelle di diretto interesse per la XI Commissione: alla lettera *a*), l'attivazione di percorsi stabili di orientamento post-scolastico che coinvolgano i discenti e le istituzioni pubbliche, comprese le università, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, le imprese private e gli ordini professionali, volti a favorire la conoscenza delle discipline STEM e che indirizzino, in modo consapevole, la scelta degli stessi discenti verso tali discipline; alla lettera *c*), la promozione di campagne di sensibilizzazione allo scopo di stimolare l'interesse, la scelta e l'apprendimento delle discipline STEM le quali offrono, nel contesto attuale, maggiori opportunità lavorative; alla lettera *e*), la promozione di corsi di formazione con

modalità innovative sulle materie STEM per il personale docente al fine di favorire la trasmissione di tali nozioni ai discenti; alla lettera *i*), la promozione di percorsi di studio, formazione o ricerca nelle discipline STEM, anche attraverso la previsione di borse di studio, da parte dei soggetti di cui alla lettera *a*), per i discenti che decidano di intraprendere tali percorsi; alla lettera *l*), l'attivazione di percorsi formativi per favorire, attraverso adeguate competenze in ambito scientifico, il reinserimento nel mercato del lavoro dei soggetti che ne sono usciti promuovendo, in particolare, la partecipazione femminile.

Il comma 3 prevede un incremento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Il comma 4 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

In conclusione tiene ad evidenziare che la proposta di legge in esame muove dalla necessità di promuovere maggiormente in ambito nazionale l'orientamento, l'apprendimento, la formazione e l'acquisizione di competenze nelle discipline scientifiche quali la scienza, la tecnologia, l'ingegneria e la matematica, note con la sigla inglese STEM, per favorire l'innovazione e la prosperità del nostro Paese.

Chiara GRIBAUDO (PD-IDP) chiede se sono previsti stanziamenti per favorire le finalità della proposta di legge in oggetto.

Marta SCHIFONE (FDI), *relatrice*, osserva che un emendamento del relatore presso la Commissione di merito prevede uno stanziamento di 2 milioni di euro per il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità.

Arturo SCOTTO (PD-IDP), considerata la mancanza di urgenza di esprimere il parere nella seduta odierna, propone di posticipare l'espressione del parere.

Walter RIZZETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 25 luglio 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 20.50 alle 21.

SEDE REFERENTE

Martedì 25 luglio 2023. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Claudio Durigon.

La seduta comincia alle 21.

Disposizioni in materia di giusta retribuzione e salario minimo.

C. 1275 Conte, C. 141 Fratoianni, C. 210 Serracchiani, C. 216 Laus, C. 306 Conte, C. 432 Orlando e C. 1053 Richetti.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 luglio 2023.

Walter RIZZETTO, *presidente*, ricorda che l'avvio della discussione in Assemblea del provvedimento in titolo, iscritto nel calendario vigente in quota opposizione, già previsto per venerdì 28 luglio, è stato anticipato a giovedì 27 luglio 2023.

Comunica che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione odierna, ha convenuto all'unanimità che non sussistono le condizioni per procedere alla votazione degli emendamenti presentati alla proposta di legge, la cui calendarizzazione in Assemblea, come detto, è stata anticipata a giovedì 27 luglio, né per procedere alla votazione sul conferimento del mandato alla relatrice.

Appaiono infatti troppo limitati i tempi rimasti a disposizione al fine di rispettare la calendarizzazione in Assemblea, anche per i concomitanti impegni della Commissione dovuti all'esame, in congiunta con la I Commissione, degli emendamenti al decreto-legge n. 75 del 2023, che occuperà in particolare la giornata di domani, entro cui dovrebbe concludersi l'esame del decreto-legge con il conferimento del mandato ai relatori.

Avverte, pertanto, che riferirà all'Assemblea, nel corso della discussione sulle linee generali, sull'esito dei lavori della Commissione e sulle ragioni per le quali non si è proceduto all'esame degli emendamenti e al conferimento del mandato alla relatrice.

Ricorda che, se non vi sono obiezioni, la discussione in Assemblea, anche in assenza del conferimento del mandato alla relatrice, sarà comunque svolta sulla proposta di legge C. 1275 Conte, adottata quale testo base dalla Commissione nel corso dell'esame in sede referente.

Così rimane stabilito.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) sottolinea come sul provvedimento si sia svolta una discussione ampia e approfondita, che ha assunto i connotati di una vera lotta politica poiché la materia affrontata rappresenta una battaglia dell'opposizione. Evidenzia, tuttavia, che la conclusione dell'*iter* in Commissione è avvenuta in modo assai complesso e difficile da spiegare a chi non conosce a fondo i regolamenti parlamentari. Infatti, la scelta di non votare il mandato al relatore sottintende, a suo avviso, la volontà di non concedere aperture all'opposizione e nasconde le difficoltà politiche della maggioranza che preferisce non procedere alla votazione dell'emendamento interamente soppresivo. Ritiene, infatti, che la maggioranza si sia accorta della rottura con il Paese provocata dalla contrarietà all'introduzione del salario minimo, misura diffusa in molti sistemi economici anche liberisti e, per tale ragione, cerchi ora di individuare una soluzione di comodo. Si domanda, quindi, chi nel Governo abbia voce in capitolo e non intravede grandi

spiragli nell'esame che si svolgerà in Assemblea perché la maggioranza non ha avuto la forza di proporre una proposta unitaria come, invece, hanno fatto le opposizioni. Conclude dichiarando di essere disponibile a continuare la discussione anche fuori dal Parlamento.

Valentina BARZOTTI (M5S) considera importante che il provvedimento giunga comunque in Assemblea e rimarca la bontà della proposta di legge C. 1275 a prima firma dell'onorevole Conte, adottata come testo base, sottolineando che questa offre una soluzione concreta a un problema reale. Apprezza che la maggioranza abbia deciso di non votare l'emendamento interamente suppressivo, ma manifesta preoccupazione per la proposta sul salario ricco che il Ministro Tajani ha annunciato. Ribadisce, quindi, la validità della proposta di legge del suo gruppo parlamentare che è semplice ed efficace e invita la maggioranza a convergere su di essa in considerazione dell'urgenza di approvare un provvedimento di cui il Paese avverte fortemente il bisogno.

Antonio D'ALESSIO (A-IV-RE) coglie due aspetti positivi nella comunicazione fatta dalla presidenza. Il primo riguarda la scelta operata dalla maggioranza di non procedere alla votazione dell'emendamento che avrebbe soppresso l'intero testo della proposta di legge. Il secondo, che il dibattito non si esaurisce oggi, ma prosegue nell'ambito dell'esame in Assemblea.

Walter RIZZETTO, *presidente*, precisa che l'emendamento suppressivo non è stato ritirato. Conviene, quindi, con l'onorevole Scotto che il dibattito in Commissione è stato intenso e sottolinea come sia la maggioranza che l'opposizione, pur da punti di vista differenti, concordano che qualcosa vada fatto. Ringrazia, quindi, tutti i gruppi per l'ampio dibattito che ha segnato un passaggio importante nei lavori della Commissione.

Avverte che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 21.10.

ALLEGATO

DL 69/2023: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. C. 1322 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 1322, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 69 del 2023, approvato dal Senato, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano;

condivise le finalità del provvedimento volte a introdurre norme che possano portare alla chiusura di diverse procedure di infrazione e pre-infrazione;

preso atto, per quanto concerne le materie di competenza della Commissione, che l'articolo 2 modifica i criteri necessari per avvalersi dell'imposta di registro agevolata (aliquota del 2 per cento) per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, previsti per gli acquirenti che si sono trasferiti all'estero per ragioni di lavoro;

rilevato, in particolare, che la modifica in esame – rispondendo ai rilievi della Commissione europea, che ha ravvisato nella normativa vigente del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, ovvero nel trattamento differenziato applicato al cittadino di altro Stato UE, una discriminazione fondata sulla nazionalità – sopprime pertanto l'individuazione soggettiva dell'agevolazione, ovvero la qualifica di cittadino italiano emigrato all'estero, legandola ad un criterio oggettivo non legato più alla cittadinanza;

apprezzato che l'articolo 5, a seguito all'apertura del caso EU Pilot (2021) 10047-Empl, modifica la disciplina del computo – su domanda – dei periodi di contribuzione pensionistica maturati, in base a rapporti di lavoro dipendente svolti, nel territorio dell'Unione europea o della Confederazione svizzera, presso organizzazioni internazionali, estendendola tale possibilità di computo all'ipotesi in cui il computo sia necessario per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata;

rilevato che l'articolo 9-bis reca delle disposizioni urgenti finalizzate a favorire la realizzazione delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui all'articolo 1, commi 5 e 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, e di interventi di decarbonizzazione negli stabilimenti di interesse strategico nazionale, agevolando la definizione delle procedure di infrazione n. 2013/2177, n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299;

ricordato come la procedura di infrazione n. 2013/2177, avviata il 26 settembre 2013, riguarda l'asserita mancata adozione, da parte delle competenti Autorità italiane, delle misure necessarie a ridurre l'impatto ambientale dell'ex stabilimento siderurgico ILVA di Taranto, in violazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (cosiddetta direttiva IED);

osservato, in particolare, che il comma 6 dell'articolo 9-bis contiene una disposizione finalizzata ad assicurare il bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente, dell'incolumità pubblica e della sicurezza

urbana, consentendo, in conformità all'orientamento del Consiglio di Stato in materia (si veda, a tale proposito, la pronuncia del Consiglio di Stato, sez. IV, 23 giugno 2021, n. 4802) l'adozione di ordinanze sindacali, incidenti sull'operatività di stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale, in relazione ai quali sia stata rilasciata un'auto-rizzazione integrata ambientale;

rilevato che l'articolo 11, ai commi 1 e 2 – al fine di superare le criticità, in tema di principio di non discriminazione e prevenzione degli abusi, constatate nella procedura di infrazione n. 2014/4231 dalla Commissione UE, in relazione all'impiego di forme contrattuali destinate a situazioni del tutto eccezionali – estende al personale docente e a quello tecnico e amministrativo delle istituzioni AFAM il diritto al riconoscimento per intero come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, del servizio non di ruolo prestato presso le predette istituzioni, prevedendo, al comma 3, che, ai fini previdenziali, le suddette disposizioni operano con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 14 giugno 2023, data di entrata in vigore del presente decreto;

segnalato che il medesimo articolo 11, al comma 3-bis, consente alle istituzioni AFAM di indire, a determinate condizioni, « procedure di reclutamento straordinarie », distinte per istituzione e settore artistico-disciplinare;

preso atto delle disposizioni a favore del personale volontario impiegato per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco recate all'articolo 12, volte a prevedere incrementi di dotazioni organiche e corrispettive assunzioni straordinarie, non-

ché una riserva di posti per le altre già previste assunzioni straordinarie nella qualifica di vigile del fuoco relative all'anno 2023;

preso atto altresì delle norme recate dall'articolo 13, che prevede una riserva di posti per tale personale nelle venturose assunzioni straordinarie, facendo salva la disciplina vigente del personale volontario solo per la parte concernente i volontari impiegati per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo;

osservato che l'incremento delle dotazioni organiche richiamato e le correlative assunzioni straordinarie sono intesi come « sostitutivi » dei richiami dei volontari cosiddetti « discontinui », sul cui utilizzo si sono appuntati i rilievi critici della Commissione europea, la quale vi ravvisa una sostanziale elusione della configurazione propria di un rapporto di lavoro a tempo determinato;

rilevato che l'articolo 14 reca disposizioni in materia di riconoscimento del servizio, agli effetti della carriera, per il personale docente e ATA delle istituzioni scolastiche, immesso in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023-2024, in ragione del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato;

preso atto infine delle disposizioni dell'articolo 15 in tema di estensione della Carta del docente, per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza per l'anno 2023. Atto n. 50 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 114

ALLEGATO 1 (*Parere approvato dalla Commissione*) 118

SEDE CONSULTIVA:

DL 69/2023: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. C. 1322 Governo, approvato dal Senato (*Parere alla XIV Commissione*) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 115

ALLEGATO 2 (*Parere approvato dalla Commissione*) 119

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 25 luglio 2023. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI. — Interviene la Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Roccella.

La seduta comincia alle 15.40.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, intervenendo sull'ordine dei lavori, propone un'inversione dei punti all'ordine del giorno della Commissione, nel senso di svolgere la seduta in sede di esami di atti del Governo prima della seduta in sede consultiva.

La Commissione concorda.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza per l'anno 2023.

Atto n. 50.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 18 luglio 2023.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente e relatore*, ricorda che nella precedente seduta ha svolto svolta la relazione. Sulla base delle considerazioni svolte in tale sede, procede all'illustrazione di una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La Ministra Eugenia ROCCELLA ringrazia tutti i componenti della Commissione per il tempestivo esame dello schema di decreto, ricordando che le risorse ivi ripartite sono fortemente attese dai comuni interessati. Ricorda in proposito la recente adozione di ulteriori misure in materia, tra cui quella relativa al finanziamento dei centri estivi.

Coglie altresì l'occasione per preannunciare imminenti iniziative di rilievo da parte del Governo in materia di sostegno alle genitorialità.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, in quanto il provvedimento in esame reca risorse preziose per assicurare l'erogazione di servizi fondamentali a sostegno della genitorialità e delle famiglie da parte dei comuni. Accoglie con soddisfazione le dichiarazioni rilasciate dalla Ministra Roccella sulla volontà di prevedere ulteriori misure a favore dell'infanzia, auspicando che al riguardo sia possibile avviare un confronto con la Commissione.

Nel ribadire l'importanza del Piano di azione nazionale per l'attuazione della Garanzia Infanzia, che consente di utilizzare importanti risorse stanziare in sede europea, auspica che si possa svolgere presso la Commissione l'audizione del nuovo coordinatore nazionale del Piano, anche al fine di poter affrontare in tale sede le complessità legate all'utilizzo in maniera strategica del Piano stesso.

Evidenzia la forte necessità di misure di aiuto per le famiglie, ricordando che nel Paese la povertà educativa rappresenta un fenomeno estremamente preoccupante, soprattutto in un contesto in cui è in aumento la percentuale di popolazione sotto la soglia di povertà.

Marco FURFARO (PD-IDP), nel condividere l'intervento della collega Malavasi, ribadendo il voto favorevole del suo gruppo, coglie l'occasione della presenza della Ministra per sollecitare l'adozione dei decreti attuativi del cosiddetto *Family act*.

Luana ZANELLA (AVS) si associa alle considerazioni svolte dalla collega Malavasi e annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere, ribadendo la necessità di politiche a supporto dell'infanzia e delle famiglie, con particolare attenzione a quelle monoparentali.

Nel ricordare che nella giornata odierna si è finalmente costituita la Commissione Infanzia, evidenzia la necessità di stanziare risorse importanti in tale ambito e di approfondire la tematica della conciliazione dei tempi di lavoro e di cura. Al riguardo, segnala che occorrono interventi di ampio

rispiro, che includano anche aspetti collegati alla trasformazione delle città che dovrebbero diventare maggiormente vivibili.

In conclusione, ribadisce la necessità di un approccio poliedrico per tenere insieme tutti gli aspetti che riguardano le politiche a favore dell'infanzia.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.55.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 25 luglio 2023. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

La seduta comincia alle 15.55.

DL 69/2023: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.

C. 1322 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Massimiliano PANIZZUT (LEGA), *relatore*, per quanto concerne le parti del provvedimento in esame afferenti alle competenze della XII Commissione, richiama l'articolo 3-bis, che reca alcune modifiche al decreto legislativo n. 82 del 2022, relativo all'attuazione della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi, al fine di addivenire alla chiusura di una procedura di infrazione. Ricorda che la direttiva appena citata (*European accessibility act*) ha lo scopo di contribuire al corretto funzionamento del mercato interno mediante l'armonizzazione dei requisiti di accessibilità per determinati prodotti o servizi, da immettere sul mercato o forniti ai consumatori dopo il 28 giugno 2025, destinati a persone con disabilità.

Rileva, quindi, che l'articolo 6 reca modifiche alla disciplina legislativa in materia di pubblicità nel settore sanitario, finalizzate a superare le criticità evidenziate dalla Commissione europea in ordine alla violazione del principio della libera concorrenza. La Commissione si è concentrata in particolare sul comma 525 dell'articolo 1 della legge di bilancio del 2019, che prevedeva che le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie non potessero contenere alcun elemento di carattere promozionale o suggestivo, nel rispetto della libera e consapevole determinazione del paziente, a tutela della salute pubblica, della dignità della persona e del suo diritto a una corretta informazione sanitaria. Secondo la Commissione europea, un divieto così generalizzato sarebbe incompatibile con le norme europee in tema di diritto di stabilimento e prestazione di servizi.

Fa presente che il decreto-legge in esame ha, quindi, sostituito integralmente il comma 525 sopra richiamato che, nel nuovo testo, vieta solo la veicolazione di elementi a carattere attrattivo e suggestivo, tra cui comunicazioni contenenti offerte, sconti e promozioni, che possano determinare il ricorso improprio a trattamenti sanitari. Viene inoltre specificato che le comunicazioni informative devono essere funzionali a garantire il diritto ad una corretta informazione sanitaria ed è richiamato il rispetto della libera e consapevole determinazione dell'assistito, della dignità della persona e del principio di appropriatezza delle prestazioni sanitarie. Ad essere vietate diventano quindi le sole comunicazioni aventi concreta idoneità decettiva nei confronti di un consumatore, il paziente, che si trova per sua natura in una situazione di asimmetria informativa e quindi di debolezza.

Gli articoli 7 e 8, poi, istituiscono due fondi nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, volti entrambi a dare compiuta attuazione alla direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni io-

nizzanti. Ricordo che, sulla base della normativa vigente, la responsabilità per l'attuazione del Piano d'azione per il radon è affidata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero della salute. In particolare, il fondo istituito dall'articolo 7 ha una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 ed è finalizzato al finanziamento degli interventi di individuazione delle aree di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 101 del 2020, in cui si stima che la concentrazione media annua di attività di radon in aria superi il livello di riferimento in un numero significativo di edifici. I criteri e le modalità di utilizzo del fondo da parte delle regioni sono definiti con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

Il fondo istituito dall'articolo 8 ha una dotazione di 10 milioni di euro annui dal 2023 al 2031 ed è finalizzato al finanziamento di interventi di riduzione e prevenzione del radon negli ambienti chiusi e agli interventi sinergici di efficientamento energetico, qualità dell'aria negli ambienti chiusi, in particolare mediante attività di monitoraggio, analisi, rilevamento geologico, bonifica e risanamento delle costruzioni dalla sostanza inquinante, e la prevenzione e riduzione del gas radon indoor. Anche in questo senso, le risorse sono stanziare alle regioni con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sulla base dell'individuazione delle suddette aree prioritarie.

Segnala altresì, per i profili di competenza, l'articolo 9-bis, che reca disposizioni finalizzate a favorire la realizzazione delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e di interventi di decarbonizzazione negli stabilimenti di interesse strategico nazionale, agevolando la definizione delle procedure di infrazione in materia.

Inoltre, l'articolo 25-bis è volto ad attuare la direttiva delegata 2022/2100/UE

della Commissione che modifica la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la revoca di talune esenzioni per i prodotti del tabacco riscaldato. Ai sensi della direttiva delegata, per « prodotto del tabacco riscaldato » si intende un prodotto del tabacco di nuova generazione che è riscaldato per produrre un'emissione contenente nicotina e altre sostanze chimiche, che viene poi inalata dall'utilizzatore o dagli utilizzatori e che, a seconda delle caratteristiche, è un prodotto del tabacco non da fumo o un prodotto del tabacco da fumo. L'articolo in esame adegua l'ordinamento interno alle nuove disposizioni europee; in particolare: *a)* adotta la definizione europea di « prodotto del tabacco riscaldato »; *b)* estende al prodotto del tabacco riscaldato l'applicabilità dei vigenti divieti in materia di immissione sul mercato di prodotti con determinati aromi o additivi; *c)* estende al prodotto del tabacco riscaldato da fumo l'obbligo relativo al messaggio informativo e alle avvertenze combinate relative alla salute; *d)* precisa che i « tabacchi da inalazione senza combustione » sottoposti ad accesa non sono i prodotti del tabacco riscaldato non da fumo che « possono essere consumati » senza processo di combustione, ma i prodotti del tabacco riscaldato non da fumo che « sono consumati » senza processo di combustione.

Fa presente, infine, che le disposizioni sopra citate sono applicate a decorrere dal 23 ottobre 2023 – termine previsto dalla direttiva delegata da attuare.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Gian Antonio GIRELLI (PD-IDP) manifesta, a nome del suo gruppo, alcune perplessità sul contenuto del provvedimento in esame che rappresenta un'occasione persa per l'attuazione di elementi importanti della normativa europea. In particolare, rileva le criticità connesse all'articolo 9-*bis*, recante disposizioni in materia di attività di tutela ambientale e sanitaria negli stabilimenti di interesse strategico nazionale, rispetto alle quali nutre dei dubbi sul fatto che siano idonee a superare le ragioni per le quali erano state aperte le procedure di infrazione.

Nel dichiararsi comunque consapevole delle responsabilità connesse all'obiettivo di evitare che vengano aperte ulteriori procedure di infrazione a carico dell'Italia, dichiara l'astensione del gruppo del Partito Democratico sulla proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 16.05.

ALLEGATO 1

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza per l'anno 2023. Atto n. 50.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione (Affari sociali),
esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza per l'anno 2023 (Atto n. 50);

sottolineata la necessità di procedere quanto prima al riparto delle risorse destinate alle città destinatarie delle medesime, al fine di consentire a queste ultime lo svolgimento di una serie di importanti attività quali interventi e azioni per la

preparazione alla nascita, il sostegno ai neogenitori e il supporto alle famiglie numerose, in coerenza con i diversi documenti programmatici adottati in materia, negli ultimi anni, a livello nazionale;

preso atto, altresì, dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 7 giugno 2023,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

DL 69/2023: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. C. 1322 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,
esaminato, per le parti di competenza,
il disegno di legge C. 1322 Governo, approvato dal Senato, recante « Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi deri-

vanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 69/2023 – Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. C. 1322 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	120
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	124

SEDE CONSULTIVA

Martedì 25 luglio 2023. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI.

La seduta comincia alle 15.50.

DL 69/2023 – Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.

C. 1322 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.

Marco CERRETO (FDI), *relatore*, fa presente che la XIII Commissione Agricoltura è chiamata ad esprimere il prescritto parere sul provvedimento in esame, come modificato durante l’esame presso il Senato. Segnala che il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano e che le norme di competenza della

Commissione Agricoltura sono contenute negli articoli 10, 10-*bis* e 25.

In particolare, evidenzia che l’articolo 10 prevede il divieto di raggruppamento e abbruciamento, nel luogo di produzione, di paglia e altro materiale vegetale agricolo o forestale naturale non pericoloso, quali, ad esempio, gli sfalci e le potature, nelle zone delle regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto in cui risultano superati i valori limite giornaliero o annuale di qualità dell’aria ambiente previsti per il PM10, limitatamente ai mesi di novembre, dicembre, gennaio, febbraio, luglio e agosto (commi 1 e 2). Segnala che il comma 3 esclude dall’applicazione di tale divieto le zone montane e agricole svantaggiate ai sensi del regolamento europeo sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale – FEASR. Osserva che il comma 4 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 3.000 euro per chiunque brucia materiali vegetali nel luogo di produzione in violazione delle disposizioni dell’articolo in esame. Sottolinea, inoltre, che il comma 5 prevede la possibilità per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di incentivare l’attività di raccolta, trasformazione e impiego del materiale vegetale

per fini energetici nel rispetto dell'allegato X alla parte V del decreto legislativo n. 152 del 2006, per la produzione di materiali e prodotti e per altre finalità. Evidenzia che al comma 6 si disciplina la possibilità per il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e le autorità competenti di promuovere accordi di programma con soggetti pubblici e privati, incluse le associazioni di categoria del settore, per le finalità previste dal comma 5, nei quali possono essere individuati anche criteri e prassi relativi ai pertinenti utilizzi del materiale vegetale. Fa presente che il comma 7 reca disposizioni per il finanziamento delle attività e degli utilizzi previsti ai commi 5 e 6, stabilendo che questi siano presi in considerazione nella previsione delle misure nazionali e regionali di incentivazione e di finanziamento in materia di qualità dell'aria e di sviluppo rurale e che i provvedimenti relativi al Programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico e al Piano Strategico nazionale della politica agricola comune per il periodo 2023-2027 assicurino una priorità al finanziamento di tali attività. Segnala che il comma 8 dispone che il divieto di cui al comma 1 si applica per la prima volta al periodo 1° ottobre 2023 – 30 settembre 2024 in riferimento alle zone interessate da superamenti dei valori limite comunicati alle competenti autorità europee entro il 30 settembre 2023. Infine, evidenzia che il comma 9 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita alle disposizioni contenute nell'articolo 10.

Osserva, dunque, che l'articolo 10-*bis*, al fine di dare attuazione alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 27 giugno 2019, rese nella causa C-348/18 dell'11 settembre 2019, resa nella causa C-46/18, e del 13 gennaio 2022, resa nella causa C-377/19, reca disposizioni urgenti in materia di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Sottolinea che, a tal fine, il comma 1 incarica AGEA di eseguire le operazioni nazionali di compensazione e di rideterminare il prelievo supplementare nei confronti dei produttori destinatari di

una sentenza definitiva che annulla l'imputazione di prelievo supplementare e ne dispone il ricalcolo. Fa presente che il comma 2 disciplina le modalità di calcolo della riduzione del prelievo dovuto dai produttori con esubero produttivo, prevedendo che, qualora le riduzioni previste non esauriscano le disponibilità, il residuo venga ripartito tra tutti gli altri produttori con riduzione lineare in proporzione al quantitativo di riferimento individuale. Segnala che, in base al comma 3, AGEA, in sede di ricalcolo, applica, in via perequativa, l'importo del prelievo che risulta meno oneroso per il produttore tra quello precedentemente imputato e quello che risulta dal ricalcolo e ridetermina contestualmente gli interessi dovuti, con decorrenza, in conformità al principio di affidamento, dal 27 giugno 2019. Evidenzia che il comma 4 dispone che tutte le comunicazioni di ricalcolo già comunicate da AGEA sono prive di effetto, venendo sostituite da quelle effettuate ai sensi dell'articolo in esame. Osserva che il comma 5 prevede che la notifica di ricalcolo ai produttori vale quale intimazione al versamento delle somme derivanti da debiti relativi alle quote latte. Sottolinea che i produttori, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della notifica, possono presentare all'AGEA richiesta di rateizzazione. Segnala che il comma 6 prevede che possono accedere al ricalcolo degli importi dovuti anche i produttori che, entro la data di pubblicazione della legge di conversione del decreto-legge, hanno promosso ricorso esclusivamente contro i provvedimenti di imputazione di prelievo, escludendo dall'applicazione della norma coloro i quali hanno promosso ulteriori ricorsi avverso i successi provvedimenti, sia amministrativi che di riscossione, deducendo motivi inerenti alla corretta interpretazione dei metodi di calcolo per l'applicazione del prelievo latte, a condizione che aderiscano alla possibilità di rateizzazione di cui all'articolo 8-*quater* del decreto-legge n. 5 del 2009, alle condizioni e secondo la disciplina di cui agli articoli 8-*quater* e 8-*quinqüies* del medesimo decreto-legge. Sottolinea che, a questo fine, il comma 7 dispone che, a pena di decadenza, entro

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, i produttori interessati presentino ad AGEA istanza di ricalcolo del prelievo, nella quale il produttore deve espressamente indicare l'autorità giudiziaria avanti a cui pende il ricorso e il numero di ruolo dello stesso e deve dichiarare che il contenuto e i motivi del ricorso sono conformi a quanto previsto nel comma 6 e che si impegna a corrispondere la somma ricalcolata secondo le modalità rateali disciplinate ai sensi del medesimo comma 6. Osserva che il comma 8 dispone che, entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento di ricalcolo, il produttore può comunicare ad AGEA che non intende accettarlo e che intende proseguire il contenzioso pendente. Sottolinea che, se entro tale termine il produttore non invia la comunicazione, il ricalcolo si intende accettato, il produttore è ammesso alla rateizzazione e il procedimento giurisdizionale pendente viene dichiarato estinto. Fa presente che, entro venti giorni dalla comunicazione del decreto di estinzione, ciascuna parte può chiedere, con istanza depositata presso l'organo giudicante, che venga fissata udienza per la prosecuzione della controversia perché non sussistevano i presupposti per l'estinzione. Segnala che il giudice, fissata l'udienza, qualora ritenga che l'istanza sia infondata, conferma con sentenza la dichiarazione di estinzione o dispone per la prosecuzione del giudizio, qualora ritenga l'istanza fondata. Evidenzia che il comma 9 dispone che, qualora AGEA respinga l'istanza di ricalcolo e di rateizzazione, il produttore interessato può contestare tale decisione presentando motivi aggiunti esclusivamente nell'ambito del procedimento già pendente ai sensi del comma 6. Osserva che, in base al comma 10, il produttore che nell'istanza di ricalcolo e rateizzazione dichiara falsamente che il contenuto e i motivi del ricorso sono conformi a quanto previsto dal comma 6, è punito ai sensi degli articoli 483 (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) e 640-bis (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) del codice penale. Segnala che il comma 11

dispone che il produttore ammesso alla rateizzazione che ometta il versamento nei termini della prima rata, decade dalla rateizzazione e si applica a suo carico l'imputazione di prelievo oggetto del ricorso estinto. Fa presente che al produttore che non versi nei termini le rate successive alla prima si applicano, con riferimento alle rate non versate, le vigenti disposizioni in materia di riscossione coattiva del prelievo supplementare, con una maggiorazione degli interessi di tre punti percentuali. Segnala che il comma 12 dispone che nei contenziosi pendenti che non vengano definiti ai sensi dell'articolo in esame, ovvero negli eventuali giudizi di ottemperanza conseguenti a sentenze passate in giudicato, il giudice competente, nella eventuale rideeterminazione del prelievo dovuto, applica i criteri previsti dal comma 2. Evidenzia, infine, che il comma 13 dispone una proroga di ulteriori sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame dei termini entro cui i produttori possono esercitare la facoltà di rateizzazione in materia di debiti relativi alle quote latte.

Fa presente che l'articolo 25 reca modifiche al decreto legislativo n. 198 del 2021, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, alla luce dei rilievi formulati dalla Commissione europea nell'ambito del caso *EU Pilot 10375/22/AGRI*. In particolare, evidenzia che la lettera *a*) del comma 1 modifica l'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo, includendo espressamente nel suo ambito di applicazione, oltre alle cessioni di prodotti agricoli ed alimentari eseguite da fornitori che siano stabiliti nel territorio nazionale, anche quelle eseguite da fornitori che siano stabiliti in altri Stati membri o in Paesi terzi quando l'acquirente è stabilito in Italia, indipendentemente dal fatturato dei fornitori e degli acquirenti. Segnala che la lettera *b*) del comma 1 sostituisce l'articolo 4, comma 1, lettera *c*), del citato decreto legislativo, che includeva fra le pratiche soggette a divieto l'annullamento di ordini di prodotti agricoli e alimentari deperibili con un preavviso inferiore a trenta giorni, salvo ecce-

zioni da individuare con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Sottolinea che la nuova formulazione della lettera c) vieta l'annullamento da parte dell'acquirente di ordini di prodotti agricoli e alimentari deperibili con un preavviso talmente breve da far ragionevolmente presumere che il fornitore non possa trovare destinazioni alternative per i propri prodotti, specificando che un preavviso inferiore a trenta giorni deve essere sempre considerato breve. Fa presente che l'individuazione di casi particolari nonché dei settori nei quali le parti di un contratto di cessione possono stabilire termini di preavviso inferiori a trenta giorni è demandata a un regolamento del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame. Evidenzia che la lettera c) del comma 1 sostituisce il comma 1 dell'articolo 9 del citato decreto legislativo, prevedendo che le denunce relative all'asserita attuazione di pratiche commerciali vietate possono essere presentate all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (ICQRF) dai soggetti stabiliti nel territorio nazionale, indipendentemente dal luogo di stabilimento del soggetto sospettato di aver attuato una pratica commerciale vietata, e anche dai fornitori stabiliti in altri Stati membri o Paesi terzi quando l'acquirente è stabilito nel territorio nazionale. Inoltre, segnala che la denuncia può essere presentata all'Autorità di contrasto dello Stato membro in cui è stabilito il soggetto sospettato di aver attuato una pratica commerciale vietata.

Mirco CARLONI (LEGA), *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, chiede al relatore se sia pronto per la presentazione della proposta di parere.

Marco CERRETO (FDI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame, già inviata, per le vie brevi, ai componenti della Commissione (*vedi allegato*).

Stefano VACCARI (PD-IDP) annuncia il voto di astensione del suo gruppo, motivandolo, da un lato, con la contrarietà rispetto all'utilizzo della decretazione d'urgenza in un ambito in cui – di norma – si è sempre intervenuti con la legge europea o di delegazione europea, dall'altro, con l'opportunità di assumere una posizione responsabile quando si tratta di procedure di infrazione, nonostante la contrarietà di merito in ordine ad alcune scelte effettuate, come quelle riguardanti l'ILVA o la scuola.

Cristina ALMICI (FDI) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere in esame, sottolineando la propria soddisfazione per la risoluzione contenuta nell'articolo 10 relativamente all'annosa controversia sul pagamento delle quote-latte.

Davide BERGAMINI (LEGA) dichiara a nome del suo gruppo il voto favorevole sul provvedimento in esame, apprezzando l'impegno profuso per la risoluzione di questioni particolarmente spinose che da anni attendevano una definizione.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 16.

ALLEGATO

DL 69/2023 – Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. C. 1322 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione Agricoltura,

esaminato il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 69 del 2023, recante « Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano »;

preso atto che le norme di competenza della Commissione Agricoltura sono contenute negli articoli 10, 10-*bis* e 25;

considerato, in particolare, che:

l’articolo 10 prevede il divieto – che non si applica alle zone montane e agricole svantaggiate – di raggruppamento e abbruciamento, nel luogo di produzione, di paglia e altro materiale vegetale agricolo o forestale naturale non pericoloso, quali, ad esempio, gli sfalci e le potature, nelle zone delle regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto in cui risultano superati i valori limite giornaliero o annuale di qualità dell’aria ambiente previsti per il

PM10, stabilendo, altresì, che venga incentivata la trasformazione di detti materiali a fini energetici attraverso la promozione di accordi di programma con soggetti pubblici e privati;

l’articolo 10-*bis*, in attuazione alle sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea, reca disposizioni urgenti in materia di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, prevedendo che Agea esegua le dovute operazioni nazionali di compensazione e di rideterminazione del prelievo supplementare;

l’articolo 25 prevede talune modifiche al decreto legislativo n. 198 del 2021, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, alla luce dei rilievi formulati dalla Commissione europea nell’ambito del caso EU *Pilot* 10375/22/AGRI,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	125
SEDE REFERENTE:	
DL 69/23: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. C. 1322 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	125
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Applicare il diritto dell'UE per un'Europa dei risultati. COM(2022) 518 final (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	136
AVVERTENZA	137

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 25 luglio 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10 alle 10.10.

SEDE REFERENTE

Martedì 25 luglio 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 15.40.

DL 69/23: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.

C. 1322 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, ricorda preventivamente che il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge in titolo, così come convenuto in ufficio di presidenza, è fissato per oggi, martedì 25 luglio, alle ore 17.30.

Calogero PISANO (NM(N-C-U-I)-M), *relatore*, sottolinea che il decreto-legge in esame, è stato adottato in forza dell'articolo 37 della legge n. 234 del 2012, che consente misure urgenti per far fronte a obblighi europei il cui termine per provvedervi risulti anteriore alla presunta data di adozione della legge di delegazione europea e della legge europea relativa agli anni di riferimento.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una disamina più puntuale e dettagliata, illustra in sintesi i contenuti del provvedimento, così come approvato dall'altro ramo del Parlamento.

L'articolo 1, comma 1, introduce una nuova procedura che rafforza le garanzie dei depositanti nell'ipotesi del mancato rimborso dei medesimi da parte di una banca. Si prevede infatti che qualora una banca, in ragione della sua situazione finanziaria, risulti inadempiente all'obbligo di restituire i propri depositi, ancorché non sia stata aperta nei suoi confronti la procedura di liquidazione coatta amministrativa, la Banca d'Italia, dopo avere verificato che l'istituto di credito non è in grado di rimborsare i propri depositi e non ha la ragionevole prospettiva di ripristinare a breve l'accessibilità ai depositi stessi, dichiarare l'esistenza di tale inadempimento, con la conseguenza che i depositanti potranno accedere al recupero dei propri depositi, entro i limiti ordinariamente previsti, tramite i sistemi di garanzia. Sono previste altresì le necessarie modifiche di coordinamento nell'ambito del Testo unico bancario.

Sono altresì introdotte due modifiche dirette a recepire ulteriori richieste di rettifica della normativa nazionale in merito ai limiti entro i quali i sistemi di garanzia rispondono per i depositanti coperti (importo del deposito al netto di quanto recuperabile dall'attivo della banca) e alla base di calcolo da prendere in considerazione per l'applicazione di compensazioni con riferimento ad eventuali debiti del depositante (l'ammontare complessivo del deposito e non esclusivamente il limite di 100 mila euro). Gli interventi descritti sono stati effettuati a seguito dei rilievi formulati nel Caso EU Pilot 2021/10083/FISMA.

L'articolo 1, comma 1-*bis*, introdotto dal Senato, ridefinisce i termini di applicazione delle disposizioni in materia di estinzione anticipata dei crediti al consumo, prevedendo l'applicazione delle disposizioni vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti, l'esclusione dalla riduzione dei costi delle imposte e dei costi per la conclusione dei contratti, e precisando le modalità di calcolo delle riduzioni del costo totale del credito nel caso in cui essa non sia già stata definita dalle parti.

L'articolo 1-*bis*, nelle more di un intervento più strutturale sul Codice della crisi d'impresa, introduce una disciplina transi-

toria dell'omologazione degli accordi di ristrutturazione anche in assenza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie.

L'articolo 2 modifica i criteri necessari per avvalersi dell'imposta di registro agevolata (aliquota del 2 per cento) per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, previsti per gli acquirenti che si sono trasferiti all'estero per ragioni di lavoro. Al riguardo, ricorda che con la procedura di infrazione 2014/4075 sono stati infatti sollevati dubbi in ordine alla previsione di cui all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, nella parte in cui prevede l'applicazione dell'aliquota agevolata dell'imposta di registro al 2 per cento (analoga a quella prevista per l'acquisto della prima casa di residenza) se l'acquirente, cittadino italiano, si è trasferito all'estero per ragioni di lavoro (anche se non elegge la residenza nel comune ove tale immobile è ubicato). La modifica in esame, al comma 1, rispondendo ai rilievi della Commissione, sopprime pertanto l'individuazione soggettiva dell'agevolazione, ovvero la qualifica di cittadino italiano emigrato all'estero, legandola ad un criterio oggettivo non legato più alla cittadinanza.

L'articolo 3, finalizzato alla risoluzione della procedura di infrazione 2021/2170, in tema di mancato recepimento di disposizioni UE in materia di revisione contabile, consente alla CONSOB di trasmettere alle autorità competenti di un Paese terzo le carte di lavoro o altri documenti detenuti da legali o da imprese di revisione contabile abilitati in Italia e le relazioni su ispezioni o indagini relative alle revisioni contabili. La trasmissione di tali dati può avvenire a condizione che vengano rispettati i requisiti specificamente previsti dalla normativa europea e nel rispetto delle disposizioni sul trattamento dei dati personali contenute nel regolamento GDPR.

Precisa che tali modifiche scaturiscono dall'esigenza di conformare il diritto nazionale alle osservazioni formulate dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione 2021/2170, con la quale è stato contestato all'Italia l'incompleto recepimento della direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati.

L'articolo 3-bis, introdotto nel corso dell'esame in Senato, reca alcune modifiche al decreto legislativo n. 82 del 2022, relativo all'attuazione della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi, al fine di addivenire alla chiusura della procedura di infrazione n. 2023/2015.

L'articolo 4 introduce nelle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni una norma volta a prevedere che, nel caso di arresto o fermo di minorenni, la polizia giudiziaria informi, in luogo dell'esercente la responsabilità genitoriale, altra persona idonea maggiorenne, qualora ciò risulti necessario a salvaguardare il superiore interesse del minore. L'articolo in commento modifica l'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni.

Rileva che in tal modo viene data attuazione alla direttiva 2013/48/UE (relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari) e, in particolare, all'articolo 5, paragrafo 2, il quale prevede che gli Stati membri garantiscano, nel caso in cui indagato o imputato sia un minore, che il titolare della potestà genitoriale sia informato quanto prima della privazione della libertà personale e dei relativi motivi e che, nel caso in cui ciò sia contrario all'interesse

superiore del minore, ne sia informato un altro adulto idoneo.

Osserva che il mancato recepimento nell'ordinamento interno dell'articolo 5, paragrafo 2 – nella parte in cui prevede che sia informato della privazione della libertà del minore e dei relativi motivi altro adulto idoneo, qualora sia contrario all'interesse superiore del minore informare il titolare della potestà genitoriale – costituiva oggetto della procedura di infrazione n. 2021/2075.

Proseguendo l'illustrazione del provvedimento, segnala che l'articolo 5 modifica la disciplina del computo (su domanda) dei periodi di contribuzione pensionistica maturati, in base a rapporti di lavoro dipendente svolti, nel territorio dell'Unione europea o della Confederazione svizzera, presso organizzazioni internazionali.

L'articolo 6 reca modifiche alla disciplina legislativa in materia di pubblicità nel settore sanitario, finalizzate a superare le criticità evidenziate dalla Commissione europea nell'ambito del caso NIF 2020/4008, in ordine alla violazione del principio della libera concorrenza.

Al riguardo, evidenzia che la disciplina vigente è stata oggetto di osservazioni della Commissione europea, secondo la quale il divieto di fornire informazioni a carattere promozionale o suggestivo, così come configurato dalla legge di bilancio 2019, sarebbe incompatibile con le norme UE in tema di diritto di stabilimento e prestazione di servizi.

In base al nuovo testo introdotto dall'articolo in esame, ad essere vietata ai soggetti summenzionati è la veicolazione di elementi a carattere attrattivo e suggestivo, tra cui comunicazioni contenenti offerte, sconti e promozioni, che possano determinare il ricorso improprio a trattamenti sanitari. Viene specificato che le comunicazioni informative devono essere funzionali a garantire il diritto ad una corretta informazione sanitaria; è richiamato, inoltre, il rispetto della libera e consapevole determinazione dell'assistito, della dignità della persona e del principio di appropriatezza delle prestazioni sanitarie.

L'articolo 7 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, per il finanziamento degli interventi di individuazione delle aree, in cui si stima che la concentrazione media annua di attività di radon in aria superi il livello di riferimento in un numero significativo di edifici.

Al riguardo, precisa che la direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, obbliga infatti gli Stati membri a predisporre un Piano d'azione per il radon che affronta i rischi a lungo termine dovuti alle esposizioni al radon nelle abitazioni, negli edifici pubblici e nei luoghi di lavoro per qualsiasi fonte di radon, sia essa il suolo, i materiali da costruzione o l'acqua. Osserva che la mancata adozione e attuazione del Piano nazionale, che risulta ancora in via di approvazione, prevista dalla direttiva 2013/59/Euratom, ha comportato l'avvio della procedura di infrazione 2018/2044/ENER con l'invio della lettera di richiesta di informazioni da parte della Direzione generale per l'energia della Commissione europea che ha, tra l'altro, chiesto di essere costantemente informata sull'attuazione del Piano nazionale. Più recentemente la DG ENER della Commissione europea ha avviato una richiesta di informazioni ARES (2022)1775812, con carattere d'urgenza, al fine di evitare una procedura di infrazione.

Continuando nell'illustrazione, segnala che l'articolo 8-bis, introdotto durante l'esame al Senato, prevede – al fine di assicurare una gestione efficace dei siti afferenti alla rete Natura 2000 – l'istituzione di un fondo, con una dotazione complessiva di 15 milioni di euro per il biennio 2023-2024, volto a finanziare investimenti da parte delle regioni per la realizzazione di misure di ripristino attivo e acquisto di strumentazione utile al monitoraggio dell'efficacia di tali azioni.

L'articolo 9 modifica il codice della strada, consentendo alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano di stabilire

riduzioni, anche permanenti, della velocità di circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, limitatamente ai tratti che attraversano centri abitati ovvero che sono ubicati in prossimità degli stessi, finalizzato a ridurre le emissioni inquinanti connesse ai trasporti. Si introduce, inoltre, la possibilità, per i comuni, di stabilire diversi tempi di permanenza massimi all'interno di una determinata ZTL, anche differenziati in relazione alle categorie di veicoli o utenti.

L'articolo 9 modifica gli articoli 6 e 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, al fine di introdurre misure volte alla limitazione delle emissioni nocive derivanti dal traffico veicolare e al miglioramento della qualità dell'aria.

L'articolo 9-bis, introdotto nel corso dell'esame in Senato, reca delle disposizioni urgenti finalizzate a favorire la realizzazione delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui all'articolo 1, commi 5 e 7, del decreto-legge n. 61 del 2013, e di interventi di decarbonizzazione negli stabilimenti d'interesse strategico nazionale, agevolando la definizione delle procedure di infrazione n. 2013/2177, n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299.

A tale riguardo, ricorda come la procedura di infrazione n. 2013/2177, avviata il 26 settembre 2013, riguarda l'asserita mancata adozione, da parte delle competenti Autorità italiane, delle misure necessarie a ridurre l'impatto ambientale dell'ex stabilimento siderurgico ILVA di Taranto, in violazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (cosiddetta direttiva IED).

Sottolinea che l'ultimo atto formale della Commissione europea risale al 16 ottobre 2014, con l'adozione di un parere motivato, ex articolo 258 TFUE. Dopo tale parere, le Autorità italiane hanno avviato una interlocuzione con i Servizi competenti della Commissione europea, tuttora in corso, nell'ambito della quale sono stati aggiornati, con cadenza semestrale, sui progressi relativi agli interventi di risanamento previsti nel nuovo Piano Ambientale del 2017 di cui all'articolo 1, commi 5 e 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61.

Rileva, altresì, che il Piano ambientale – adottato nell’ambito della procedura di cessione dei complessi aziendali dello stabilimento ILVA e con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (D.P.C.M.) del 29 settembre 2017 – ha modificato ed integrato il precedente Piano Ambientale del 14 marzo 2014, prevedendo un dettagliato cronoprogramma di interventi (articolato su un arco temporale di cinque anni, fino al 23 agosto 2023) e limitando la quantità di produzione annua di acciaio a 6 milioni di tonnellate, fino al completamento di tutti gli interventi di risanamento ambientale (a fronte degli 8 milioni di tonnellate annue consentite dall’Autorizzazione integrata ambientale AIA – del 2012).

Riprendendo con l’illustrazione del provvedimento, segnala che l’articolo 10 prevede, a decorrere dal 1° ottobre 2023, il divieto di raggruppamento e abbruciamento, nel luogo di produzione, di paglia e altro materiale vegetale agricolo o forestale naturale non pericoloso (quali ad esempio gli sfalci e le potature), nelle zone delle regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto in cui risultano superati i valori limite giornaliero o annuale di qualità dell’aria ambiente, limitatamente ai mesi di novembre, dicembre, gennaio, febbraio, luglio e agosto. Sono disciplinate, inoltre, le esclusioni dall’ambito di applicazione del divieto e le sanzioni applicabili in caso di inosservanza dello stesso, nonché recate disposizioni per l’incentivazione dell’uso sostenibile del materiale vegetale in luogo dell’abbruciamento.

In relazione alle finalità dell’articolo in esame, sottolinea che le disposizioni richiamate sono volte ad evitare l’aggravamento della procedura d’infrazione n. 2014/2147, relativa al superamento dei valori limite fissati per il particolato e, nel contempo, orientare l’utilizzo dei residui vegetali agricoli e forestali verso pratiche circolari, quali la trasformazione degli stessi in un prodotto (*pellet* o combustibile per teleriscaldamento ad esempio). Rileva, altresì che la limitazione prevista dall’articolo in esame è legata al Programma nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico (PNCIA) adottato, in attuazione di quanto previsto

dal PNRR, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2021.

L’articolo 10-*bis* reca disposizioni in materia di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, prevedendo che AGEA esegua le operazioni nazionali di compensazione e la rideterminazione del prelievo supplementare nei confronti dei produttori destinatari di una sentenza definitiva che annulla l’imputazione di prelievo supplementare e ne dispone il ricalcolo. Ai sensi del comma 1, la disposizione si rende necessaria al fine di dare attuazione alle sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea (in particolare, le sentenze del 27 giugno 2019 – resa nella causa C-348/2018 –, dell’11 settembre 2019 – resa nella causa C-46/2018 – e del 13 gennaio 2022, resa nella causa C-377/2019) che hanno dichiarato le disposizioni normative italiane non conformi al diritto dell’Unione europea. I commi 1 e 2 dell’articolo 11 estendono al personale docente e a quello tecnico e amministrativo delle istituzioni AFAM il diritto al riconoscimento per intero come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, del servizio non di ruolo prestato presso le predette istituzioni. In relazione al personale docente, si richiede che lo stesso sia stato immesso e confermato in ruolo, mentre per il personale tecnico e amministrativo si richiede la sola avvenuta immissione in ruolo.

Il comma 3 prevede che, ai fini previdenziali, le suddette disposizioni operano con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 14 giugno 2023 (data di entrata in vigore del decreto in esame). Il comma 3-*bis*, inserito dal Senato, consente alle istituzioni AFAM di indire, a determinate condizioni, « procedure di reclutamento straordinarie », distinte per istituzione e settore artistico-disciplinare. Il comma 4 rinvia all’articolo 26 del provvedimento in esame per quanto riguarda la copertura degli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

Evidenzia che, in risposta a una procedura di infrazione relativa al personale volontario impiegato per le necessità delle

strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'articolo 12 riserva a tale personale un incremento di dotazione organica e corrispettiva assunzione straordinaria di complessive 550 unità; nonché pone a favore di tale personale una riserva del 30 per cento dei posti per le altre già previste assunzioni straordinarie nella qualifica di vigile del fuoco relative all'anno 2023.

L'articolo 13 aggiunge, ancora per tale tipologia di personale volontario, una riserva del 30 per cento dei posti disponibili nelle prossime assunzioni straordinarie nella qualifica di vigile del fuoco; fa salva, inoltre, la disciplina vigente del personale volontario solo per la parte concernente i volontari impiegati per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo, ponendo al contempo alcune disposizioni transitorie o di raccordo con le sollecitazioni giungenti dalla Commissione europea.

L'articolo 14 reca disposizioni in materia di riconoscimento del servizio, agli effetti della carriera, per il personale docente e ATA delle istituzioni scolastiche, immesso in ruolo a fare data dall'anno scolastico 2023-2024. In particolare, esso prevede che i servizi cosiddetti « pre-ruolo » del personale scolastico, non integralmente considerati dalle norme finora vigenti, vengano riconosciuti per intero, ai fini delle ricostruzioni di carriera, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva n. 99/70/CE sul lavoro a tempo determinato, a seguito dell'avvio di una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia.

Al riguardo, ricorda che la non conformità alla direttiva è infatti oggetto della procedura d'infrazione 2014/4231, in ragione del principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato. Sebbene l'Italia abbia fornito spiegazioni sulle proprie norme nazionali, la Commissione le ha ritenute non soddisfacenti e dà ora seguito all'esame con un parere motivato. L'Italia dispone ora di due mesi per rimediare alle carenze individuate dalla Commissione, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE.

L'articolo 15, limitatamente all'anno 2023, estende il riconoscimento della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (Carta del docente), prevista dalla legge n. 107 del 2015 per un importo di 500 euro annui a persona, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, stanziando a tal fine 10,9 milioni di euro. L'intervento del Legislatore – come evidenziato anche nella relazione illustrativa al testo del disegno di legge – è volto ad adattare l'ordinamento nazionale rispetto a quanto statuito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, Sezione VI, con ordinanza del 18 maggio 2022, nella causa C-450-21, a definizione di un rinvio pregiudiziale *ex* articolo 267 TFUE, che ha ritenuto non compatibile con il diritto dell'UE la limitazione del beneficio (finanziario) della Carta elettronica ai soli docenti di ruolo, e non anche ai docenti non di ruolo o comunque a tempo determinato, in considerazione dell'analogia di situazione in cui le due categorie versano rispetto alla specifica esigenza di aggiornamento e formazione continua che lo strumento è teso a soddisfare.

L'articolo 16 individua il Ministero della giustizia quale Autorità per la verifica dell'autenticità delle decisioni sulle spese emesse dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO). L'articolo in commento prevede che alle formalità previste dall'articolo 110 del Regolamento (UE) 2017/1001 provveda il Ministero della giustizia. La nuova disposizione precisa che il Ministero della giustizia provvede alla verifica dell'autenticità delle decisioni sulle spese emesse dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e, solo in base all'adempimento di tale formalità, vi appone la formula esecutiva. Come segnalato nella relazione illustrativa, lo Stato italiano non aveva ancora provveduto a designare l'Autorità competente all'espletamento delle suddette formalità. Pertanto, la norma in commento è adottata al fine di evitare l'apertura di procedure di infrazione.

L'articolo 17, modificato dal Senato, attribuisce la qualifica di « carte valori » agli attestati di iscrizione e alle attestazioni di soggiorno permanente rilasciati ai cittadini dell'Unione europea che intendano soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi o permanentemente. Tali attestazioni sono prodotte e fornite dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, secondo caratteristiche e modalità definiti con apposita convenzione tra il medesimo Istituto ed il Ministero dell'interno. Sono altresì soggette ad imposta di bollo e ai diritti fissi e di segreteria. L'articolo in esame dispone, infine, circa la quantificazione degli oneri e la relativa copertura.

L'articolo 18 provvede ad una serie di adeguamenti della normativa italiana ad alcuni regolamenti dell'Unione europea. Tra i contenuti precettivi di questi ultimi, rilevano in particolare – entro la cornice normativa posta dal codice delle frontiere Schengen – l'istituzione di un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS); l'istituzione di un sistema di ingressi/uscite (EES), con registrazione dei dati di ingresso e di uscita nonché relativi al respingimento, per i cittadini di Paesi terzi; l'istituzione di un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'Unione europea nel settore delle frontiere e dei visti e nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione.

Tra le disposizioni dettate da questo articolo figurano l'attribuzione espressamente in capo al Tribunale amministrativo regionale della competenza a decidere quale autorità giudiziaria sul ricorso avverso il provvedimento di diniego, annullamento o revoca delle « autorizzazioni di viaggio » od il provvedimento di divieto di reingresso del cittadino di Paese terzo « fuori-termine » identificato, durante i controlli alla frontiera, in uscita dal territorio nazionale. Nel corso dell'esame presso il Senato, si è aggiunta l'attribuzione al Tribunale amministrativo regionale della competenza a decidere sul ricorso contro i provvedimenti di respingimento dalla frontiera di immediata applicazione per lo straniero sprovvisto dei requisiti di ingresso.

Ribadisce che l'articolo in esame reca un novero di disposizioni volte a dare attuazione a previsioni di più regolamenti dell'Unione europea, irradianti dal « nucleo » normativo costituito dal cosiddetto « codice delle frontiere Schengen », ossia il regolamento UE 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, istitutivo di un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone.

L'articolo 18-*bis*, introdotto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, apporta una serie di modifiche alla legge n. 69 del 2005, recante disposizioni in materia di mandato di arresto europeo e di procedure di consegna tra Stati membri, in attuazione della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio Europeo. Al riguardo, ricorda che la citata decisione quadro del Consiglio è il primo strumento giuridico dell'UE riguardante la cooperazione in materia penale fondata sul principio di riconoscimento reciproco. Tali modifiche si rendono necessarie per il pieno adeguamento alla disciplina della decisione quadro – come interpretata dalla Corte di giustizia – a seguito degli interventi sull'articolo 18-*bis* in tema di motivi di rifiuto facoltativo.

L'articolo 18-*ter* – introdotto in sede referente in Senato – inserisce alcune previsioni entro il decreto legislativo n. 30 del 2007, recante attuazione di una direttiva europea (2004/38/CE) relativa al diritto dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

L'articolo 19 modifica la legge di bilancio 2022 al fine di prevedere che le agevolazioni fiscali concesse in favore delle federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI siano subordinate alla destinazione del 100 per cento (anziché del 20) degli utili al finanziamento delle attività statutarie non commerciali.

Precisa che tale misura è finalizzata a favorire il diritto allo svolgimento dell'attività sportiva, tenuto conto dei contenuti sociali, educativi e formativi dello sport, con particolare riferimento alla fase post-pandemica e in attesa che trovino piena applicazione i principi di riordino del set-

tore contenuti nella legge delega n. 86 del 2019. Evidenzia che, come riportato nella relazione illustrativa, l'obiettivo della modifica è quello di escludere che la misura possa falsare, o minacciare di falsare, la concorrenza, ossia che la stessa possa in qualche modo favorire le attività commerciali svolte dalle federazioni sportive (resta impregiudicata la valutazione se tali attività siano o meno esercitate in concorrenza con altri operatori).

Osserva che l'assenza di una elencazione delle attività non commerciali a cui vanno destinati gli utili serve a meglio evidenziare che si tratta di una misura che non deve avere effetti di mercato, e che le attività verso cui si devono impiegare gli utili commerciali non devono avere natura commerciale. Secondo il Governo, inoltre, tale modifica chiarisce che la misura di agevolazione fiscale disciplinata dal comma 185 non rientra nella nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

L'articolo 20, modificato dal Senato, reca novelle alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio dei passaporti, introducendo una nuova disciplina relativa al rilascio e al ritiro del passaporto a genitori che abbiano figli di minore età e non adempiano, o vi sia fondato pericolo di mancato adempimento, a precisi doveri stabiliti dall'autorità giudiziaria nei confronti dei figli medesimi o di altri soggetti non autosufficienti, anche sotto il profilo economico, o individuati dalla legge. Secondo quanto riferito nella relazione illustrativa, la disciplina nella sua formulazione vigente prima dell'entrata in vigore del decreto-legge poneva dubbi di incompatibilità con i principi del diritto UE, e in particolare con la libertà di circolazione che può tollerare limitazioni solo quando queste siano rispondenti al principio di proporzionalità. Ciò in ragione anche della lunghezza dei tempi per l'ottenimento dell'autorizzazione del giudice tutelare.

L'articolo 21 reca disposizioni in materia di regime di interrompibilità del carico elettrico: segnala a tale proposito che lo strumento della cosiddetta interrompibilità

consente al Gestore della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica (TERNA S.p.A.) di intervenire con delle interrompibilità del servizio al fine di mantenere in equilibrio la rete e, quindi, il sistema elettrico nazionale nel suo complesso.

Ricorda che tale servizio è attualmente disciplinato, da un punto di vista normativo, dai commi 18 e 19 dell'articolo 30 della legge n. 99 del 2009, mentre dal punto di vista tecnico e operativo, come menzionato, è gestita da TERNA S.p.A., nel rispetto del quadro regolatorio definito dall'ARERA, la quale, in particolare, organizza le aste per la selezione dei carichi interrompibili di durata triennale (l'asta principale triennale è effettuata entro la fine dell'anno precedente al nuovo triennio, a cui si aggiungono poi aste annuali, nonché aste trimestrali di aggiustamento). Osserva che il servizio italiano di interrompibilità del carico elettrico è uno degli strumenti più efficaci, a disposizione di TERNA S.p.A., in qualità di gestore della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica, per assicurare la sicurezza del sistema elettrico italiano.

Esso è parte integrante del sistema di difesa della rete nazionale e consente di mitigare il rischio di disalimentazioni diffuse in presenza di eventi improvvisi (perdita di gruppi di generazione e/o guasti su componenti di rete importanti). Rileva che fin dal 2018 la Commissione europea ha manifestato attenzione in merito alle modalità con cui è disciplinato e gestito il meccanismo italiano dell'interrompibilità elettrica. L'indagine della Commissione, che ha riguardato contemporaneamente anche altri Stati membri, è stata aperta nell'aprile del 2018. Le determinazioni finali della Commissione sull'indagine avviata sono state ufficializzate nel mese di settembre 2020.

Nel documento della Commissione sono state evidenziate alcune criticità relative al meccanismo di interrompibilità finora operativo, ritenuto non compatibile con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, invitando il Ministero competente a procedere alle modifiche necessarie. In particolare, secondo la Commissione, la misura

attuata dal Governo italiano potrebbe configurarsi come un aiuto di Stato distorsivo della concorrenza nel mercato interno dell'energia e, pertanto, configurare un aiuto « illegale ». La modifica normativa recepisce, quindi, le puntuali osservazioni della Commissione in quanto, relativamente al comma 18, elimina il riferimento a più servizi di interrompibilità e alle « società utenti finali », nonché estende la partecipazione al servizio anche agli accumuli. Per quanto attiene al comma 19, invece, come richiesto dalla Commissione stessa, ne viene prevista l'abrogazione a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Proseguendo con l'illustrazione del provvedimento, osserva che l'articolo 22, come modificato al Senato, prevede che gli investimenti sulle reti e impianti di distribuzione del gas in comuni montani in zona climatica « F » o in comuni del Mezzogiorno da metanizzare, ai fini della loro remunerazione mediante la tariffa a carico dei consumatori, siano valutati, nell'ambito dell'analisi costi-benefici, tenendo conto delle esternalità positive in relazione al loro contributo al processo di decarbonizzazione, nonché all'incremento del grado di efficienza e flessibilità delle reti e degli impianti stessi.

Affida poi all'ARERA il compito di tener conto, nella determinazione delle tariffe del gas, dei maggiori costi di investimento nei medesimi comuni, nonché della necessità di remunerare nei comuni medesimi interventi funzionali a garantire l'immissione in rete di gas da fonte rinnovabile. Al riguardo, rileva che la relazione illustrativa relativa al testo originario del decreto-legge rammenta che la norma introdotta dall'articolo 114-ter del decreto-legge n. 34 del 2020 è attualmente oggetto del caso EU Pilot n. (2022)10193 ENER, nell'ambito del quale i servizi della Commissione hanno rilevato che la procedura istituita sembra configurare una violazione dell'articolo 41, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/73/CE, per quanto concerne le competenze esclusive attribuite alle autorità nazionali di regolazione, atteso che la determinazione delle metodologie per calcolare o per stabilire le condizioni di connessione e di

accesso alle reti nazionali, comprese le tariffe applicabili, rientra nelle competenze riservate direttamente alle predette autorità dalla direttiva.

Ad avviso della Commissione, infatti, l'obbligo imposto ad ARERA di ammettere a integrale riconoscimento tariffario gli investimenti le impedirebbe di esercitare il proprio potere discrezionale nella fissazione delle tariffe, privando così l'autorità delle competenze che la direttiva sul gas le attribuisce in via esclusiva. A seguito della risposta fornita dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, la Commissione ha confermato i propri dubbi circa la compatibilità della legislazione nazionale con la direttiva sul gas, rilevando che « qualsiasi interferenza, anche circoscritta, nelle prerogative delle ANR è da considerarsi una violazione delle norme sostanziali stabilite dalla direttiva 2009/73/CE e della recente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (nella causa C-718/18), giacché i suoi effetti e le sue conseguenze travalicano i limiti temporali e di finalità ».

La Commissione ha quindi chiesto se l'Italia intenda « adottare un'interpretazione formale della disciplina introdotta dall'articolo 114-ter, che precisi l'interpretazione "europeisticamente" orientata e conferisca ad ARERA poteri discrezionali di applicazione », ovvero se stia valutando l'opportunità di abrogare la norma, viste le problematiche di compatibilità con la normativa europea e la disapplicazione *de facto* da parte di ARERA. Sottolinea, quindi, che nel corso dell'esame al Senato, l'articolo 22 è stato modificato per recepire le osservazioni della Commissione europea, riformulando il testo della norma di dubbia compatibilità con il diritto UE, anziché disponendone l'abrogazione.

L'articolo 22-bis, inserito nel corso dell'esame in sede referente presso il Senato, limita la facoltà del fornitore di energia elettrica di imporre ai propri clienti il pagamento di una somma di denaro in caso di recesso anticipato da un contratto di fornitura ai soli contratti a tempo determinato e a prezzo fisso. Abroga, inoltre, la disposizione che consente a Terna di realizzare

sistemi di accumulo per una capacità pari a quella non aggiudicata tramite asta.

L'articolo 22-ter, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, abroga la norma che demandava all'ARERA di provvedere – entro il 12 dicembre 2012 – ad adeguare il sistema delle tariffe di trasporto del gas naturale secondo criteri volti a rendere più flessibile ed economico il relativo servizio a vantaggio dei soggetti a maggiore consumo di gas naturale. Nella relazione tecnica allegata all'articolo aggiuntivo, si afferma che si intende così adeguare le disposizioni nazionali alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato e, in particolare, di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia.

Evidenzia come la disposizione oggetto dell'abrogazione, nel prevedere un sistema tariffario di trasporto del gas naturale che renda più flessibile ed economico il servizio a vantaggio dei soggetti con maggiore consumo di gas naturale abbia come effetto quello di attribuire un vantaggio economico alle imprese ad alto consumo di gas naturale. Di qui la necessità di una valutazione circa la sussistenza di un obbligo di notifica della misura alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE e la sua conformità al diritto europeo sugli aiuti di Stato. Sul punto si limita a segnalare che i nuovi Orientamenti in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia, adottati dalla Commissione con la comunicazione COM(2022) 481final del 27 gennaio 2022 e applicabili a decorrere dal 27 gennaio 2022, recano uno specifico paragrafo agli aiuti agli « energivori elettrici », mentre, per i gasivori, cui sono praticati sgravi in ordine alle componenti tariffarie degli oneri generali di sistema destinate a finanziare progetti di efficienza, si applica, come nei precedenti orientamenti, il paragrafo relativo agli aiuti sotto forma di sgravi da tasse o prelievi parafiscali ambientali.

L'articolo 23 reca l'adeguamento dell'ordinamento nazionale ai regolamenti UE n. 2019/125 e n. 2021/821, rispettivamente in materia di commercio di merci utilizzabili per infliggere la pena di morte o la tortura e in materia di controllo delle espor-

tazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (cioè beni ad utilizzo prevalentemente civile, ma tali da poter essere utilizzati anche a fini militari). Al riguardo, precisa che l'articolo in esame interviene sul decreto legislativo n. 221 del 2017, che raccoglie la disciplina sia sui prodotti utilizzabili per infliggere la tortura che sui prodotti a duplice uso. Per la prima categoria di prodotti le modifiche sono essenzialmente formali; per la seconda categoria l'intervento normativo, che adegua l'ordinamento interno ad una serie di modifiche intervenute negli ultimi anni nel diritto UE, ha un carattere più marcatamente innovativo.

L'articolo 24 attua la direttiva 2022/738/UE, la quale a sua volta modifica la direttiva 2006/1/CE in tema di noleggio di veicoli senza conducente (cosiddetto « *car rental* »), onde consentire la locazione anche di autocarri e altri veicoli diversi dalle autovetture. In via di sintesi, le nuove disposizioni esplicitano la vigenza del principio di libero stabilimento e circolazione delle imprese di trasporto merci che utilizzino servizi di locazione di mezzi senza conducente.

L'articolo 24-bis reca un'ampia novella al decreto legislativo n. 70 del 2014 in materia di diritti e doveri dei passeggeri ferroviari, onde adeguare l'ordinamento italiano al regolamento 2021/782/UE. Introdotta in sede referente al Senato, la disposizione è volta a riformare il meccanismo dei reclami degli utenti dei servizi ferroviari, adeguandolo all'articolo 28 del nuovo regolamento UE.

L'articolo 24-ter, inserito durante l'esame al Senato, modifica la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 48 del decreto-legge n. 77 del 2021, ampliando le possibilità di ricorso, ai fini dell'affidamento di alcuni contratti pubblici (in particolare quelli relativi al PNRR-PNC), della procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara.

L'articolo 25 modifica le norme di attuazione della disciplina europea in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e

alimentare. In primo luogo, vengono espressamente incluse nel relativo ambito di applicazione le cessioni di prodotti agricoli ed alimentari eseguite da fornitori che siano stabiliti in altri Stati membri o in Paesi terzi quando l'acquirente è stabilito in Italia.

In secondo luogo, viene modificata la disciplina relativa all'annullamento degli ordini di prodotti agricoli e alimentari deperibili, mantenendo il divieto in caso di preavviso inferiore a trenta giorni, ma non escludendo che l'annullamento dell'ordine con un preavviso superiore a tale termine possa essere ugualmente classificato come pratica commerciale sleale, ove il preavviso sia considerato talmente breve da far ragionevolmente presumere che il fornitore non possa trovare destinazioni alternative per i propri prodotti.

Infine, viene previsto che le denunce relative all'attuazione di pratiche commerciali vietate possono essere presentate all'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, anche da parte di fornitori stabiliti in altri Stati membri o Paesi terzi quando l'acquirente è stabilito nel territorio nazionale.

L'articolo 25-*bis*, introdotto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, è volto ad attuare la direttiva delegata 2022/2100/UE della Commissione che modifica la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la revoca di talune esenzioni per i prodotti del tabacco riscaldato.

L'articolo 26 reca la quantificazione degli oneri e indica le corrispondenti fonti di copertura finanziaria.

In conclusione, sottolinea che l'insieme delle misure contenute nel disegno di legge in esame, approvato dal Senato il 19 luglio scorso, testimonia della continua interlocuzione tra le Istituzioni europee ed il nostro Paese, impegnato a migliorare la qualità e la diffusione del lavoro, la salute dei cittadini, il rispetto dell'ambiente, ed a sostenere la diversificazione ecologica e la sicurezza energetica, esprimendo una forte attenzione ai problemi del mondo giovanile e della scuola.

Osserva che le soluzioni individuate di concerto con le Istituzioni europee hanno in diversi casi rilevanza critica nell'attuazione del mercato unico, nel sostegno della crescita e dell'occupazione, nel creare condizioni più eque di concorrenza e nel riconoscere reciprocità e rispetto al *made in Italy*, alla nostra tecnologia e alla nostra ricerca.

Evidenzia l'efficacia del provvedimento, che presenta soluzioni coerenti per numerose procedure di infrazione aperte e insolte da tempo o in fase di pre-infrazione e in alcuni casi *in fieri*, ma sicuramente agevolmente prevedibili.

Segnala che il numero complessivo delle procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana risulta essere superiore alla media degli altri Stati membri dell'Unione europea, con un aumento a partire dal 2018: fatto che ha reso necessario adottare misure urgenti, non solo per ridurre il numero di dette infrazioni, ma anche per evitare l'applicazione di sanzioni pecuniarie.

Ricorda che la media europea è di sessantasei infrazioni rispetto alle oltre ottanta pendenti nei confronti dell'Italia: l'approvazione del decreto-legge dovrebbe consentire di chiuderne circa quattro su dieci, portando il nostro Paese persino al di sotto della media europea.

In generale, rileva che il numero medio europeo così alto di infrazioni ci consegna il senso della difficoltà di recepire *in toto* e nei tempi richiesti una normativa europea che è in continuo divenire, in progressiva evoluzione e che tocca ormai ogni aspetto della nostra vita.

Nel caso del provvedimento in esame, si tratta di un pacchetto d'interventi idonei a definire circa trentacinque tra procedure di infrazione e pre-infrazione: una quota molto alta d'interventi che dimostra concretamente l'impegno italiano nell'adempimento degli obblighi europei, come del resto testimoniato, pochi mesi fa, in un'audizione presso la XIV Commissione dal coordinatore dell'apposita unità di missione operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, prof. Condinanzi.

Su un piano più generale, evidenzia come il provvedimento «salva-infrazioni» sottenda una visione molto chiara dei rapporti tra gli Stati membri dell'Unione, la loro sovranità e la necessaria dimensione europea, nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà. Rileva che si tratta di un percorso – quello del processo di adeguamento alla normativa europea – che risponde peraltro ad una visione ed a un mandato preciso che la XIV Commissione sta cercando di realizzare. In questo senso il provvedimento – ed è una novità di estremo rilievo – rinvia ad una nuova metodologia di lavoro a livello istituzionale, attraverso il coordinamento con l'Unione europea e un confronto preventivo con la Commissione, che evita l'apertura di procedure di infrazione.

In conclusione richiama sinteticamente tre grandi interventi normativi che connotano politicamente il testo in esame.

In primo luogo la disciplina in materia di misure e attività di tutela ambientale e sanitaria e di interventi di decarbonizzazione negli stabilimenti d'interesse strategico nazionale. È il cosiddetto emendamento Ilva, che pone in sicurezza tanti aspetti, tante criticità prodotte da gestioni molto discutibili, connesse a questioni che hanno avuto rilevanza penale di notevole portata alle quali il provvedimento in titolo risponde con l'adozione di misure di decarbonizzazione, di *governance* e di attuazione.

Richiama, inoltre, alcune misure molto importanti nel campo del pubblico impiego, dell'educazione, della scuola, dell'alta formazione musicale e artistica. In particolare ricorda la disciplina per il reclutamento del personale AFAM per gli anni accademici 2023 e 2024: a suo avviso, si tratta di un segnale importante di attenzione ai docenti, e di riflesso anche agli studenti, degli istituti di alta formazione artistica e musicale. Ricorda che in Commissione sono stati apportati alcuni correttivi, tra cui il riconoscimento del servizio pre-ruolo ai fini della partecipazione a procedure selettive.

Infine, richiama la portata delle norme in materia di sport: al riguardo, ribadisce

che una specifica disposizione del decreto-legge prevede che gli utili delle federazioni sportive nazionali riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) non concorreranno a formare il reddito imponibile IRES o IRAP, a condizione che gli stessi utili siano destinati allo sviluppo di attività statutarie non commerciali. A suo avviso, è un passo in avanti importante, nella consapevolezza di quanto l'attività sportiva svolga un ruolo chiave nelle nostre comunità come strumento di crescita oltre che di promozione del benessere e di uno stile di vita sano.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento e rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 25 luglio 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 15.45.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Applicare il diritto dell'UE per un'Europa dei risultati.

COM(2022) 518 final.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, avverte che, come preannunciato per le vie brevi ai capigruppo, il relatore, onorevole Candiani, ha chiesto di posticipare alla prossima settimana l'approvazione del documento conclusivo riguardante la Comunicazione in titolo, al fine di mettere a punto ed integrare alcuni aspetti del testo alla luce delle numerose risultanze emerse nel corso del ciclo di audizioni.

La Commissione acconsente.

La seduta termina alle 15.50.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

AUDIZIONI INFORMALI

Seguito dell'audizione, in videoconferenza, di rappresentanti del Gruppo europeo di cooperazione territoriale tra il comune di Gorizia e le città slovene di Nova Gorica e Šempeter-Vrtojba (GECT GO/EZTS GO), nell'ambito dell'esame della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Applicare il diritto dell'UE per un'Europa dei risultati (COM(2022) 518 final).

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Esame di domande per l'Accesso ed approvazione della proposta di calendario dei programmi dell'Accesso per il mezzo televisivo e radiofonico (<i>Rinvio</i>)	138
Sulla pubblicità dei lavori	138
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Audizione del Presidente del Consiglio di amministrazione della Cares – Osservatorio di Pavia (<i>Svolgimento</i>)	138
Sulla pubblicità dei lavori	139
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Audizione della Direttrice di Rai Fiction, del Direttore di Rai Kids e del Direttore della Testata giornalistica regionale (<i>Svolgimento</i>)	139

Martedì 25 luglio 2023. – Presidenza della vicepresidente Augusta MONTARULI. – Intervengono il dottor Andrea Caretta, presidente del Consiglio di amministrazione della Cares – Osservatorio di Pavia, accompagnato dal dottor Vittorio Cobianchi, direttore dell'Osservatorio di Pavia.

La seduta comincia alle 10.15.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Esame di domande per l'Accesso ed approvazione della proposta di calendario dei programmi dell'Accesso per il mezzo televisivo e radiofonico.

(Rinvio).

La PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, avverte che l'esame delle domande per l'Accesso all'ordine del giorno sarà rinviato ad altra seduta.

La Commissione prende atto.

Sulla pubblicità dei lavori.

La PRESIDENTE comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna, per quanto concerne le audizioni all'ordine del giorno, sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati e sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Avverte che con riferimento all'audizione odierna verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Presidente del Consiglio di amministrazione della Cares – Osservatorio di Pavia.

(Svolgimento).

La PRESIDENTE saluta e ringrazia il dottor Andrea Caretta, presidente del Consiglio di amministrazione della Cares –

Osservatorio di Pavia, accompagnato dal dottor Vittorio Cobianchi, direttore dell'Osservatorio di Pavia.

Le valutazioni autorevoli che saranno fornite dai soggetti oggi auditi, con particolare riguardo al monitoraggio del pluralismo politico, sociale e culturale, saranno sicuramente utili nella prospettiva dell'esame dello schema di contratto di servizio tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e la Rai su cui la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere.

Ricorda che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento del Senato, per l'audizione odierna è consentita la partecipazione con collegamento in videoconferenza ai lavori dei componenti della Commissione.

Cede quindi la parola agli auditi per le esposizioni introduttive, alle quali seguiranno i quesiti da parte dei Commissari.

Il dottor CARETTA e il dottor COBIANCHI svolgono le rispettive relazioni.

Intervengono per porre quesiti e svolgere considerazioni il deputato LUPI (*NM(N-C-U-I)-M*), i senatori BERGESIO (*LSP-PSd'Az*) e MARCHESCHI (*FdI*) e la PRESIDENTE.

Svolgono una replica il dottor CARETTA e il dottor COBIANCHI.

La PRESIDENTE ringrazia gli auditi e dichiara conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle 10.55.

Martedì 25 luglio 2023. — Presidenza della presidente Barbara FLORIDIA. — Intervengono la dottoressa Maria Pia Ammirati, Direttrice di Rai Fiction, il dottor Luca Milano, Direttore di Rai Kids, e il dottor Alessandro Casarin, Direttore della Testata giornalistica regionale, accompagnati dalla dottoressa Angela Mariella, Direttrice relazioni istituzionali e dal dottor Claudio Lanza della Testata, giornalistica regionale.

La seduta comincia alle 21.05.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

La PRESIDENTE comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna, per quanto concerne l'audizione all'ordine del giorno, sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati e sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Avverte che con riferimento all'audizione odierna verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione della Direttrice di Rai Fiction, del Direttore di Rai Kids e del Direttore della Testata giornalistica regionale.

(Svolgimento).

La PRESIDENTE saluta e ringrazia per la disponibilità la dottoressa Maria Pia Ammirati, Direttrice di Rai Fiction, il dottor Luca Milano, Direttore di Rai Kids e il dottor Alessandro Casarin, Direttore della Testata giornalistica regionale, accompagnati dalla dottoressa Angela Mariella, Direttrice relazioni istituzionali e dal dottor Claudio Lanza, della Testata giornalistica regionale.

Le valutazioni autorevoli che saranno fornite dai nostri ospiti, con particolare riguardo all'informazione giornalistica e all'offerta di servizio pubblico relativa ai prodotti destinati al grande pubblico, all'infanzia e ai giovani, saranno sicuramente utili nella prospettiva dell'esame dello schema di contratto di servizio tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e la Rai su cui la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere.

Ricorda che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento del Senato, per l'audizione odierna è consentita

la partecipazione con collegamento in videoconferenza ai lavori dei componenti della Commissione.

Cede quindi la parola ai nostri ospiti per le esposizioni introduttive, alle quali seguiranno i quesiti da parte dei commissari.

La dottoressa AMMIRATI, il dottor MILANO e il dottor CASARIN svolgono le proprie relazioni.

Intervengono per porre quesiti e svolgere considerazioni la deputata ORRICO (M5S), il senatore NICITA (PD-IDP), la deputata BAKKALI (PD-IDP), il deputato LUPI

(NM(N-C-U-I)-M), i senatori GELMINI (AZ-IV-RE) e BERGESIO (LSP-PSd'Az), la deputata DALLA CHIESA (FI-PPE), il senatore LISEI (Fdi) e la PRESIDENTE.

Svolgono una replica la dottoressa AMMIRATI, il dottor MILANO e il dottor CASARIN.

La PRESIDENTE ringrazia gli auditi e dichiara conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle 22.50.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, dell'Amministratore delegato di Snam, Stefano Venier (*Svolgimento e conclusione*) 141

AUDIZIONI

Martedì 25 luglio 2023. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.

La seduta comincia alle 15.10.

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, dell'Amministratore delegato di Snam, Stefano Venier.

(Svolgimento e conclusione).

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, dell'Amministratore delegato di Snam, Stefano Venier.

Stefano VENIER, *Amministratore delegato di Snam*, interviene sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando quesiti e osservazioni, Lorenzo GUERINI, *presidente*, il senatore Claudio BORGHI (LSP-PSd'AZ) e i deputati Giovanni DONZELLI (FDI), Marco PELLEGRINI (M5S), Ettore ROSATO (A-IV-RE) e Angelo ROSSI (FDI), ai quali risponde Stefano VENIER, Amministratore delegato di Snam.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato l'Amministratore delegato di Snam, Stefano Venier, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE**per l'infanzia e l'adolescenza****S O M M A R I O**

Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari	142
---	-----

Martedì 25 luglio 2023. – Presidenza della presidente provvisoria Marina MARCHETTO ALIPRANDI, indi della presidente eletta Michela Vittoria BRAMBILLA.

La seduta comincia alle 13.15.**Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari.**

Marina MARCHETTO ALIPRANDI, *presidente*, ricorda che la Commissione è convocata per costituire l'Ufficio di Presidenza composto dal Presidente, da due Vicepresidenti e da due Segretari, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 23 dicembre 1997, n. 451, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 dicembre 1997, n. 302, istitutiva della Commissione.

Dopo aver chiamato a svolgere le funzioni di Segretari provvisori le deputate Carmen Di Lauro e Grazia Di Maggio indice la votazione per l'elezione del Presidente.

(Segue la votazione).

Comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti:	33
Maggioranza assoluta dei componenti:	21

Hanno ottenuto voti:

Michela Vittoria Brambilla .	21
Schede bianche	12
Schede nulle	0

Proclama quindi eletta presidente della Commissione la deputata Michela Vittoria Brambilla e la invita ad assumere la presidenza.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, indice la votazione per l'elezione di due Vicepresidenti e di due Segretari.

(Segue la votazione).

Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei due Vicepresidenti:

Presenti e votanti:	33
---------------------------	----

Hanno ottenuto voti:

Gloria Sacconi Jotti	20
Simona Flavia Malpezzi	12
Schede bianche	1
Schede nulle	0

Proclama quindi elette Vicepresidenti della Commissione la deputata Gloria Sacconi Jotti e la senatrice Simona Flavia Malpezzi.

Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei due Segretari:

Presenti e votanti: 33

Hanno ottenuto voti:

Imma Vietri 18

Carmen Di Lauro 12

Schede bianche 3

Schede nulle 0

Proclama quindi elette Segretari della Commissione le deputate Imma Vietri e Carmen Di Lauro.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, invita i Gruppi aventi più di un rappresentante nella Commissione a indicare al più presto i nominativi dei loro rappresentanti.

La seduta termina alle 14.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 144

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 25 luglio 2023.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 9.10 alle 9.20.

INDICE GENERALE

GIUNTA DELLE ELEZIONI

GIUNTA PLENARIA:

Ricorsi, reclami e atti attinenti al procedimento elettorale preparatorio	3
Ricorsi di carattere generale concernenti questioni di legittimità costituzionale	6
Sui lavori della Giunta	13
Comunicazioni del Comitato per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze in merito all'eleggibilità di deputati	14
AVVERTENZA	15

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

GIUNTA PLENARIA:

Sui lavori della Giunta	16
-------------------------------	----

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il Tribunale di Macerata (proc. n. 512/2020 RGNR – n. 907/2021 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 5).	
Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso la Corte d'appello di Ancona (proc. n. 404-1/2021 RG) (atto di citazione in appello di Vittorio Sgarbi) (Doc. IV-ter, n. 6) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione</i>)	16

COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)

SEDE REFERENTE:

DL 75/2023: Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025. C. 1239 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	20
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative 1.19, 3.09, 12.9 e 27.2 del Governo e relativi subemendamenti</i>)	30
ALLEGATO 2 (<i>Proposta emendativa approvata</i>)	36
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	29

COMMISSIONI RIUNITE (XII e XIII)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	38
---	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche. Testo unificato C. 249 e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	39
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	42

II Giustizia

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Variatione nella composizione della Commissione	43
Programma di lavoro della Commissione per il 2023 – Un'Unione salda e unita (COM(2022) 548 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2023 (Doc. LXXXVI, n. 1).	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2023-31 dicembre 2024) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze spagnola, belga e ungherese e dall'Alto rappresentante, presidente del Consiglio « Affari esteri » (10597/23) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	43

SEDE CONSULTIVA:

DL 69/2023: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. C. 1322 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XVI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	46
--	----

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	51
DL 69/2023: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. C. 1322 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	51
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	56

INTERROGAZIONI:

5-00094 Pella: Chiarimenti in ordine alla compatibilità del regime fiscale speciale per i lavoratori impatriati con la normativa europea sugli aiuti di Stato	54
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	57
5-00603 Fenu: Dati relativi al gettito derivante dal pagamento dell'imposta sui servizi digitali	55
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	59
5-01153 Gusmeroli: Apposizione del visto di conformità per la trasmissione della dichiarazione dei redditi ai fini della regolarizzazione delle violazioni formali	55
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	63

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	55
---	----

ERRATA CORRIGE	55
----------------------	----

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE CONSULTIVA:

DL 69/2023: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. C. 1322 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	65
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	73

SEDE REFERENTE:

Modifiche agli articoli 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico. C. 835 Sasso (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	68
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	74
ALLEGATO 3 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	82
Istituzione del Museo della Shoah in Roma. C. 1295 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	72

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	84
DL 69/2023: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. C. 1322 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	84

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE CONSULTIVA:

DL 69/2023: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. C. 1322 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	87
Adesione della Repubblica italiana al Protocollo addizionale alla Convenzione sul contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) concernente la lettera di vettura elettronica, fatto a Ginevra il 20 febbraio 2008. C. 1261 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	91

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2023 – Un'Unione salda e unita (COM(2022)548 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2023 (Doc. LXXXVI, n. 1).	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2023-31 dicembre 2024) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze spagnola, belga e ungherese e dall'alto rappresentante, presidente del Consiglio « Affari esteri » (10597/23) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	92

RISOLUZIONI:

7-00092 Caroppo: Iniziative in materia di conseguimento della patente di guida.
7-00103 Pastorella: Iniziative in materia di documento unico di circolazione.

7-00104 Maccanti: Iniziative in materia di uffici della motorizzazione civile e di revisione dei veicoli pesanti.	
7-00108 Gaetana Russo: Iniziative in materia di conseguimento della patente di guida.	
7-00110 Iaria: Iniziative in materia di conseguimento della patente di guida.	
7-00116 Ghirra: Iniziative in materia di conseguimento della patente di guida (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	96

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	97
DL 69/2023: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. C. 1322 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	97

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2023 – Un'Unione salda e unita (COM(2022) 548 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2023 (Doc. LXXXVI, n. 1).	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2023-31 dicembre 2024) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze spagnola, belga e ungherese e dall'Alto rappresentante, presidente del Consiglio « Affari esteri » (10597/23) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame congiunto e rinvio</i>)	102

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

DL 69/2023: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. C. 1322 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	104
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	112
Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche. C. 854 Schifone (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	108
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	110

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di giusta retribuzione e salario minimo. C. 1275 Conte, C. 141 Fratoianni, C. 210 Serracchiani, C. 216 Laus, C. 306 Conte, C. 432 Orlando e C. 1053 Richetti (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	110
---	-----

XII Affari sociali

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza per l'anno 2023. Atto n. 50 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	114
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	118

SEDE CONSULTIVA:

DL 69/2023: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato	
--	--

italiano. C. 1322 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	115
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	119

XIII Agricoltura

SEDE CONSULTIVA:

DL 69/2023 – Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. C. 1322 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	120
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	124

XIV Politiche dell’Unione europea

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	125
---	-----

SEDE REFERENTE:

DL 69/23: Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. C. 1322 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	125
--	-----

ATTI DELL’UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Applicare il diritto dell’UE per un’Europa dei risultati. COM(2022) 518 final (<i>Seguito esame, ai sensi dell’articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	136
AVVERTENZA	137

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L’INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Esame di domande per l’Accesso ed approvazione della proposta di calendario dei programmi dell’Accesso per il mezzo televisivo e radiofonico (<i>Rinvio</i>)	138
--	-----

Sulla pubblicità dei lavori	138
-----------------------------------	-----

PROCEDURE INFORMATIVE:

Audizione del Presidente del Consiglio di amministrazione della Cares – Osservatorio di Pavia (<i>Svolgimento</i>)	138
--	-----

Sulla pubblicità dei lavori	139
-----------------------------------	-----

PROCEDURE INFORMATIVE:

Audizione della Direttrice di Rai Fiction, del Direttore di Rai Kids e del Direttore della Testata giornalistica regionale (<i>Svolgimento</i>)	139
---	-----

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

AUDIZIONI:

Audizione, ai sensi dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, dell’Amministratore delegato di Snam, Stefano Venier (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	141
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari 142

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI LAVORO IN ITALIA, SULLO SFRUTTAMENTO E SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PUBBLICI E PRIVATI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 144

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.



19SMC0047300